Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — ROMA — Venerdì, 10 maggio — Numero 110.

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 201 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, testo unico, approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647 e 20 marzo 1907, n. 84;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità eventuali pel R. esercito sono stabilite dagli specchi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Lo specchio I stabilisce le indennità dovute nei viaggi per servizi collettivi, lo specchio II le indennità dovute nei viaggi per servizi isolati, lo specchio III le indennità per servizi o posizioni speciali, lo specchio IV le indennità per spese d'ufficio, lo specchio V le indennità per spese d'alloggio.

Art. 2.

Il ministro della guerra, sempre quando lo richiedano le esigenze delle località nelle quali i servizi si svolgono, ha facoltà di aumentare l'indennità di trasferta di non oltre un terzo per gli ufficiali incaricati del servizio di rimonta nel territorio dello Stato, e di non oltre un quarto per gli ufficiali in campagna geodetica o topografica.

Così pure ha facoltà di ridurre l'indennità medesima pei servizi che richiedano eccezionale frequenza di concessione e per quelli che importino spese proporzionalmente minori.

Art. 3.

Nei presidî nei quali occorrono frequenti gite per determinati e speciali motivi di servizio, possono essere assegnati, invece delle indennità di trasferta, speciali soprassoldi e indennità da stabilirsi per ogni esercizio finanziario.

Art. 4.

Ove occorrano servizi o posizioni speciali non previ-

sti nello specchio III, il ministro della guerra determina a quale delle categorie fissate dallo specchio medesimo debbano essere assegnati i nuovi servizi e, conseguentemente, quale trattamento spetti a coloro che ne hanno l'incarico.

Art. 5.

Le disposizioni relative ai provvedimenti indicati negli articoli 2, 3 e 4 devono essere emanate mediante decreto Ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti.

Art. 6.

Sono stabilite con altre Nostre disposizioni:

a) le indennità per servizi di pubblica sicurezza;

b) le indennità eventuali per le truppe in campagna;

c) le indennità per le famiglie degli ufficiali trasferiti di sede;

d) le indennità eventuali per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Art. 7.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, è approvato l'annesso regolamento firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Disposizione generale.

Art. 8.

Il presente decreto, e gli specchi e il regolamento che vi sono annessi, entrano in vigore dal 1° aprile 1907 ed abrogano da questa data il R. decreto 7 aprile 1892, gli specchi ed il regolamento con esso approvati e tutte le altre disposizioni posteriormente emanate a modificazione e a complemento di essi.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Le tariffe delle indennità di viaggio e d'ospedale stabilite per i gradi di sottufficiale dagli specchi I, II e III annessi al presente decreto, hanno vigore dal 1° gennaio 1907.

Art. 10.

Pei furieri maggiori e pei furieri che hanno conservato dopo il 1° gennaio 1907 il grado e gli assegni rispettivi, restano in vigore le tariffe delle indennità di viaggio e d'ospedale quali erano stabilite dagli specchi I, II e III annessi al R. decreto 7 aprile 1892, con le successive modificazioni.

Art. 11.

Gli ufficiali generali che presentemente fruiscono di indennità spese d'alloggio maggiori di quelle stabilite collo specchio V annesso al presente decreto, le conservano transitoriamente, finchè perdurano nell'attuale loro comando o carica.

Art. 12.

Gli attuali comandanti di corpo d'armata e il capo di stato maggiore dell'esercito conservano l'indennità di alloggio di cui ora fruiscono, finchè siano investiti del comando o della carica o siano a disposizione per ispezioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO

Specchio I.

Indennità per i viaggi e servizi collettivi.

1° *Diarie personali.*

GRADI	Indennità di accantonamento	Indennità di marcia
	L. C.	L. C.
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo d'armata	10 —	12 —
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione	8 —	10 —
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di maggior generale	6 —	8 —
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio	3 —	5 —
Tenente colonnello e maggiore	2 —	4 —
Capitano Tenente, sottotenente e capo musica	1 50	3 —
—		
Maresciallo di qualunque grado	0 15	0 30
Sergente maggiore e sergente	0 10	0 20
Caporale e soldato	0 05	0 10
—		
Maresciallo d'alloggio, brigadiere, vice-brigadiere, appuntato e carabiniere	0 60	1 50
Allievo carabiniere	0 10	0 20
—		
Supplemento assegno per le razioni foraggio.		
Cavalli di truppa dell'arma dei carabinieri reali in accantonamento e in marcia	0 30	0 30

2° *Trasporto delle persone.*

Sulle ferrovie e sul mare: ufficiali generali e superiori, in posti di 1ª classe; ufficiali inferiori, in posti di 2ª classe; uomini di truppa, in posti di 3ª classe.

Sui laghi: ufficiali, in posti di 1ª classe; uomini di truppa, in posti di 2ª classe.

Nei viaggi sul mare gli ufficiali hanno diritto alla mensa di bordo e la truppa ai viveri di bordo, in base agli orari ed alle convenzioni in vigore con le Società di navigazione.

Gli ufficiali imbarcati sulle RR. navi hanno diritto, nei giorni in cui non possono partecipare alla mensa di bordo, esclusi quelli di imbarco e di sbarco, ad una indennità giornaliera di L. 12, se ufficiali generali; di L. 8, se ufficiali superiori; di L. 4, se ufficiali inferiori.

3° Indennità chilometriche pel trasporto del bagaglio.

UNITÀ ORGANICHE per le quali l'indennità chilometrica è dovuta	Bagaglio di 1° grado. sulle ferrovie e sui laghi	Bagaglio di 1° grado. sulle vie ordinarie	Bagaglio di 2° grado sulle ferrovie e sui laghi	Bagaglio di 2° grado sulle vie ordinarie
Truppe a piedi.	L. C.	L. C.	L. C.	L. C.
Compagnia di fanteria di linea, di bersaglieri, di artiglieria da costa o da fortezza, del genio o batteria da montagna . . .	0 12	0 50	0 07	0 18
Comando di battaglione di fanteria di linea, di alpini, di bersaglieri o comando di brigata d'artiglieria da fortezza, da costa, da montagna e del genio	0 10	0 30	0 05	0 15
Comando di reggimento alpini, artiglieria da costa, da fortezza, da montagna e del genio . .	0 30	0 90	0 20	0 70
Comando di reggimento di fanteria di linea e bersaglieri . .	0 80	2 40	0 20	0 70
Drappello comandato da ufficiale .	0 06	0 25	0 03	0 09
Annotazione. — Alle compagnie alpini, alle batterie d'artiglieria da montagna e alle compagnie zappatori o telegrafisti del genio è sempre dovuta l'indennità chilometrica di 1° grado in cent. 50 per il trasporto del bagaglio sulle vie ordinarie.				
Truppe a cavallo.				
Squadrone di cavalleria, batteria di artiglieria da campagna ed a cavallo e compagnia del treno	0 15	0 15	0 09	—
Comando di mezzo reggimento di cavalleria, o di brigata di artiglieria da campagna ed a cavallo o del treno	0 13	0 13	0 06	—
Comando di reggimento di cavalleria, di artiglieria da campagna ed a cavallo	0 30	0 30	0 20	—
Deposito di reggimento di cavalleria	1 84	1 84	—	—
Drappello comandato da ufficiale .	0 07	0 07	0 04	—
Annotazione. — Per i trasporti relativi ai carabinieri guardie del Re è dovuta l'indennità di 1° grado.				

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1ª L'indennità di marcia è aumentata di una lira per gli ufficiali di vettovagliamento in accompagnamento di salmerie e del carreggio durante i periodi di escursione e di manovre in alta montagna.

2ª Per i riparti distaccati o comandati in località designate di alta montagna le indennità di marcia o d'accantonamento statabilito per gli uomini di truppa sono aumentate di cent. 10.

3ª Nei viaggi sui piroscafi delle società di navigazione, per il trattamento di bordo dovuto agli uomini di truppa spetta ai Corpi un supplemento all'assegno giornaliero (supplemento vitto di bordo) di L. 0,05 per ogni colazione, di L. 0.35 per ogni pranzo e di L. 0.20 per ogni cena.

4ª Agli ufficiali che viaggiano in 1ª classe perchè in accompagnamento di ufficiali generali o superiori per motivi di servizio è dovuta l'indennità mensa di bordo nella misura rispettivamente stabilita per gli ufficiali generali o superiori.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Specchio II.

Indennità per i viaggi e servizi isolati.

1° Diarie personali e assegni di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi.

GRADI	Indennità di trasferta di 1ª categoria	Indennità di trasferta di 2ª categoria	Assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 1° grado (chilogram.)	Assegno per le spese di trasporto del bagaglio di 2° grado (chilogram.)	delle persone in posti di in ferrovia	delle persone in posti di sul mare	delle persone in posti di sui laghi
Generale d'esercito; tenente generale comandante di corpo di armata	18 —	9 —	600	100			
Tenente generale; maggior generale comandante di divisione .	16 —	8 —	400	80			
Maggior generale; colonnello investito di funzioni di maggior generale	14 —	7 —	300	60	1ª	1ª	1ª
Colonnello; tenente colonnello comandante di corpo o capo di servizio	10 —	5 —	250	40			
Tenente colonnello e maggiore.	7 —	3 50	200	40			
Capitano	6 —	3 —	120	30	2ª	2ª	1ª
Tenente, sottotenente e capo musica	5 —	2 50	100	30			
—							
Maresciallo di reggimento	4 —	3 65	—	—			
Maresciallo di battaglione, di mezzo reggimento o brigata . .	3 50	3 15	—	—	2ª	2ª	1ª
Maresciallo di compagnia, squadrone o batteria	3 —	2 65	—	—			
Sergente maggiore . . .	2 50	2 25	—	—			
Sergente	2 10	1 85	—	—			
Caporale maggiore . . .	1 30	1 05	—	—	3ª	3ª	2ª
Caporale	1 30	0 85	—	—			
Appuntato e soldato. . .	1 20	0 70	—	—			
—							
Maresciallo d'alloggio. .	1 —	—	—	—	2ª	2ª	1ª
Brigadiere, vice brigadiere, appuntato o carabiniere.	1 —	—	—	—	3ª	3ª	2ª
Allievo carabiniere . . .	0 50	—	—	—			

1. Pei sottufficiali non raffermati con premio, le tariffe della indennità di trasferta sono accresciute dagli aumenti giornalieri di L. 0.30, dovuti, a norma dell'art. 7 della legge 19 luglio 1906, n. 372, per ogni triennio di servizio.

2. Qualora gli ufficiali imbarcati sulle R. navi non possano partecipare alla mensa di bordo, hanno diritto alla indennità in contanti stabilita dallo specchio precedente.

2° Indennità chilometrica pei viaggi sulle vie ordinarie.

Ufficiali generali: Rimborso delle spese di vettura a piè di lista.

Ufficiali superiori ed inferiori: Per ogni km. L. 0.15.

3° Indennità fissa ai corpi per sopperire alle spese di viaggio degli uomini di truppa isolati:

a) per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente . . . . . L. 10.00

b) per ogni individuo dell'esercito permanente o della milizia richiamato alle armi per istruzione:

se chiamato a prestar servizio presso un corpo di stanza nel territorio della rispettiva divisione militare. . . . . » 4 00

se chiamato presso un corpo di stanza in altra divisione militare. . . . . » 8 00

c) per ogni individuo della milizia territoriale chiamato alle armi per istruzione in luogo diverso da quello di domicilio. . . . . » 4 00

d) per ogni individuo richiamato dal congedo per servizio di ordine pubblico o per mobilitazione:

se dell'esercito permanente oppure della milizia mobile d'artiglieria e genio. . . . . » 8.00

se della milizia mobile (escluse le armi di artiglieria e genio) oppure della milizia territoriale. . . » 4.00

Le medesime indennità sono pure dovute per il rinvio al domicilio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Specchio **III**.

Indennità per servizi o posizioni speciali.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono
Ufficiali ed impiegati.		
1. Ufficiali in servizio all'estero e addetti militari all'estero:		
a) Ufficiali generali.	—	Rimborso delle spese a piè di lista
Ufficiali superiori ed inferiori .	25 —	Indennità giornaliera di missione all'estero.
b) Ufficiali addetti militari all'estero.	4000 —	Indennità di primo impianto
c) Ufficiali addetti militari all'estero:		
Addetto militare a Tokio . . .	1250 —	Indennità mensile per spese di rappresentanza.
Id. Pietroburgo	1250 —	
Id. Parigi . . .	500 —	
Id. Bucarest. .	500 —	
Id. Berlino . .	500 —	
Id. Vienna . .	500 —	
Id. Costantinopoli . . .	375 —	
Id. Sofia. . . .	340 —	
Id. Berna . . .	300 —	
d) Ufficiali addetti militari all'estero.	4 —	Supplemento alla razione foraggio per ogni cavallo tenuto all'estero.
2. Direttore superiore delle grandi manovre, comandante di corpo d'armata di manovra.	—	Rimborso a piè di lista delle spese di rappresentanza.
3. *a*) Ufficiali di stanza in *Roma*, non provveduti d'indennità alloggio	25 —	Indennità mensile di residenza.
b) Ufficiali subalterni di stanza in *Torino*, *Milano*, *Genova*, *Spezia*, *Firenze*, *Napoli*, *Bari* e *Palermo*	10 —	
4. Sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali.	600 —	Indennità per la prima provvista di cavalli.
5. Ufficiali con diritto a razione foraggio	—	Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, eguale al prezzo d'acquisto del cavallo, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestato dal cavallo, ed in ogni caso non superiore alle L. 2000.
6. *a*) Ufficiali degli alpini e delle batterie da montagna . .	36 —	Indennità mensile di servizio.
b) Ufficiali della brigata lagunari	30 —	
7. Ufficiali ed impiegati addetti ai depositi di allevamento cavalli di *Persano* (compresa la sezione di *Paternò*), *Grosseto* e *Bonorva:*		
Direttore	90 —	Indennità mensile estiva dal 16 giugno al 15 settembre.
Vice direttore, ufficiali addetti delle varie armi e dei vari corpi	50 —	
Ufficiali d'ordine	45 —	
8. *a*) Ufficiali ed impiegati in aspettativa senza assegno: chiamati a comparire come inquisiti avanti una Commissione d'inchiesta, un Consiglio di disciplina od un tribunale militare; agli arresti in fortezza od in quartiere a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per scontarvi punizioni disciplinari; ufficiali licenziati dal servizio senza assegno e trattenuti sotto le armi per scontare punizioni disciplinari ai sensi del regolamento di disciplina militare	2 —	Assegno giornaliero pel mantenimento.
b) Ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale. . . .	1 80	

Servizi o posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
9. Ufficiali ed impiegati chiamati quali testimoni presso tribunali ordinari per l'istruttoria di processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni:		
Ufficiali generali	8 —	Supplemento all' indennità giornaliera dovuta a norma delle tariffe giudiziarie.
Ufficiali superiori	5 —	
Ufficiali inferiori	3 —	
10. Professore titolare dell'accademia militare comandato fuori della residenza per far parte di Commissioni d'esame	10 —	Indennità giornaliera;
Uomini di truppa.		
11. Uomini di truppa in servizio all'estero:		
a) Carabiniere reale di qualunque grado	10 —	Soprassoldo giornaliero di servizio.
b) Maresciallo di qualunque grado	10 —	
Sergente maggiore e sergente.	8 —	
Caporale maggiore, caporale, appuntato e soldato	5 —	
c) Attendente di addetto militare all'estero	0 80	(1)
12. *a*) Telegrafisti (elettrici od ottici) o telefonisti	* 0 50	(2)
b) Guarda-fili telegrafici del genio militare o dell'artiglieria da fortezza	0 50	(2)
c) Militari addetti al servizio di commutazione presso l'ufficio telefonico centrale militare di Roma	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio
d) Comandati come *macchinisti* o *fuochisti* per il servizio delle locomotive stradali o sui piroscafi del ramo della guerra (esclusi i lagunari) o negli stabilimenti di commissariato, oppure come meccanici per l'esercizio dei motori elettrici degli stabilimenti stessi, ovvero come macchinisti negli ospedali militari per il servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfeziona	1 —	(3)
e) Uomini di truppa addetti al servizio dei trasporti in *Venezia* o come piantoni nei forti dell'*Estuario*	0 40	
f) Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare	2 —	(3)

* Il soprassoldo è raddoppiato poi telegrafisti e telefonisti che prestano servizio presso forti o stazioni *isolate*. Così pure è raddoppiato, ma per i soli mesi di luglio, agosto e settembre, per gli uomini comandati presso i *forti di Roma*.

(1) Cumulabile con la indennità di trasferta di 1ª categoria

(2) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II.

(3) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.

Servizi o posizioni speciali	Indennità che ne conseguono	
13. *a*) Macchinisti della brigata lagunari del genio:		
Maresciallo di reggimento o di brigata	2 50	Soprassoldo giornaliero di servizio (1)
Maresciallo di compagnia . . .	2 25	
Sergente maggiore e sergente .	2 —	
Caporale e soldato	1 75	
b) Fuochisti della brigata lagunari del genio:		
Caporale maggiore e caporale con 20 anni di servizio . .	2 00	Soprassoldo giornaliero di servizio (1)
con 12 anni di servizio	1 75	
con 6 anni di servizio	1 50	
con meno di 6 anni di servizio	1 25	
Soldato	1 —	
14. Militari automobilisti:		
a) Nei giorni in cui viaggiano sulle automobili:		
Sottufficiale	* 1 50	(1)
Caporale e soldato	* 1 25	(1)
b) Nei giorni di permanenza alla sede:		Soprassoldo giornaliero di servizio
Sottufficiale	0 75	
Caporale e soldato	0 50	
15. Comandati presso ufficiali od impiegati in campagna geodetica o topografica (compresi gli attendenti) . . .	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio (1)
16. *a*) Marescialli dei carabinieri comandanti di sezione, in giro d'ispezione nel perimetro della circoscrizione territoriale del proprio comando, se devono pernottare fuori della residenza .	1 50	
b) Comandati in accompagnamento di reclute, di prigionieri di guerra, d'inquisiti o di detenuti militari o per altro consimile servizio . .	1 50	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
c) Comandati isolati durante le manovre coi quadri . . .	0 40	
d) Comandati per servizi di guida a cavallo e pel servizio di corrispondenza in bicicletta	0 40	(2)
e) Comandati in accompagnamento di esplosivi	1 50	(1)
f) Comandati in servizio di guide alpine	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
g) Comandati per servizio di sorveglianza e di polizia ai lavori dei forti alpini od in altri simili servizi dei confini	1 —	(1)

* Questi soprassoldi sono raddoppiati quando i militari non possono convivere alla mensa o al rancio.

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.

(2) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono
17. *a*) Comandati come scrivani presso Commissioni per l'acquisto in Italia di cavalli di rimonta o per la rivista e la requisizione di cavalli e veicoli:		
se devono pernottare fuori della residenza	3 —	
se non devono pernottare fuori della residenza	0 50	
b) Comandati fuori della loro residenza, presso le suddette Commissioni, per lavori di fatica	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
c) Militari dei carabinieri reali comandati di scorta alle Commissioni medesime	1 50	
18. *a*) Marescialli d'alloggio dei carabinieri reali comandati fuori della loro residenza ordinaria per assistere il commissario di leva nella verificazione delle liste di leva, nell'estrazione a sorte e nel primo esame degli inscritti	3 50	
b) Uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali comandati di scorta ai commissari di leva in giro per l'estrazione a sorte	1 50	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
c) Comandati come scrivani presso consigli di leva	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio (1)
19. Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati di scorta d'onore	1 50	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
20. *a*) Sottufficiali guarda-batterie nei forti, guarda-forti, guarda-colombaie titolari, guarda-magazzini di determinati magazzini speciali di mobilitazione, guarda-magazzini del casermaggio addetti ai magazzini appositamente designati dal Ministero, guarda-stazioni, guarda-mine in servizio isolato, maestri di scherma, istruttori di ginnastica	* 0 50	(2)
		Soprassoldo giornaliero di servizio.
b) Sottufficiali guarda-batterie nei reggimenti d'artiglieria, guarda-sellerie reggimentali, guarda-parchi, guarda magazzini dei corpi, guarda-colombaie aggiunti, guarda-magazzini del casermaggio nei presidî di forza normale non inferiore ai 500 uomini	* 0 25	(3)

* Questo soprassoldo è raddoppiato, per speciale disposizione del Ministero dellguerra nei casi previsti dal regolamento, e per i maestri di scherma dopo cinque anni di servizio prestato nel loro impiego.

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.

(2) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II, e per i maestri di scherma e gl'istruttori di ginnastica, anche colle indennità stabilite dallo specchio I.

(3) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono
c) Sottufficiali addetti alle biglietterie militari	0 50	
d) Sottufficiale preposto all'ufficio di imbarco e sbarco di Golfo Aranci	1 —	Soprassoldo giornaliero di servizio
e) Sottufficiali d'artiglieria da montagna effettivi alle batterie ed agli stati maggiori dei comandi di brigata e di reggimento durante le escursioni invernali ed estive nella zona montana	0 50	(1)
21. *a*) Maresciallo d'alloggio destinato al comando di una sezione:		
in via temporanea invece dell'ufficiale assente	1 —	
in via stabile o temporanea invece dell'ufficiale mancante nell'organico della sezione.	1 50	Soprassoldo giornaliero di servizio (2).
b) Sottufficiale destinato temporaneamente al comando di una sezione invece del maresciallo d'alloggio assente o mancante.	1 50	
22. Caporali o soldati meccanici delle compagnie ciclisti (due per compagnia)	0 25	Soprassoldo giornaliero di servizio (1).
23. *a*) Aspiranti all'ammissione nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena durante l'esperimento.	0 40	
b) Uomini di truppa del personale di governo degli stabilimenti stessi, ogni qualvolta sieno comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna	0 20	Soprassoldo giornaliero di servizio.
24. *a*) Comandati in alta montagna presso ufficiali in servizio isolato, quando non possono prendere parte al rancio	1 —	(3)
b) Attendenti degli ufficiali che prestano servizio a cavallo, quando, durante le esercitazioni in alta montagna restano lontani dalle truppe, fuori della propria sede, per la custodia dei quadrupedi.	0 50	Soprassoldo giornaliero di alta montagna. (3)
c) Militari addetti alle salmerie durante le escursioni di alta montagna (tranne i maniscalchi, i sellai e gli allievi sellai)	0 10	(1)

(1) Cumulabile con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio I.

(2) Cumulabile, eventualmente, col soprassoldo stabilito dal n. 16 *a*) e con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.

(3) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.

Servizi e posizioni speciali		Indennità che ne conseguono
25. *a*) Comandati per lavori straordinari pel servizio di artiglieria e genio:		
Sottufficiale	0 07	Mercede per ogni ora di lavoro (1).
Caporale o soldato	0 05	
b) Comandati per lavori straordinari di fatica nei magazzini delle sussistenze e nei magazzini di casermaggio, esclusi gli uomini delle compagnie di sussistenza . . .	0 05	
26. *a*) Marescialli degli squadroni palafrenieri.	0 40	Soprassoldo giornaliero di servizio (2).
b) Soldati palafrenieri distaccati pel governo dei cavalli presso le scuole militari . . .	0 05	Soprassoldo giornaliero pel governo dei cavalli (1).
27. *a*) Sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad impiego civile dipendente dall'amministrazione della guerra	0 50	Soprassoldo giornaliero di servizio.
b) Comandati come ordinanze presso comandi ed uffici:		
Sottufficiale	0 50	
Caporale e soldato	0 40	
28. Sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra. . .	3 —	Retribuzione giornaliera.
29. *a*) Comandati per la repressione del contrabbando o di scorta a fondi erariali . .	0 65	Soprassoldo giornaliero di servizio (3).
b) Comandati di scorta al numerario dello Stato sulle ferrovie	1 50	(3)
c) Comandati a prestar servizio negli arsenali marittimi .	0 40	Soprassoldo giornaliero di servizio.
d) Comandati di scorta agli esattori e messi demaniali per l'esazione delle tasse .	2 —	(3)
30. *a*) Militari dei reggimenti granatieri	0 10	Supplemento all'assegno giornaliero pel vitto (4).
b) Militari delle compagnie pontieri	0 15	
c) Sottufficiali allievi della scuola magistrale militare di scherma e della scuola normale di educazione fisica .	0 20	
31. *a*) Sottufficiali delle varie armi, e uomini di truppa dei carabinieri reali ricoverati in ospedali, infermerie di presidio e stabilimenti balneari militari:		
Marescialli di qualunque grado	* 1 10	Indennità giornaliera d'ospedale.
Sergente maggiore o brigadiere	* 0 50	
Sergente o vice-brigadiere . .	* 0 30	
Appuntato dei carabinieri e carabiniere	0 20	
b) Caporali, soldati e allievi carabinieri ammessi negli stabilimenti balneari militari:		
Caporale	0 20	
Soldato ed allievo carabiniere .	0 10	
32. Invalidi del corpo invalidi e veterani	0 25	Supplemento al soldo giornaliero (1).
33. *a*) Carabinieri non raffermati con premio	0 15	Soprassoldo giornaliero (2).
b) Carabinieri non raffermati con premio dopo otto anni di servizio nell'arma	0 40	(3) Soprassoldo giornaliero. (4)
c) Carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere . .	0 25	
34. Congedati in seguito a rassegna di rimando nei casi previsti dal § 827 del regolamento sul reclutamento . .	—	Gratificazione di 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi o di un anno di assegno ordinario.
35. *a*) Per l'arresto di renitenti alla leva di terra e disertori dell'esercito e della marina	20 —	Premio per ogni arresto.
b) Per l'arresto di renitenti alla leva di mare:		
in tempo di pace	20 —	
in tempo di guerra . . .	40 —	
36. Militari non provveduti d'alloggio:		
a) nelle sedi di *Torino, Milano, Genova, Spezia, Ancona, Firenze, Roma, Maddalena, Napoli, Bari* e *Palermo*:		
se ammogliati senza prole	15 —	Indennità mensile d'alloggio (5).
id. con non più di tre figli	19 50	
se ammogliati con più di tre figli	24 —	
b) nelle altre sedi:		
se ammogliati senza prole	10 50	
id. con non più di tre figli	15 —	
id. con più di tre figli	19 50	

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio I.

(2) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II.

(3) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.

(4) Regolato come l'assegno (§§ 187 e 189 del regolamento).

* Pei sottufficiali non raffermati con premio l'indennità è accresciuta degli aumenti giornalieri di L. 0.30, dovuti, a norma dell'art. 7 della legge 19 luglio 1906, n. 372, per ogni triennio di servizio.

(1) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II.

(2) Regolato come l'assegno (§ 187 e 189 del regolamento).

(3) Regolato come l'assegno (§ 189 del regolamento).

(4) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II.

(5) Cumulabile, eventualmente, con le indennità di viaggio stabilite dagli specchi I e II e con tutti i soprassoldi stabiliti dallo specchio III.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Specchio IV.

Indennità per le spese d'ufficio.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando del:			
I corpo d'arm. Torino	2200	700	Novembre-marzo
II id. Alessandria	2000	1000	id. id.
III id. Milano	2000	600	id. id.
IV id. Genova	2000	600	id. id.
V id. Verona	2000	700	id. id.
VI id. Bologna	2200	750	id. id.
VII id. Ancona	2000	400	Novembre-febbraio
VIII id. Firenze	2000	400	id. id.
IX id. Roma	2400	300	Dicembre-febbraio
X id. Napoli	2400	300	id. id.
XI id. Bari	2000	300	id. id.
XII id. Palermo	2000	300	id. id.
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	4400	300	id. id.
Ispettorato di sanità militare	3000	600	id. id.
Comando della divisione militare di:			
Torino (1ª)	2000	700	Novembre-marzo
Novara (2ª)	1300	500	id. id.
Alessandria (3ª)	1700	700	id. id.
Cuneo (4ª)	1700	700	id. id.
Milano (5ª)	1700	500	id. id.
Brescia (6ª)	1500	500	id. id.
Piacenza (7ª)	1700	500	id. id.
Genova (8ª)	1800	400	Novembre-febbraio
Verona (9ª)	1800	800	Novembre-marzo
Padova (10ª)	1700	500	id. id.
Bologna (11ª)	1900	750	id. id.
Ravenna (12ª)	1400	500	id. id.
Ancona (13ª)	1400	400	Novembre-febbraio
Chieti (14ª)	1400	400	id. id.
Firenze (15ª)	1700	400	id. id.
Livorno (16ª)	1700	400	id. id.
Roma (17ª)	2500	400	Dicembre-febbraio
Perugia (18ª)	1500	400	Novembe-febbraio
Napoli (19ª)	2200	300	Dicembre-febbraio
Salerno (20ª)	1300	300	id. id.
Bari (21ª)	1700	300	id. id.
Catanzaro (22ª)	1300	300	id. id.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Palermo (23ª)	2000	300	Dicembre-febbraio
Messina (24ª)	1500	300	id. id.
Cagliari (25ª)	1300	300	id. id.
Ispettorato di cavalleria	1300	300	id. id.
Ispettorato generale d'artiglieria	3800 (1)	800 (1)	id. id.
Ispettorato delle costruzioni di artiglieria	2000	300	id. id.
Ispettorato d'artiglieria da campagna	1000	300	id. id.
Ispettorato d'artiglieria da costa o da fortezza	1600	300	id. id.
Direzione superiore dell'esperienze d'artiglieria	1400	500	Novembre-marzo
Ispettorato generale del genio	2700 (2)	800 (2)	Dicembre-febbraio
Ispettorato delle truppe del genio	1000	200	id. id.
Ispettorato delle costruzioni del genio	2700	500	id. id.
Ispettorato degli alpini	900	300	id. id.
Comando di brigata di fanteria o di cavalleria	400	—	Alle spese per combustibile si deve sopperire con lo assegno di cancelleria
Comando di artiglieria da campagna di:			
Milano	700	350	Novembre-marzo
Alessandria	600	350	id. id.
Verona	700	350	id. id.
Bologna	600	350	id. id.
Firenze	600	300	Novembre-febbraio
Napoli	700	200	Dicembre-febbraio
Comando di artiglieria da costa e da fortezza di:			
Torino	900	350	Novembre-marzo
Piacenza	1100	450	id. id.
Roma	1000	250	Dicembre-febbraio
Comando del genio di:			
Torino	700	350	Novembre-marzo
Genova	700	250	id. id.
Spezia	800	250	id. id.
Verona	800	300	id. id.
Roma	700	250	Dicembre-febbraio
Napoli	700	200	id. id.

(1) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di L. 2750 quale contributo per le spese della biblioteca di artiglieria e genio.

(2) Da questi assegni si preleva la quota annua complessiva di L. 2250 quale contributo per le spese della biblioteca di artiglieria e genio.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Direzione di sanità militare di:			
Torino	300	250	Novembre-marzo
Alessandria	300	250	id. id.
Milano	300	250	id. id
Genova	300	250	id. id.
Verona	300	250	id. id.
Bologna	300	250	id. id.
Ancona	300	200	Novembre-febbraio
Firenze	300	200	id. id.
Roma	300	150	Dicembre-febbraio
Napoli	300	150	id. id.
Bari	300	150	id. id.
Palermo	300	150	id. id.
Direzione di commissariato militare di:			
Torino	400	250	Novembre-marzo
Alessandria	350	250	id. id.
Milano	350	250	id. id.
Genova	400	250	id. id.
Verona	400	250	id. id.
Bologna	400	250	id. id.
Ancona	300	150	Novembre-febbraio
Firenze	400	200	id. id.
Roma	400	150	Dicembre-febbraio
Napoli	400	120	id. id.
Bari	300	120	id. id.
Palermo	350	120	id. id.
Sezione di commissariato militare di:			
Torino	450	250	Novembre-marzo
Novara	400	250	id. id.
Alessandria	450	250	id. id.
Cuneo	450	250	id. id.
Milano	450	250	id. id.
Brescia	400	250	id. id.
Genova	450	250	id. id.
Piacenza	400	250	id. id.
Verona	450	250	id. id.
Padova	450	250	id. id.
Bologna	450	250	id. id.
Ravenna	400	200	id. id.
Ancona	400	150	Novembre-febbraio

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Chieti	400	200	Novembre-febbraio
Firenze	400	200	id. id.
Livorno	400	200	id. id.
Roma	450	150	Dicembre-febbraio
Perugia	400	150	Novembre-febbraio
Napoli	450	120	Dicembre-febbraio
Caserta	450	120	id. id.
Salerno	350	120	id. id.
Bari	400	120	id. id.
Catanzaro	250	120	id. id.
Palermo	400	120	id. id.
Messina	400	120	id. id.
Cagliari	400	120	id. id.
Ufficio locale di commissariato militare di Spezia	200	120	Novembre-febbraio
Stabilimento territoriale delle sussistenze militari:			
di 1ª categoria	500	—	Pel riscaldamento il Ministero fa annualmente la assegnazione della legna occorrente.
di 2ª id.	400	—	
di 3ª id.	220	—	
Tribunale supremo di guerra e marina	5200	800	Dicembre-febbraio
Tribunale militare territoriale di:			
Torino	1100	600	Novembre-marzo
Alessandria	1000	400	id. id.
Milano	1000	600	id. id.
Piacenza (1)	1600	700	id. id.
Verona	800	700	id. id.
Venezia	1200	300	Novembre-febbraio
Ancona	900	300	id. id.
Firenze	900	400	id. id.
Roma	1000	300	Dicembre-febbraio
Napoli	1500	300	id. id.
Bari	500	250	id. id.
Palermo	600	250	id. id.
Messina	600	250	id. id.
Cagliari	300	200	id. id.

(1) Con gli assegni qui stabiliti il tribunale militare di Piacenza deve provvedere alle spese consimili per la sezione staccata a Spezia presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento (art. 2, legge 30 giugno 1870, n. 5735), alla quale passa la quota annua di L. 600 per cancelleria e L. 200 per combustibile.

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Comando di fortezza di:			
Bardenecchia	150	—	Pel riscaldamento, il Ministero fa annualmente la assegnazione della legna occorrente.
Cesana	150	—	
Moncenisio	200	—	
Fenestrello	150	—	
Exilles	150	—	
Bard	150	—	
Susa	250	150	Novembre-marzo.
Casale	100	150	id. id.
Tenda	200	200	id. id.
Vinadio	120	150	id. id.
Rocca d'Anfo	100	150	id. id.
Piacenza	100	100	id. id.
G ovo	150	100	Dicembre-febbraio
Mologno	100	100	id. id.
Altare-Vado	250	300	Novembre-febbraio
Nava	150	120	id. id.
Zuccarello	150	120	id. id.
Venezia	200	150	Novembre-marzo
Rivoli	150	150	id. id.
Peschiera	100	100	id. id.
Valcismone	100	120	id. id.
Pastrengo	100	120	id. id.
Osoppo	100	120	id. id.
Val Leogra	100	120	id. id.
Val Cadore-Cordevole	100	120	id. id.
Legnago	100	120	id. id.
Brenta (Primolano)	100	120	id. id.
Val d'Assa-Astico	100	120	id id.
Spezia	200	90	Dicembre-febbraio
Monte Argentaro	100	60	id. id.
Capua	100	60	id. id.
Gaeta	100	60	id. id.
Taranto	100	60	id. id.
Castrogiovanni	100	100	Novembre-marzo
Ufficio del comando militare del presidio della Maddalena	100	60	Novembre-febbraio
Ufficio del comando militare del presidio di Venezia	120	80	Novembre-marzo

COMANDI ED UFFICI	Assegno annuo per cancelleria	Assegno annuo per combustibile	Mesi nei quali va suddiviso l'assegno per combustibile
Bigliotteria militare di:			
Torino	60	25	Novembre-marzo
Genova	60	20	Novembre-febbraio
Bologna	60	25	Novembre-marzo
Roma	60	15	Dicembre-febbraio
Napoli	60	15	id. id.
Ufficio militare d'imbarco e di sbarco di Golfo Aranci	45	15	id. id.

Annotazioni a complemento delle tariffe.

1. Nel caso che le assegnazioni stabilite tanto per spese di cancelleria quanto per spese di riscaldamento siano riconosciute per qualche speciale circostanza assolutamente insufficienti, il Ministero ha facoltà di accrescerle caso per caso, nei limiti della somma stanziata in bilancio sotto il titolo « Somma a calcolo per le maggiori spese d'illuminazione, riscaldamento e di ufficio in alcuni luoghi speciali ».

2. Gli assegni per le spese d'ufficio degli istituti seguenti sono fisssati anno per anno con decreto Ministeriale, secondo le somme appositamente stanziate in bilancio, e sono devoluti alle rispettive amministrazioni:

Comando del corpo di stato maggiore - Istituto geografico militare - Direzioni d'artiglieria - Direzioni del genio - Sottodirezioni autonome del genio - Stabilimenti d'artiglieria e del genio - Magazzini centrali militari - Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

3. Per le spese d'ufficio alle grandi manovre è dato il rimborso delle spese a piè di lista.

4. Per le spese d'ufficio alle manovre di campagna non è fatta alcuna assegnazione, ma ai comandi di corpo d'armata e di divisione di manovra ed ai capi degli uffici dipendenti (direzioni di sanità, di commissariato ecc.) è dato rimborso di quelle effettivamente sostenute, comprese le provviste di oggetti speciali (carte topografiche, bandiere, banderuole, ecc.) destinati esclusivamente al servizio delle manovre. La spesa complessiva non deve però eccedere per ogni corpo d'armata, compresi quindi i comandi di divisione, di brigata e gli uffici dipendenti, il limite massimo di L. 600.

5. Per le spese d'ufficio alle manovre coi quadri (cancelleria, carte topografiche, affitto ed illuminazione di locali per conferenze, spese di vettura ecc.) è dato rimborso di quelle effettivamente sostenute.

6. Per i campi di divisione, per le esercitazioni di avanscoperta di cavalleria e per le manovre di campagna in Sardegna è fatta una speciale assegnazione di L. 200.

7. Ai comandi di brigata eventualmente costituiti al solo scopo di prender parte ai campi è fatta l'assegnazione di L. 50.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Specchio V.

Indennità per spese d'alloggio.

COMANDI E CARICHE	Assegno mensile
1. Capo di stato maggiore dell'esercito — Tenente generale collocato a disposizione per ispezioni — Comandante di corpo d'armata	600
2. Tutti gli altri tenenti generali ed inoltre i maggiori generali nominati comandanti di divisione militare	300
3. E nel caso in cui un maggior generale meno anziano sia stato nominato comandante di divisione, anche i maggiori generali investiti delle seguenti cariche: Sottosegretario di Stato — Direttore generale del Ministero della guerra — Ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore — Ispettore di cavalleria — Ispettore degli alpini — Ispettori di artiglieria — Ispettori del genio — Comandante della scuola di guerra — Comandante della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'Accademia militare — Comandante della scuola militare — Direttore dell'istituto geografico militare	300
4. Ispettore capo di sanità militare	200

Annotazione.

L'assegno mensile di L. 600 spetta al tenente generale collocato a disposizione per ispezioni, che abbia anzianità non inferiore al meno anziano dei comandanti di corpo d'armata: se ha anzianità minore, gli spetta l'assegno stabilito per tutti gli altri tenenti generali.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

REGOLAMENTO per le indennità eventuali del R. esercito.

NOTE PRELIMINARI

—

1. — Le indennità eventuali sono quelle dovute agli ufficiali ed agli uomini di truppa del R. esercito per uno dei seguenti motivi:

a) per viaggi di servizio;
b) per servizi o posizioni speciali;
c) per spese d'ufficio;
d) per spese d'alloggio.

2. — Il presente regolamento contiene le norme con le quali le indennità medesime devono essere corrisposte, e si divide in due parti:

Parte I. — *Indennità per viaggi di servizio:*

Titolo I. — Viaggi per servizi collettivi.
Titolo II. — Viaggi per servizi isolati.
Titolo III. — Viaggi per servizio degli ufficiali in congedo.

Parte II. — *Indennità per servizi o posizioni speciali, per spese d'ufficio o d'alloggio:*

Titolo I. — Servizi e posizioni speciali.
Titolo II. — Spese d'ufficio.
Titolo III. — Spese d'alloggio.

PARTE I

—

Indennità per viaggi di servizio
(*Specchi I e II*).

CAPO I.

Disposizioni generali

—

§ 1. — Le indennità per viaggi sono stabilite negli specchi I e II e sono dovute per quelli fatti nello esclusivo interesse del servizio. Esse comprendono:

a) le diarie personali;
b) gli assegni per il trasporto delle persone sulle ferrovie, sui laghi e sul mare;
c) l'indennità chilometrica o il rimborso delle spese di vettura per i percorsi sulle strade ordinarie;
d) gli assegni per il trasporto del bagaglio;
e) gli assegni per il trasporto dei cavalli e dei veicoli.

§ 2. — Le indennità sopra indicate, sia che spettino ai corpi, sia che si corrispondano alle persone, sono dovute pei trasferimenti definitivi fuori del presidio qualunque sia la distanza da percorrere, e pei trasferimenti temporanei che importino allontanamento dalla residenza per non meno di cinque chilometri, salvo le norme speciali che regolano i soprassoldi e le indennità nei servizi di presidio e adiacenze (art. 3 del R. decreto).

§ 3. — Le indennità sono dovute soltanto per i giorni di viaggio o di servizio effettivo e debbono perciò cessare a coloro che, per qualsiasi causa, debbono interrompere il viaggio od il servizio.

§ 4. — Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si calcolano:

a) pei viaggi in ferrovia, in base al prontuario delle distanze;
b) pei viaggi sul mare e sui laghi, in base agli itinerari delle Società di navigazione;
c) pei viaggi sulle vie ordinarie: nelle grandi distanze, in base alla carta itineraria del Regno; per i tratti fra i Comuni e i luoghi d'imbarco, in base all'apposito prontuario delle distanze;
d) per i tratti fra forte e forte, in base alle apposite tavole polimetriche.

§ 5. — Per punto di partenza o di arrivo in una città s'intende:

a) la stazione ferroviaria, se è in città o ne dista meno di un chilometro;
b) il centro abitato.

§ 6. — Le diarie personali stabilite pei differenti servizi non possono essere fra loro cumulate, nè possono essere dovute due giornate di una medesima indennità per un solo e stesso giorno.

§ 7. — Le indennità sono dovute in ragione del grado o della carica di cui le persone sono rivestite.

Sono considerati pareggiati ai comandanti di corpo d'armata il capo di stato maggiore del R. esercito ed i tenenti generali a disposizione per ispezioni, quando abbiano anzianità non inferiore al meno anziano dei comandanti di corpo d'armata.

§ 8. — L'ufficiale di prima nomina o promosso a grado superiore ha diritto alle indennità di viaggio stabilite pel nuovo grado dal giorno successivo alla data del bollettino nel quale fu pubblicato il decreto, quand'anche egli non sia ancora entrato nel godimento del nuovo stipendio.

L'ufficiale, che esercita una carica inerente a un grado superiore a quello di cui è rivestito, non ha diritto alle indennità stabilite per la carica stessa se non gli sia stata conferita con decreto Reale.

§ 9. — Gl'impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra, assimilati di rango a grado militare, pei viaggi di servizio temporaneo, esclusi quindi i trasferimenti definitivi di sede com-

pensati a norma del R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, ricevono, qualunque sia la carica di cui sono rivestiti, le indennità del grado militare cui sono assimilati.

Gl'impiegati pei quali non sia stabilita assimilazione hanno diritto, nei viaggi medesimi, alle indennità del grado

di tenente generale, se lo stipendio supera L. 10,000,
di maggior generale, id. id. L. 7000,
di colonnello, id. id. L. 5000,
di maggiore, id. id L. 3500,
di capitano, id. id. L. 2500,
di ufficiale subalterno, se lo stipendio non supera L. 2500.

Si computa a questo effetto il solo stipendio normale, esclusi gli aumenti derivanti da sessenni.

§ 10. — Sono stabiliti e regolati da speciali disposizioni:

a) le indennità pei servizi di pubblica sicurezza;

b) le indennità eventuali alle truppe in campagna;

c) i soprassoldi e le indennità speciali nei movimenti di presidio e adiacenze;

d) il trattamento degli ufficiali che prendono parte alle corse militari ed ai concorsi ippici;

e) il trattamento degli ufficiali addetti ai depositi cavalli stalloni che si recano in missione, sempre quando non siano aggregati alle Commissioni di rimonta per l'esercito;

f) il trattamento degl'impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione della guerra trasferiti da una in altra sede permanente;

g) le indennità per le famiglie degli ufficiali trasferiti di sede;

h) le indennità eventuali per il personale inferiore civile, tecnico e subalterno, dei depositi allevamento cavalli;

i) le indennità eventuali per gli operai borghesi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

TITOLO I.

Viaggi per servizi collettivi

(*Specchio I*)

CAPO II.

Disposizioni generali

§ 11. — Nei viaggi per servizi collettivi spettano le indennità fissate dallo specchio I, secondo le norme contenute nei paragrafi seguenti, oltre alla somministrazione dell'alloggio da parte dei comuni, giusta le disposizioni che la regolano.

§ 12. — Sono in servizio collettivo le truppe che si allontanano dalla residenza riunite in corpo, in riparto di corpo o in drappello, come pure gli ufficiali i quali, pur non facendo parte del corpo, del riparto di corpo o del drappello in movimento, o non avendone il comando, compiono il viaggio insieme con esso per il medesimo motivo di servizio. Sono pure considerati in servizio collettivo gli ufficiali incaricati di assistere alle manovre come giudici di campo.

§ 13. — Agli effetti del paragrafo precedente s'intende per drappello la riunione di dieci o più militari, non costituita in riparto organico e posta sotto il comando di uno di essi.

Non sono però considerati in servizio collettivo, ma in servizio isolato, anche se riuniti in drappello:

a) le reclute, nei viaggi dalle sedi dei distretti a quelle dei corpi cui sono assegnate;

b) i richiamati alle armi nei viaggi dai centri di mobilitazione alle sedi dei riparti presso cui devono prestare servizio;

c) i militari inviati presso i distretti per ricevere le reclute;

d) i militari inviati o rinviati in congedo;

e) i militari trasferiti di corpo;

f) i militari che accompagnano cavalli di rimonta dai depositi di allevamento ai reggimenti di cavalleria.

Un gruppo di soli ufficiali, anche quando siano più di dieci, non è considerato come drappello.

§ 14. — I cavalli in viaggio si considerano indrappellati, e conseguentemente in viaggio collettivo, se in numero di dieci o più anche se, per qualche speciale circostanza, il drappello debba essere scisso in due o più frazioni nel trasporto sulle ferrovie o sui piroscafi. Si considerano in viaggio isolato, se in numero minore di dieci, qualunque sia il numero degli uomini che li accompagnano.

Quando però i cavalli sono inviati in precedenza dalle sedi ordinarie nelle località dove si debbono svolgere manovre, campi, escursioni od altre consimili esercitazioni e quando, per qualsiasi causa, debbono ritornare alle sedi prima che le esercitazioni stesse siano terminate, sono considerati in viaggio collettivo anche se in numero minore di dieci.

Gli uomini che accompagnano cavalli in viaggio formano oppur no drappello indipendentemente dal numero dei cavalli, sempre quando non trattisi di cavalli di rimonta.

§ 15. — Qualunque variazione avvenga nella forza dei drappelli durante il viaggio, gli uomini continuano ad avere diritto, fino a destinazione, all'indennità che loro spettava al momento della partenza.

§ 16. — Coloro che partono il giorno precedente od il giorno successivo a quello della partenza del corpo o riparto di corpo o del drappello e che debbono valersi di identici mezzi di viaggio (ferrovie, piroscafi, vie ordinarie) sono considerati, per gli effetti amministrativi, come in viaggio con lo stesso corpo, riparto di corpo o drappello ed hanno quindi diritto alle indennità stabilite per i viaggi collettivi.

CAPO III.

Indennità di marcia.

§ 17. — L'indennità di marcia è dovuta:

a) alle truppe che viaggiano per cambio di guarnigione o di distaccamento;

b) alle truppe alle grandi manovre, alle manovre di campagna e di cavalleria ed ai campi d'istruzione;

c) alle truppe di artiglieria da costa e da fortezza alle esercitazioni di tiro con le artiglierie ed alle esercitazioni ai forti di sbarramento;

d) alle truppe alle manovre coi quadri ed alle esercitazioni di tiro ed ai drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro, quando pernottano fuori della guarnigione;

e) alle truppe in viaggio collettivo che debbano pernottare fuori della sede;

f) alle truppe in servizio collettivo alle quali, per speciali ragioni, venga concessa dal Ministero.

§ 18. — Nelle località di *alta montagna* designate dal Ministero l'indennità di marcia è pure dovuta:

a) ai drappelli che nei mesi invernali si recano a visitare, d'ordine dei comandi di divisione militare, opere, magazzini o depositi lontani e di accesso faticoso, anche se non pernottano fuori della residenza;

b) ai riparti comandati per la sorveglianza dei lavori di adattamento o di costruzione di strade, batterie, forti, fabbricati, ecc., anche se eseguiti a scopo d'istruzione, e per l'armamento dei forti o batterie, quando però non sia eseguito a solo scopo d'istruzione;

c) agli ufficiali ed uomini di truppa comandati per le esercitazioni con gli *sci*.

§ 19. — Nei viaggi per cambio di guarnigione o di distaccamento l'indennità decorre dal giorno della partenza e continua fino a tutto il giorno dell'arrivo alla nuova sede.

Negli altri casi l'indennità decorre dal giorno della partenza, continua per tutta la durata delle esercitazioni o del viaggio e cessa dal giorno seguente a quello dell'arrivo nella sede.

Quando le truppe debbono sostare in viaggio, la indennità continua anche nei primi tre giorni dopo l'arrivo nel luogo di fermata.

§ 20. — L'indennità di marcia è dovuta tanto per i viaggi sulle vie ordinarie quanto per quelli sulle ferrovie e sui laghi.

Pei viaggi sul mare è dovuta soltanto pel giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, avvertendo che, ove il viaggio si debba compiere esclusivamente per mare, è dovuta una sola giornata di indennità, anche se l'imbarco e lo sbarco abbiano luogo in giorni diversi.

§ 21 — Le truppe in quarantena a bordo sono considerate come in navigazione.

Al trattamento delle truppe in quarantena nei lazzaretti il Ministero provvede volta per volta secondo le circostanze.

Capo IV.

Indennità di accantonamento.

§ 22. — L'indennità d'accantonamento è dovuta:

a) alle truppe che debbono sostare in viaggio;

b) alle truppe distaccate in località di alta montagna o disagiate, designate dal Ministero in considerazione delle maggiori spese e dei disagi derivanti dalla permanenza in esse;

c) alle truppe alle quali, per speciali condizioni di locali o d'igiene, venga concessa dal Ministero.

§ 23. — Per le truppe che abbiano dovuto sostare in viaggio, l' indennità decorre dal quarto giorno dopo l'arrivo nel luogo di sosta e continua per quindici giorni, salvo, per il maggior tempo, una speciale autorizzazione del Ministero.

Per le truppe distaccate nelle località di alta montagna o disagiate designate dal Ministero, l'indennità continua per tutta la permanenza nel distaccamento, salvo i giorni in cui le truppe stesse hanno diritto a indennità maggiori, a norma di questo regolamento.

Per le truppe di cui all'ultimo comma del paragrafo precedente la decorrenza e la continuazione dell'indennità sarà stabilita all'atto della concessione.

§ 24. — L'indennità d'accantonamento è dovuta per i primi 30 giorni, esclusi quelli di viaggio:

a) agli ufficiali appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale (regolamento pel servizio territoriale);

b) agli ufficiali destinati precariamente fuori della loro residenza ordinaria presso truppe in sede di guarnigione o di distaccamento ordinario, quando il servizio sia durato più di 30 giorni.

§ 25. — L'indennità d'accantonamento è pure dovuta agli ufficiali dei distaccamenti che ritornano temporaneamente col proprio riparto alla sede del corpo allo scopo di prender parte alle manovre o ad altre simili esercitazioni.

Capo V.

Assegni di trasporto nei viaggi per servizi collettivi

Art. 1.

Disposizioni generali.

§ 26. — Sotto il titolo di: Assegni di trasporto nei viaggi per servizi collettivi, si comprendono:

a) il rimborso delle spese di trasporto personale sulle ferrovie, sul mare e sui laghi nella classe indicata nello specchio *I*;

b) le indennità chilometriche per il trasporto del bagaglio, secondo le tariffe dello specchio medesimo;

c) il rimborso delle spese di trasporto dei cavalli e dei veicoli sulle ferrovie, sul mare e sui laghi.

Art. 2.

Indennità chilometriche per il trasporto di bagaglio.

§ 27. — L'indennità chilometrica per il trasporto del bagaglio è di due gradi.

L'indennità di 1° grado spetta soltanto nei viaggi per cambio di guarnigione e di distaccamento ordinario.

L'indennità di 2° grado spetta, pel viaggio d'andata e per quello di ritorno, ai corpi o riparti di corpo che si recano a formare presidî temporanei o provvisori, o che si recano alle manovre, ai campi, alle esercitazioni di tiro o ad altre consimili temporanee riunioni di truppa. In questi ultimi casi l'indennità è dovuta, oltre che per l'andata e pel ritorno, anche per tutti gli altri spostamenti relativi alle manovre ed alle esercitazioni predette.

§ 28. — I corpi o riparti di corpo i quali si trovino in presidio provvisorio oppure alle manovre, ai campi, alle esercitazioni di tiro o, per altro consimile motivo, fuori della sede, se, per cambio di guarnigione o di distaccamento ordinario, non debbano più ritornare alla sede stessa, ma proseguire direttamente per la nuova, hanno diritto alla continuazione della indennità bagaglio di 2° grado per raggiungere quest'ultima ed alla differenza fra l'importo della indennità di 1° e quella di 2° grado calcolata sulla distanza fra l'antica e la nuova sede.

§ 29. — Nei movimenti ai quali partecipi un intero reggimento, sono a questo cumulativamente dovute le indennità bagaglio spettanti al comando di esso ed al comando di ciascun battaglione e di ciascuna compagnia o riparti equivalenti.

Così pure ai battaglioni, o riparti analoghi, sono dovute cumulativamente le indennità spettanti al proprio comando, e quelle dei rispettivi comandi di compagnia, squadrone o batteria.

Agli effetti di questo paragrafo gli stati maggiori di reggimento sono considerati come compagnie.

§ 30. — Il bagaglio dei comandi di brigata di fanteria e cavalleria è trasportato a carico di quello dei reggimenti dipendenti che, a giudizio del comando di brigata, si trova in condizioni di eseguire il trasporto con comodo maggiore.

§ 31. — Le indennità da corrispondersi per il trasporto del bagaglio dei depositi dei reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri, alpini, artiglieria e genio, nei casi in cui debbano eventualmente cambiare di sede, saranno determinate di volta in volta dal Ministero.

§ 32. — Con le indennità bagaglio i corpi sopperiscono alle spese di trasporto del bagaglio proprio, del bagaglio della truppa e di quello degli ufficiali, avvertendo che, per questi ultimi, il peso non deve in nessun caso oltrepassare quello a ciascuno assegnato pei movimenti isolati, secondo che al corpo spetti la indennità di 1° o quella di 2° grado.

§ 33. — Gli ufficiali che, per motivi di servizio, precedono di non più di 8 giorni il corpo o riparto in viaggio, o quelli che, dopo la partenza della truppa, rimangono alla sede non oltre 8 giorni, devono far trasportare il grosso bagaglio di loro proprietà al seguito della truppa.

§ 34. — Nei viaggi sul mare e sui laghi di Como-Lecco e d'Iseo, non sono dovute le indennità bagaglio, essendo questo, nei limiti stabiliti dalle convenzioni, trasportato gratuitamente dalle Società di navigazione.

È concesso il rimborso delle spese occorse per trasporto di bagaglio nei casi nei quali, a termini delle convenzioni, le Società di navigazione non abbiano l'obbligo del trasporto gratuito.

Art. 3.

Trasporto di cavalli.

§ 35. — I cavalli degli ufficiali nei viaggi collettivi sulle ferrovie devono essere sempre trasportati in vagone bestiame come i cavalli di truppa, senza diritto al supplemento chilometrico di cui al § 100.

§ 36. — I cavalli che cadono ammalati durante la marcia pos-

sono essere fatti trasportare per ferrovia, comprovando lo stato di infermità mediante dichiarazione dell'ufficiale veterinario, vidimata dal comandante della truppa in marcia.

Anche in questo caso i cavalli degli ufficiali devono essere trasportati in vagone bestiame, come quelli di truppa, a norma del paragrafo precedente.

§ 37. — Gli ufficiali che, per motivi di servizio, precedono il corpo o riparto in viaggio e quelli che, dopo la partenza della truppa, rimangono ancora qualche tempo alla sede, devono far trasportare i cavalli di loro proprietà al seguito della truppa.

Quando gli ufficiali medesimi debbano nel frattempo servirsi di cavalli, possono trattenerne uno, ma con diritto, per questo, soltanto al rimborso del prezzo di trasporto fino a destinazione, escluso il supplemento chilometrico di cui al § 100.

§ 38. — Di regola, nei viaggi per ferrovia le bardature ed i foraggi debbono essere caricati nello stesso vagone dei cavalli, ma accertandone e dichiarandone il peso, come è prescritto dal regolamento pei trasporti militari. Solo quando manchi lo spazio, i foraggi e le bardature sono spediti a parte, in due separate spedizioni, chiedendo l'uso esclusivo del vagone soltanto nel caso in cui sia assolutamente necessario.

TITOLO II.

Viaggi per servizi isolati

—

(Specchio II).

Capo VI.

Disposizioni generali

—

§ 39. — Nei viaggi per servizi isolati spettano le indennità fissate dallo specchio II, giusta le norme contenute nei paragrafi seguenti.

§ 40. — Gli ufficiali sono in viaggio isolato quando, per motivi di servizio, vengono a trovarsi fuori della residenza ordinaria senza accompagnamento di truppa costituita in regolare riparto o in drappello, a norma del § 13.

§ 41. — Anche quando non concorrano le predette circostanze sono tuttavia considerati in servizio isolato:

a) gli ufficiali generali incaricati della direzione delle grandi manovre ed i loro ufficiali d'ordinanza;

b) gli ufficiali delle case militari di S. M. il Re e dei RR. principi quando seguono le Reali Persone in servizi d'indole militare;

c) gli ufficiali comandati alle manovre coi quadri, nei viaggi per recarsi sul luogo di radunata e per ritornare alla sede.

§ 42. — Gli ufficiali che si recano fuori della residenza ordinaria presso truppe in servizio collettivo per ispezionare, dirigere o presenziare esercitazioni o comunque a prestar servizio presso le truppe stesse, sono considerati in servizio isolato per il solo viaggio di andata e ritorno, quando non lo compiano insieme con la truppa: durante la permanenza presso di questa ricevono il trattamento per essa stabilito.

§ 43. — Gli uomini di truppa sono in viaggio isolato quando, per motivi di servizio, vengono a trovarsi fuori della residenza ordinaria senza essere costituiti in regolare riparto o in drappello, a norma del § 13.

Anche quando non concorrano le predette circostanze, sono considerati in servizio isolato gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali che si recano dalle sedi delle stazioni a quelle dei comandi superiori per costituire riparti destinati alle manovre o ad altre consimili eventuali riunioni di truppa.

§ 44. — Gli ufficiali o gli uomini di truppa in viaggio isolato devono sempre seguire la via - di terra o di mare - che richiede minore spesa, tenuto conto sia delle diarie personali dovute a norma dei paragrafi seguenti che delle spese di trasporto necessarie.

Capo VII.

Indennità di trasferta

—

Art. 1.

Diritto all'indennità di trasferta.

§ 45. — L'indennità di trasferta è di due categorie:

Spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei servizi che importano trasferimento definitivo o richiedono pernottamento fuori della residenza ordinaria.

Spetta l'indennità di trasferta di 2ª categoria pei servizi pei quali, fuori dei casi contemplati nel comma precedente, si debbano percorrere distanze non minori di dieci chilometri tra l'andata e il ritorno.

Pei movimenti di presidio e adiacenze la indennità di trasferta spetta secondo le norme stabilite dal decreto ministeriale che fissa le relative indennità (art. 3 del R. decreto).

Però pei movimenti di presidio in alta montagna (ispezioni alle guardie, visite mediche o veterinarie, visite a derrate, a materiali od a locali, ecc.), la indennità di trasferta è sempre dovuta secondo le norme ordinarie contenute nel primo e secondo comma di questo paragrafo.

Art. 2.

Computo della indennità di trasferta.

§ 46. — L'indennità di trasferta di 1ª categoria è dovuta per i giorni di viaggio strettamente necessari, tenuto conto dei mezzi di trasporto di cui si può usufruire e degli orari, a meno che cause comprovate di forza maggiore giustifichino il ritardo.

§ 47. — Nei viaggi sulle ferrovie è dovuta una giornata d'indennità di trasferta per ogni periodo di 18 ore di percorso comprese le fermate indispensabili conseguenti dagli orari.

Le frazioni eccedenti le 18 ore, qualunque ne sia la durata, danno-diritto ad un'altra giornata d'indennità.

§ 48. — Nei viaggi che si compiono esclusivamente per mare è dovuta una sola giornata d'indennità di trasferta, qualunque sia il numero dei giorni di navigazione.

Nei viaggi che si compiono parte per terra e parte per mare l'indennità di trasferta è dovuta pel giorno dell'imbarco e per quello dello sbarco, fermo il divieto del cumulo di due indennità nello stesso giorno.

§ 49. — Nei viaggi sulle vie ordinarie, se trattasi di trasferimenti definitivi, è dovuta una giornata d'indennità di trasferta per ogni percorso di 15 chilometri, trascurando la frazione finale se inferiore a 5 chilometri, e computandola, in caso diverso, come un percorso completo di 15 chilometri.

Se trattasi di trasferimenti temporanei, l'indennità di trasferta è dovuta in ragione dei giorni effettivamente impiegati valendosi dei mezzi più celeri ed economici di cui comunemente si servono i viaggiatori ordinari.

Art. 3.

Servizi pei quali l'indennità di trasferta è dovuta per un certo numero di giorni, oltre quelli di viaggio.

§ 50. — Per le assenze dalla sede ordinaria inerenti a servizi isolati, la cui durata sia prestabilita o presunta minore di 90 giorni (esclusi quelli di viaggio), l'indennità di trasferta di 1ª categoria è dovuta pei giorni di viaggio e anche pei primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea.

Lo stesso trattamento spetta agli ufficiali destinati precariamente fuori della loro residenza ordinaria presso truppe in sede di guarnigione o di distaccamento ordinario, quando il servizio sia durato non più di 30 giorni.

§ 51. Nei cambi di guarnigione o di distaccamento, gli ufficiali che, per motivi di servizio, precedono di oltre un giorno la truppa alla nuova sede, ricevono l'indennità di trasferta di 1ª categoria

pei giorni di viaggio o pei primi tre giorni di permanenza nella sede stessa, sempre quando durante questi non sopraggiunga la truppa.

Quelli invece che, in eguali circostanze, si debbono trattenere nella sede dalla quale la truppa cui appartengono sia partita, hanno diritto alla predetta indennità solo pei giorni di viaggio per raggiungere la nuova sede.

§ 52. — Gli ufficiali che precedono di oltre un giorno la truppa ai campi o alle manovre ricevono l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio o per quelli di permanenza al campo prima dell'arrivo della truppa.

Quelli che, allo scioglimento dei campi e delle manovre, rimangono sul luogo in servizio isolato, hanno diritto all'indennità medesima dal giorno della partenza della truppa fino a tutto quello in cui ritornano alla sede.

§ 53. — Gli ufficiali che, in previsione della destinazione definitiva in un'altra sede, vi sono preventivamente comandati d'ordine dell'autorità superiore, non hanno diritto all'indennità di trasferta di 1ª categoria per i primi 15 giorni di residenza nella sede stessa.

§ 54. — Agli ufficiali che compiono viaggi di giro, cioè viaggi che richiedono più di due successive traslocazioni da un luogo ad un altro a brevi intervalli (compresa l'andata e il ritorno nella sede ordinaria), è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio, ed anche pei primi 10 giorni di permanenza in ciascuna località.

Quando l'ufficiale, nel corso del viaggio, debba tornare una o più volte nelle stesse sedi già visitate, pel computo dei 10 giorni nei quali l'indennità è dovuta, vanno cumulati i giorni della permanenza precedente con quelli delle successive se fra esse vi sia un intervallo di non oltre 5 giorni.

§ 55. — Trascorsi i giorni pei quali è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria, a norma dei paragrafi precedenti, il Ministero, quando lo richiedono circostanze eccezionali, potrà concedere di volta in volta, per un determinato numero di giorni, la indennità di trasferta di 2ª categoria.

§ 56. — Agli ufficiali che si recano presso reparti stanziati in località designate di alta montagna per eseguire ispezioni, sorvegliare esercitazioni o comunque a prestarvi servizio temporaneo è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e anche pei primi 10 giorni di permanenza presso i reparti suddetti. Dopo, spetta loro lo stesso trattamento stabilito per le truppe.

§ 57. — Agli ufficiali comandati ai corsi ferroviari di stazione ed ai corsi di tappa fuori della residenza ordinaria, spetta l' indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio e pei primi 10 giorni di permanenza in ciascuna località e l'indennità di trasferta di 2ª categoria pei successivi giorni di permanenza nella località stessa.

Agli ufficiali destinati ai corsi ferroviari di stazione ed ai corsi di tappa nel luogo stesso della loro residenza spetta invece la indennità di trasferta di 1ª categoria nei giorni in cui debbono pernottare fuori della residenza, e quella di 2ª categoria nei giorni in cui se ne debbono allontanare ritornandovi nello stesso giorno.

§ 58. — Se l'ufficiale che presta servizio in una sede temporanea e che abbia perciò percepito per il prescritto numero di giorni o stia percependo l'indennità di trasferta di 1ª categoria, a norma dei paragrafi precedenti, deve, per circostanze impreviste e sopravvenute, interrompere la sua permanenza nella sede stessa per meno di 10 giorni, il periodo precedente alla interruzione va congiunto col periodo susseguente agli effetti del computo della indennità di trasferta, e il trattamento dell' ufficiale resta perciò inalterato come se la interruzione non fosse avvenuta.

Se l'ufficiale che presta servizio in una sede temporanea, rimap che spiri il termine fino al quale ha diritto a percepire l'indennità di trasferta di 1ª categoria per il soggiorno nella sede stessa a norma dei paragrafi precedenti, se ne deve allontanare per motivi di servizio ritornandovi nello stesso giorno, conserva l'indennità di trasferta di 1ª categoria pel giorno medesimo, ma non acquista il diritto a quella di 2ª e il giorno predetto va computato in quelli pei quali è dovuto il trattamento speciale, come se la breve assenza dalla sede temporanea non si fosse verificata.

Art. 4.

Servizi pei quali l'indennità di trasferta è dovuta per tutta la durata.

§ 59. — Pei seguenti servizi è dovuta l'indennità di trasferta di 1ª o di 2ª categoria, a norma del § 45, per tutta la durata dell'assenza dalla sede ordinaria:

a) lavori geodetici e topografici per conto dell'Istituto geografico militare;

b) acquisto di puledri pei depositi allevamento cavalli;

c) rivista, requisizione e precettazione di cavalli o di veicoli pel servizio militare;

d) viaggi d'istruzione di cavalleria;

e) far parte di Commissioni composte di funzionari dipendenti da altri Ministeri, esclusi i consigli di leva;

f) far parte di Commissioni nominate dal comando superiore delle truppe o dal comando della divisione militare territoriale per l'accertamento e la liquidazione dei danni recati dalle truppe a proprietà private durante le manovre od altre esercitazioni.

§ 60. — In alta montagna l'indennità di trasferta di 1ª categoria è dovuta per tutta la durata del servizio:

a) agli ufficiali d'artiglieria e del genio comandati isolatamente per la sorveglianza dei lavori di adattamento o costruzione di strade, batterie, forti, fabbricati, ecc., anche se eseguiti a scopo d'istruzione, e per l'armamento dei forti o batterie quando non sia eseguito a solo scopo d'istruzione;

b) agli ufficiali degli stati maggiori di battaglione alpini o di brigata d'artiglieria durante il periodo delle escursioni di compagnia, invernali e primaverili, e durante il primo periodo delle grandi escursioni;

c) agli ufficiali degli stati maggiori di reggimento alpini o d'artiglieria durante le escursioni di compagnia, invernali e primaverili, e durante il 1° e 2° periodo delle grandi escursioni.

Art. 5.

Servizi d'istituto dell'arma dei carabinieri reali.

§ 61. — Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali che si recano a visitare i dipendenti comandi per ragioni di disciplina; a verificare reati o ad accertare avvenimenti di qualsiasi specie che richiedano la loro presenza; a sorvegliare i servizi dei propri subordinati od a prenderne la direzione; ad assumere informazioni ordinate da autorità militari o civili oppure ad assistere queste nelle loro investigazioni od inchieste, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie e sui piroscafi, alla indennità di trasferta di 2ª categoria, per tutta la durata del servizio.

Questa indennità è dovuta tanto agli ufficiali che compiono i servizi preindicati nella circoscrizione del rispettivo comando diretto, quanto a quelli che li eseguono fuori della circoscrizione.

Quando, per compiere i servizi predetti, gli ufficiali debbono percorrere non meno di 20 chilometri di via ordinaria fra il viaggio di andata e quello di ritorno, anche se compiuti in giorni diversi, è dovuta la indennità chilometrica a norma dello specchio II, anche quando, per esigenze di servizio, debbano seguire le strade ordinarie nei luoghi ove esistono ferrovie o tramvie.

§ 62. — Gli ufficiali dell' arma stessa comandati fuori della residenza ordinaria per sostituire temporaneamente in un comando altri ufficiali hanno diritto al trattamento stabilito dal § 50.

Però durante i primi 15 giorni di permanenza nella sede tem-

poranea ricevono l'indennità di trasferta di 2ª categoria, invece di quella di 1ª categoria, quando abbiano l'alloggio gratuito a carico dello Stato, della Provincia o del Comune.

Art. 6.

Permanenza nei lazzaretti.

§ 63. — L'ufficiale in viaggio isolato, che, a causa di quarantena, sia ricoverato in un lazzaretto, conserva la indennità di trasferta di 1ª categoria anche durante la permanenza in questo, fino a tutto il giorno in cui è lasciato in libertà o riprende imbarco.

Quando la quarantena si sconta sulle navi continua invece all'ufficiale il trattamento di bordo.

Per gli ufficiali, i quali, perchè provenienti da luoghi infetti o sospetti, siano tenuti in osservazione in località designate, e pel personale militare e civile addetto al servizio dei lazzaretti militari, il Ministero determinerà volta per volta il trattamento speciale.

Art. 7.

Viaggi considerati come di servizio.

§ 64. — Sono considerati in viaggio per ragioni di servizio e perciò hanno diritto all'indennità di trasferta di 1ª categoria pei giorni di viaggio ed agli assegni di trasporto stabiliti dallo specchio II:

a) gli ufficiali di nuova nomina, che raggiungono il corpo cui sono stati assegnati;

b) gli ufficiali collocati in disponibilità o in aspettativa non per motivi di famiglia, che si recano al domicilio eletto;

c) gli ufficiali richiamati dalla disponibilità o da qualunque specie di aspettativa, che raggiungono la sede del corpo cui sono stati assegnati;

d) gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, che si recano al domicilio eletto;

e) gli ufficiali richiamati alla sede di servizio, con disposizioni speciali motivate, prima che sia trascorsa la metà della licenza ottenuta, esclusi i richiami dalle brevi licenze e quelli per servizi già previsti all'atto della partenza dell'ufficiale;

f) gli ufficiali che si recano in ospedali o stabilimenti balneari militari, quando vi siano ammessi per infermità incontrate per causa di servizio o quando si siano ammalati durante le manovre o altre consimili esercitazioni;

g) gli ufficiali che si recano a scontare fuori della sede ordinaria gli arresti o il confino.

§ 65. — Oltre al trattamento stabilito nel paragrafo precedente hanno diritto alla indennità di trasferta di 1ª categoria pei primi 15 giorni di permanenza nella sede temporanea:

a) gli ufficiali chiamati a comparire avanti a Consigli o Commissioni di disciplina, a Commissioni d'inchiesta o tribunali militari, come pure avanti a preture o tribunali civili delegati da tribunali militari, ovvero, in seguito ad autorizzazione ministeriale, avanti alla Corte dei conti per giudizi su fatti amministrativi o contabili;

b) gli ufficiali che si recano presso autorità sanitarie militari o Consigli d'amministrazione, per subirvi, d'ordine superiore, visita sanitaria per il collocamento in aspettativa, a riposo, in riforma ecc. a meno che non sieno ricoverati in ospedali, nel qual caso hanno diritto al solo trattamento stabilito dal paragrafo precedente.

§ 66. — Agli ufficiali collocati in disponibilità o in aspettativa non per motivi di famiglia, a quelli collocati in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma, il trattamento di cui al § 64 deve essere corrisposto solo quando abbiano raggiunto il domicilio eletto.

§ 67. — Gli ufficiali che al momento del collocamento in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio sono rimasti nella sede di servizio e perciò non hanno percepito indennità di viaggio, conservano il diritto a tali indennità pel trasferimento al domicilio eletto all'atto del collocamento a riposo.

§ 68. — Gli ufficiali collocati a riposo o in riforma perdono il diritto alle indennità di viaggio per raggiungere il domicilio eletto dopo un anno dalla data del loro collocamento nell'anzidetta posizione.

§ 69. — Nei casi di richiamo dalla licenza sono dovute le indennità di viaggio soltanto se questo sia avvenuto come conseguenza esclusiva ed immediata dell'ordine di richiamo.

In questi casi le indennità, per gli ufficiali in licenza nel Regno, vanno computate dal luogo di licenza dichiarato all'atto della partenza o da quello dichiarato successivamente nelle forme regolamentari, purchè prima dell'ordine di richiamo; per gli ufficiali in licenza all'estero, dalla frontiera o dal porto di sbarco.

§ 70. — Non sono dovute indennità di viaggio:

a) all'ufficiale richiamato dalla licenza per scontare una punizione disciplinare;

b) all'ufficiale che ritorna in licenza dopo esserne stato richiamato per motivi di servizio.

Però se l'ufficiale sia stato richiamato per compiere un servizio in luogo diverso dalla sua residenza ordinaria, ha diritto alle indennità di viaggio pel ritorno dal luogo dove ha prestato servizio al luogo di licenza.

§ 71. — Gli ufficiali che si recano a scontare la pena del carcere o della reclusione militare, o che, scontata la pena, raggiungono la nuova destinazione o il domicilio eletto, hanno diritto al solo rimborso del trasporto personale nei posti competenti al grado, e alla indennità di 2° grado pel trasporto del bagaglio.

Quelli condannati alla reclusione militare che non conservino il grado di ufficiale, ricevono, per recarsi al domicilio eletto, la indennità di trasferta di 1ª categoria da soldato, e il rimborso del trasporto personale in posti di 3ª classe.

§ 72. — Agli ufficiali dimissionati, revocati, rimossi o destituiti non spettano indennità di viaggio per recarsi al domicilio eletto.

Però agli ufficiali revocati sono rilasciati all'atto in cui partono dalla loro residenza, gli scontrini per compiere il viaggio a tariffa militare nella classe corrispondente al grado.

Gli ufficiali rimossi, che rispetto agli obblighi di leva ritornano soldati, hanno diritto alle indennità di viaggio da soldati.

§ 73. — I sottufficiali e gli allievi delle scuole militari nominati sottotenenti, e i sottotenenti allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio promossi tenenti, hanno diritto alle indennità fissate pel nuovo grado, quand'anche raggiungano la sede cui sono stati destinati prima della decorrenza del nuovo stipendio.

Le indennità vanno computate dalla sede del corpo o della scuola oppure dalla sede di licenza, se l'ufficiale si trova in questa posizione.

§ 74. — L'ufficiale che, mentre si trova in licenza, è trasferito di sede ha diritto alle indennità di viaggio dal luogo di licenza, preventivamente dichiarate nelle forme regolamentari, alla nuova sede, avvertendo che l'importo non deve mai superare quello che sarebbe spettato all'ufficiale medesimo per trasferirsi direttamente dall'una all'altra sede.

L'ufficiale che, mentre si trova in licenza, è collocato in disponibilità od in aspettativa non per motivi di famiglia, oppure in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma, conserva in ogni caso il diritto alle indennità di viaggio dalla sua sede di servizio al domicilio eletto.

L'ufficiale che si trova in licenza quando il corpo o riparto cui appartiene cambia di sede, non ha diritto alle indennità di viaggio per raggiungere la nuova residenza, ma soltanto al rimborso del trasporto del bagaglio e dei cavalli di servizio lasciati nella sede precedente.

§ 75. — L'ufficiale di nuova nomina o trasferito di corpo o richiamato dalla disponibilità o dall'aspettativa, che ottiene una licenza prima di raggiungere la sede assegnatagli, conserva il

diritto alle indennità che gli sarebbero spettate pel viaggio dalla precedente alla nuova residenza.

L'ufficiale comandato temporaneamente fuori della sede ordinaria, se ottiene una licenza prima di ritornarvi, conserva il diritto alle indennità di viaggio, computate dalla sede temporanea.

Capo VIII.

Assegni di trasporto nei viaggi per servizi isolati

Art. 1.

Disposizioni generali.

§ 76. — Sotto il titolo di: Assegni di trasporto nei viaggi per servizi isolati, si comprendono:

a) il rimborso delle spese di trasporto personale sulle ferrovie, sul mare e sui laghi, nella classe indicata dallo specchio II;

b) l'indennità chilometrica per i viaggi sulle vie ordinarie o il rimborso delle spese di vettura;

c) il rimborso delle spese di trasporto del bagaglio, nella quantità fissata dallo specchio predetto;

d) il rimborso delle spese di trasporto dei cavalli di servizio sulle ferrovie, sul mare e sui laghi;

e) il rimborso delle spese di trasporto sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie quando congiungono località non collegate fra loro da linee delle grandi reti, oppure quando il percorso della linea secondaria o tramviaria sia più breve ed economico di quello della linea principale.

§ 77. — Il computo degli assegni di trasporto è fatto in base alle tariffe militari o concordate, quando esistono; in caso diverso, è fatto secondo le tariffe ordinarie.

Quando, per necessità di servizio, l'ufficiale deve anche per brevi percorsi viaggiare sui treni diretti o direttissimi, il computo è fatto in base al prezzo minimo stabilito dal regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, salvo che non risulti più economico valersi dei biglietti a tariffa ordinaria.

In ogni caso, insieme col prezzo di tariffa è rimborsata anche la tassa di bollo pagata dall'ufficiale per ogni biglietto di viaggio o bolletta di spedizione statagli rilasciata.

Art. 2.

Trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi.

§ 78. — Gli ufficiali inferiori ricevono il rimborso delle spese di trasporto personale in posti di 1ª classe, quando accompagnano, per motivi di servizio, ufficiali generali o superiori, o viaggiano, per servizio comune, insieme con funzionari civili che abbiano diritto al trasporto in prima classe.

§ 79. — Gli ufficiali in missione all'estero hanno diritto per l'intero viaggio di andata e di ritorno al trasporto personale in 1ª classe sulle ferrovie e sul mare, oltre il rimborso delle spese di vettura pei percorsi sulle strade ordinarie.

Agli ufficiali destinati in qualità di addetti militari all'estero è pure dovuto il rimborso delle spese di trasporto personale in 1ª classe della moglie e dei figli ed, eventualmente, di una nutrice, pel viaggio di andata e per quello di ritorno per fine di missione.

§ 80. — Agli ufficiali generali è concesso pure il rimborso delle spese incontrate pel trasporto personale di un attendente o di un domestico nei posti assegnati agli uomini di truppa.

Art. 3.

Indennità chilometrica pei viaggi sulle vie ordinarie.

§ 81. — L'indennità chilometrica pei viaggi sulle vie ordinarie è stabilita a complemento della indennità di trasferta, per le maggiori spese che occorrono quando le distanze non possono essere percorse in ferrovia, tramvia o piroscafo, ed è dovuta esclusivamente nei casi nei quali spettano le indennità di trasferta, ancorchè l'ufficiale si serva di cavalli propri.

§ 82. — Gli ufficiali cui spetta il rimborso delle spese di vettura e che vi rinunziano, acquistano il diritto alla indennità chilometrica.

§ 83. — Gli ufficiali in campagna geodetica o topografica per conto dell'Istituto geografico militare, in servizio di rimonta o in servizio di rivista, requisizione o precettazione di quadrupedi o veicoli, hanno diritto alla indennità chilometrica soltanto pel viaggio per recarsi sul luogo delle operazioni e per ritornare alla sede.

§ 84. — L'indennità chilometrica non è dovuta:

a) agli ufficiali che, a norma dei paragrafi seguenti, ricevono il rimborso delle spese di vettura;

b) agli ufficiali che viaggiano nella vettura dell'ufficiale generale cui sono addetti e che accompagnano;

c) agli ufficiali cui sono forniti i mezzi di trasporto;

d) agli ufficiali che compiono i servizi indicati nel § 60;

e) agli ufficiali di stanza nei forti e nei presidî di alta montagna che si recano a compiere ispezioni alle guardie, visite mediche o veterinarie, visite alle derrate, a materiali od a locali, ecc, od a compiere qualunque altro servizio.

Art. 4.

Rimborso delle spese di vettura.

§ 85. — Il rimborso delle spese di vettura è ammesso esclusivamente pei servizi che si devono compiere fuori della residenza ordinaria, ed è dovuto:

a) agli ufficiali generali;

b) agli ufficiali in campagna geodetica o topografica per conto dell'istituto geografico militare, in servizio di rimonta o in servizio di rivista, requisizione o precettazione di quadrupedi o veicoli, pei viaggi nella zona delle operazioni;

c) agli ufficiali comandati a fare la ricognizione dei terreni sui quali si debbano svolgere manovre, campi od altre consimili esercitazioni;

d) al personale della giustizia militare, nei viaggi inerenti alla istruzione di processi penali.

§ 86. — Il Ministero potrà concedere agli ufficiali il rimborso delle spese di vettura anche per servizi nell'interno dei presidî, quando circostanze urgenti od eccezionali di servizio giustifichino la spesa.

§ 87. — Pei viaggi nei luoghi che non possono essere percorsi da vetture, è concesso agli ufficiali di cui al § 85 il rimborso delle spese incontrate pel trasporto personale e del bagaglio mediante nolo di cavalcature, portatori, conducenti e simili.

§ 88. — In nessun caso è dovuto il rimborso delle spese di vettura o di trasporto del bagaglio pei percorsi dall'interno delle città alle rispettive stazioni ferroviarie o viceversa, salvo che le stazioni distino più di un chilometro.

Art. 5.

Assegni pel trasporto del bagaglio.

§ 89. — L'assegno pel trasporto del bagaglio è di due gradi, corrispondenti alla diversa quantità, in chilogrammi, stabilita dallo specchio II.

§ 90. — L'assegno di 1° grado è dovuto:

a) agli ufficiali trasferiti di sede;

b) agli ufficiali comandati fuori della residenza ordinaria per un periodo di tempo maggiore di 90 giorni consecutivi;

c) agli ufficiali di nuova nomina, che raggiungono il corpo cui sono stati assegnati;

d) agli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa non per motivi di famiglia, che si recano al domicilio eletto;

e) agli ufficiali richiamati dalla disponibilità o da qualunque specie di aspettativa, che raggiungono la sede del corpo cui sono stati assegnati;

f) agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, che si recano al domicilio eletto;

g) agli ufficiali comandati ai corsi di equitazione di campagna, qualunque ne sia la durata.

§ 91. — L'assegno di 2° grado è dovuto in tutti i viaggi per motivi di servizio non indicati nel paragrafo precedente, esclusi i viaggi di andata e ritorno nello stesso giorno.

§ 92. — I generali d'esercito, il capo di stato maggiore dell'esercito ed i comandanti di corpo d'armata e di divisione militare od assimilati hanno pure diritto al rimborso della spesa incontrata pel trasporto di una vettura o di un'automobile di loro proprietà, quando ricevono l'assegno di 1° grado a norma del § 90.

§ 93. — Nei viaggi sulle ferrovie l'assegno per trasporto del bagaglio non è mai rimborsato in somma inferiore alla tassa minima per spedizione stabilita dal regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

§ 94. — Pei viaggi sul mare e sui laghi di Como-Lecco e d'Iseo non è dovuto assegno pel bagaglio, essendo questo trasportato gratuitamente dalle società di navigazione.

Art. 6.

Trasporto di cavalli.

§ 95. — Il rimborso delle spese di trasporto dei cavalli di servizio sulle ferrovie, sul mare e sui laghi è dovuto:

a) agli ufficiali trasferiti di sede;

b) agli ufficiali comandati fuori della residenza ordinaria per disimpegnare servizi, nei quali sia indispensabile servirsi del cavallo;

c) agli ufficiali ai quali in seguito a nuova nomina, a trasferimento di corpo e a richiamo in servizio effettivo sia fatto l'obbligo di tenere cavalli di servizio o di tenerne in numero maggiore di quello cui prima avevano diritto e se ne provvedano prima di raggiungere la sede cui sono stati assegnati, purchè i cavalli siano poi riconosciuti di servizio. Il rimborso è dovuto soltanto per un percorso non superiore alla distanza fra l'antica sede di servizio o di licenza o di aspettativa alla nuova sede.

§ 96. — Agli ufficiali collocati in disponibilità od in aspettativa, che conservano il diritto a razioni foraggio, spetta il rimborso delle spese pel trasporto di due cavalli fino al domicilio eletto, se ufficiali generali, e di un cavallo solo, se ufficiali superiori o inferiori.

§ 97. — Le spese pel trasporto dei cavalli di agevolezza dalla sede di distribuzione alla residenza dell'ufficiale, e, in caso di restituzione, da quest'ultima alla sede di distribuzione, sono a carico dell'ufficiale acquirente, a meno che nel cavallo si sia manifestato un vizio redibitorio, nel quale caso è concesso il rimborso delle spese pel trasporto del cavallo restituito dalla sede di distribuzione alla residenza dell'ufficiale e pel ritorno.

§ 98. — Entro i limiti di tempo nel quale spettano le razioni foraggio l'ufficiale trasferito di sede o che cambia di posizione, resti o pur no in servizio effettivo, conserva, per i cavalli posseduti, il diritto al rimborso delle spese per il trasporto dall'antica alla nuova sede di servizio o al domicilio eletto.

§ 99. — Le spese da rimborsare sono computate in base alle tariffe militari e in ragione dei cavalli di servizio, iscritti a ruolo con diritto a razione foraggio, effettivamente trasportati sulle ferrovie o sui piroscafi, tanto se appartenenti all'ufficiale, quanto se concessigli in uso dall'amministrazione.

§ 100. — Nei viaggi sulle ferrovie i cavalli degli ufficiali possono essere trasportati in vagone scuderia o in carro bestiame, avvertendo che devono essere fatti viaggiare insieme in uno stesso vagone o carro i cavalli di proprietà dell'ufficiale e quelli di truppa concessigli in uso.

Per gli uni e per gli altri se viaggiano in carro bestiame, l'ufficiale, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ha diritto ad un supplemento di quattro centesimi per ogni cavallo trasportato e per ogni chilometro percorso.

§ 101. — Non è dovuto alcun rimborso di spesa pel trasporto dei foraggi per la durata del viaggio, delle bardature e degli oggetti di scuderia, essendo questo trasporto fatto gratuitamente insieme coi cavalli, nei limiti di peso stabiliti dal regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie.

CAPO IX.

Indennità agli uomini di truppa in viaggio per servizi isolati

—

§ 102. — Spettano le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto a carico dello Stato:

a) agli uomini di truppa in viaggio per uno dei servizi compensati con soprassoldi stabiliti dallo specchio III;

b) agli uomini di truppa dei carabinieri reali, che si recano alle sedi dei comandi superiori per costituire riparti destinati alle manovre o ad altre consimili eventuali riunioni di truppa, e che dopo lo scioglimento dei riparti, ritornano alle rispettive stazioni;

c) agli uomini di truppa che accompagnano cavalli di rimonta dai depositi di allevamento alle sedi dei reggimenti cui i cavalli sono destinati;

d) ai sottufficiali richiamati dalla licenza, per motivi di servizio, prima che sia trascorsa la metà della licenza, se questa non superava i 60 giorni, ovvero prima che siano trascorsi 30 giorni, se la licenza superava i 60;

e) agli iscritti di leva riformati o dichiarati rivedibili che, in applicazione dell'art. 85 della legge sul reclutamento e del § 433 del relativo regolamento, e per ordine del Ministero della guerra, si recano presso un altro Consiglio di leva per essere sottoposti ad una seconda visita;

f) agli uomini di truppa già ufficiali rimossi dal grado od usciti dalla reclusione, che si recano al domicilio eletto (§§ 71 e 72).

In ogni altro caso le indennità di trasferta e gli assegni di trasporto spettanti agli uomini di truppa devono essere imputati alla massa generale, salvo il disposto dal paragrafo seguente.

§ 103. — Gli uomini di truppa in servizio all'estero hanno diritto, pel viaggio di andata e ritorno, a carico dello Stato, al rimborso delle spese di trasporto personale sulle ferrovie e sul mare in posti di 2ª classe, compreso il vitto di bordo, al rimborso delle spese effettivamente incontrate pel trasporto del bagaglio e al rimborso delle spese di vettura nei viaggi sulle strade ordinarie.

§ 104. — Per sopperire alle spese di viaggio degli uomini di truppa incorporati nell'esercito, richiamati alle armi ed inviati in congedo, è assegnata ai corpi l'indennità fissa stabilita dallo specchio II.

TITOLO III.

—

CAPO X.

Viaggi di servizio degli ufficiali in congedo.

—

§ 105. — Gli ufficiali in congedo quando sono in servizio sotto le armi hanno diritto alle medesime indennità di viaggio stabilite per gli ufficiali di pari grado dell'esercito permanente, osservate le medesime norme, quand'anche, per qualsiasi motivo, non ricevano assegni fissi.

§ 106. — Gli ufficiali in congedo richiamati in servizio hanno diritto alle indennità (diarie personali e assegni di trasporto) stabilite dallo specchio II pel viaggio dal luogo di domicilio, dichiarato preventivamente nelle debite forme, alla sede nella quale devono prestare servizio e pel ritorno nel luogo di domicilio medesimo.

Se all'atto del richiamo l'ufficiale non si trova nel luogo di do-

micilio, o se, all'atto dell'invio in congedo, intende recarsi in una località diversa da quella di domicilio, le indennità gli sono computate in base al viaggio effettivamente compiuto o che deve effettivamente compiere, avvertendo però che la somma da pagare all'ufficiale non deve mai superare quella che gli sarebbe spettata per trasferirsi direttamente dal domicilio alla sede di servizio e viceversa.

Se l'ufficiale in congedo è domiciliato all'estero, le indennità pel viaggio d'andata e di ritorno sono computate dalla frontiera o dal porto di sbarco.

§ 107. — L'ufficiale richiamato in servizio, il quale dichiara di cambiare domicilio durante il servizio stesso o all'atto del rinvio il domicilio può ottenere le indennità di viaggio per raggiungere ciale non deve ma...nte eletto, ma la somma da pagare all'ufficiale ritorno al domicilio precedente quella che gli sarebbe spettata pel

§ 108. — Gli ufficiali collocati in poraneamente richiamati in servizio con ausiliaria e contemeleggere domicilio all'atto del loro rinvio in congedo facoltà di camento a riposo. ...llo-

§ 109. — Gli ufficiali in congedo richiamati in servizio hanno diritto all'assegno pel trasporto del bagaglio di 2° grado.

Tuttavia ricevono l'assegno di 1° grado:

a) gli ufficiali richiamati per un periodo di tempo maggiore di 90 giorni;

b) i sottotenenti di complemento chiamati a prestare il servizio di prima nomina.

§ 110. — Gli ufficiali in congedo che, richiamati in servizio, devono prestare servizio a cavallo o sono provvisti di cavalli propri, hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto dei cavalli medesimi secondo le tariffe militari, nei limiti del numero delle razioni foraggio assegnate agli ufficiali di pari grado ed arma dell'esercito permanente.

Il rimborso sarà concesso dopo che i cavalli saranno stati riconosciuti di servizio.

§ 111. — Agli ufficiali in congedo chiamati in qualità di testimoni avanti a tribunali militari, Commissioni di inchiesta, Consigli o Commissioni di disciplina, mentre non si trovano in servizio, spettano le indennità di viaggio stabilite dallo specchio II se la testimonianza verte su fatti relativi all'esercizio delle funzioni proprie della loro qualità di ufficiali; in caso diverso, è dovuto il solo trattamento stabilito dalla tariffa penale pei testimoni ordinari.

Le indennità di viaggio spettano pure agli ufficiali chiamati come inquisiti o per scontare punizioni disciplinari.

§ 112. — Non sono dovute le indennità di viaggio:

a) agli ufficiali in congedo che abbiano chiesto e ottenuto di prestare servizio in una sede diversa da quella già stata loro assegnata;

b) agli ufficiali rinviati in congedo per interessi privati e non perchè sia terminato il periodo stabilito di permanenza sotto le armi;

c) agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari o balneari.

§ 113. — Per tutti gli effetti della concessione e del computo delle indennità di viaggio, il luogo nel quale l'ufficiale in congedo è stato chiamato a prestare servizio viene a costituire la residenza ordinaria di esso.

Per quanto breve e temporaneo possa essere il servizio che l'ufficiale è chiamato a prestare nella residenza medesima, non è mai dovuta l'indennità di trasferta pei giorni di permanenza in essa.

§ 114. — L'ufficiale in congedo che, all'atto della presentazione al corpo o riparto presso il quale è stato chiamato, riceve l'ordine di recarsi a prestar servizio in una sede diversa, ha diritto all'indennità di trasferta di 1ª categoria soltanto pei giorni di viaggio effettivo.

§ 115. — L'ufficiale in congedo, richiamato in servizio in una determinata sede, ma con l'obbligo di recarsi prima in altra località per compiervi operazioni preliminari, come per ricevere uomini e costituire unità tattiche, ha diritto all'indennità di trasferta di 1ª categoria pei primi 15 giorni impiegati nelle operazioni stesse.

§ 116. — Gli ufficiali in congedo chiamati a prestare il giuramento, a subire esami d'idoneità per l'avanzamento o per conseguire la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente e quelli invitati a presentarsi ad un ospedale militare per essere prosciolti definitivamente dagli obblighi di servizio per ragioni di salute, ed i cittadini aspiranti alla nomina di sottotenente nella milizia territoriale, chiamati presso un corpo od istituto militare fuori della loro residenza per dar prova della loro attitudine all'esercizio del grado cui aspirano (esclusi gli esami di coltura generale), hanno diritto:

a) al rimborso delle spese di trasporto personale sulle ferrovie e sui piroscafi in posti di 2ª classe a tariffa militare;

b) alla indennità chilometrica pei percorsi sulle vie ordinarie.

PARTE II.

Indennità per spese servizi o posizioni speciali, d'alloggio

(*Specchi III, IV*)

TITOLO I.

Servizi e posizioni speciali

(*Specchio III*)

Capo XI.

Disposizioni generali

§ 117. — Le indennità assegnate agli ufficiali ed impiegati dallo specchio III per servizi o posizioni speciali possono essere cumulate con le indennità di viaggio dovute a norma degli specchi I e II, salvo le eccezioni espressamente stabilite in questo regolamento.

§ 118. — I soprassoldi assegnati agli uomini di truppa dallo specchio III per servizi o posizioni speciali sono cumulabili col soldo, ma non possono essere cumulati fra loro nè con le indennità di viaggio dovute a norma degli specchi I e II, salvo le eccezioni stabilite dallo specchio III medesimo.

§ 119. — I soprassoldi sono corrisposti pei soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati, e perciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli uomini di truppa non possono, per qualsiasi motivo, attendere ai servizi medesimi.

Però, i soprassoldi stabiliti dai nn. 13 *a*) e *b*), 20 *a*), *b*), *c*), e *d*), 27 *a*) e *b*), 32 e 36, quando i militari cui sono dovuti sieno ammalati, possono essere corrisposti alla moglie od ai figli conviventi ed a carico.

§ 120. — Le indennità ed i soprassoldi determinati in una somma fissa mensile sono computati a giornate, calcolando tutti i mesi come se fossero di 30 giorni.

Capo XII.

Servizi e posizioni speciali degli ufficiali ed impiegati in servizio attivo

Art. 1.

Servizi all'estero.

§ 121. — Indennità per servizi all'estero. — Sotto il titolo di: Indennità per servizi all'estero, si comprendono:

a) l'indennità di missione all'estero;

b) l'indennità di primo impianto per gli addetti militari all'estero;

c) l'indennità per spese di rappresentanza, dovuta agli addetti medesimi;

d) il supplemento alla razione foraggio, dovuto agli stessi addetti, per ogni cavallo tenuto all'estero;

e) le indennità pei viaggi compiuti all'estero dagli addetti militari nell'interesse del servizio.

Le predette indennità sono tutte cumulabili tra loro. L'indennità di missione esclude il diritto all'indennità di trasferta stabilita dallo specchio II.

§ 122. — Indennità di missione. — L'indennità di missione (n. 1-a) è dovuta agli addetti militari presso le ambasciate e le legazioni all'estero ed agli ufficiali inviati all'estero per servizio, a questi ultimi oltre il rimborso delle piccole spese inerenti all'adempimento del loro incarico.

Decorre dal giorno della partenza per l'estero e continua fino a tutto quello del ritorno nella residenza ordinaria, esclusi i giorni passati in navigazione. Per gli addetti militari l'indennità continua anche durante il soggiorno in Italia per servizio o per licenza non superiore a 60 giorni.

Agli ufficiali che si recano presso stazioni ferroviarie internazionali di confine, poste in territorio estero, la ind[illegible] pei giorni sione non è dovuta pei giorni di viaggio. [illegible] di permanenza nelle stazioni medesime.

§ 123. — Indennità di [illegible] all'atto della nomina, agli ufficiali destinati addetti militari all'estero, per provvedere al[illegible] di abiti, oggetti di corredo personale, ecc.; al trasporto del bagaglio e dei mobili, e in genere a tutte le spese inerenti al [illegible] istallamento nella capitale estera, compreso l'impianto dell'ufficio, ove occorra. — L'indennità di primo impianto (n. 1-b) [illegible]

§ 124. — Indennità per spese di rappresentanza. — L'indennità per spese di rappresentanza (n. 1-c) è dovuta agli ufficiali addetti militari all'estero ed è corrisposta a rate mensili scadute.

Con questa indennità gli ufficiali devono provvedere:

a) alle spese di affitto, riscaldamento ed illuminazione dei locali d'ufficio;

b) alle spese di cancelleria, posta e telegrafo, abbonamento giornali, acquisto di carte o pubblicazioni necessarie al proprio ufficio;

c) alle spese di vettura;

d) alle spese di traduzioni di documenti necessarie al proprio ufficio e di studio di lingue estere;

e) alle spese per domestici, ecc.;

f) a tutte le spese richieste dalla posizione in cui l'ufficiale si trova e dall'indole delle sue mansioni.

§ 125. — Supplemento alla razione foraggio. — Il supplemento giornaliero alla razione foraggio (n. 1-d) è dovuto per ogni cavallo che ciascun addetto militare sia autorizzato a tenere all'estero.

§ 126. — Indennità per viaggi all'estero. — Agli ufficiali addetti militari all'estero, oltre le indennità di cui ai paragrafi precedenti, è dovuto, volta per volta, rimborso delle seguenti spese, quando viaggiano all'estero per ragioni di servizio:

a) spese di trasporto personale, del bagaglio e di facchinaggio;

b) spese pel trasporto del cavallo, quando debbano attendere ad incarichi che ne richiedano l'uso;

c) spese per l'alloggio;

d) spese di viaggio, alloggio e vitto dell'attendente e di un domestico, quando l'ufficiale abbia dovuto necessariamente condurlo seco.

A qualsiasi altra spesa l'addetto militare deve provvedere con la indennità di rappresentanza assegnata dal paragrafo precedente.

Art. 2.

Spese di rappresentanza alle manovre.

§ 127. — Il direttore superiore delle grandi manovre e i comandanti di corpo d'armata di manovra hanno diritto al rimborso a piè di lista (n. 2) delle spese di rappresentanza loro occorse, dal giorno susseguente all'arrivo delle truppe al campo fino a tutto il giorno in cui le truppe partono per le rispettive sedi.

§ 128. — Al comandante di corpo d'armata direttore o comandante delle truppe alle manovre od ai campi è dato rimborso a piè di lista soltanto delle spese effettivamente sostenute in caso di ricevimento di ufficiali esteri invitati od in missione, od in circostanze analoghe.

§ 129. — Gli ufficiali conviventi alla mensa degli ufficiali generali indicati nel § 127, devono versare alla mensa stessa le quote d'indennità di marcia che loro spettano, il cui importo complessivo deve perciò essere dedotto dalla spesa [illegible] a piè di [illegible] trata per la mensa e della quale si domand[illegible] lista.

[illegible]ennità di residenza.

[illegible] L'indennità di residenza (n. 3-a e b) è dovuta agli [illegible]ciali che abbiano residenza stabile o temporanea, per ragioni di servizio o d'istruzione, nelle città per le quali è stabilita.

§ 131. — L'indennità di residenza decorre dal giorno susseguente all'arrivo degli ufficiali nelle città per le quali è dovuta.

Per l'ufficiale che vi sia destinato in seguito a nuova nomina, a promozione od a richiamo in servizio effettivo, l'indennità decorre dal giorno in cui entra nel diritto allo stipendio o all'aumento di stipendio, quando sia posteriore al giorno dell'arrivo.

§ 132. — L'indennità di residenza cessa dal giorno successivo a quello della partenza dell'ufficiale dalla città nella quale vi ha diritto.

Per gli ufficiali inviati in licenza straordinaria con lo stipendio ridotto o sospeso; per quelli collocati in aspettativa o in disponibilità, oppure in posizione ausiliaria, in congedo provvisorio, in riforma od a riposo e per quelli dimissionati, revocati dall'impiego o rimossi dal grado, l'indennità di residenza cessa dal giorno in cui perdono il diritto agli assegni di attività di servizio, quando sia anteriore al giorno della partenza.

Gli ufficiali in attesa di giudizio, disertori, contumaci, condannati al confino, al carcere o alla reclusione militare e quelli che senza giustificate cause non raggiungono il loro posto o se ne assentano perdono l'indennità di residenza insieme con gli assegni di servizio effettivo.

§ 133. — L'indennità di residenza continua per sessanta giorni dopo la partenza:

a) agli ufficiali che si recano alle esercitazioni;

b) agli ufficiali che vanno in licenza, salvo il caso di licenza straordinaria con lo stipendio ridotto o sospeso;

c) agli ufficiali comandati temporaneamente fuori della sede;

d) agli ufficiali che si recano in distaccamento eventuale.

Se nel corso delle predette assenze l'ufficiale è trasferito di sede, l'indennità gli continua soltanto per quindici giorni successivi a quello in cui ha ricevuto partecipazione ufficiale del trasferimento.

Se il corpo o riparto cui l'ufficiale appartiene cambia di sede, l'indennità continua soltanto fino a tutto il giorno della partenza del corpo o riparto per la nuova sede.

Se l'ufficiale viene comunque a cessare dal servizio effettivo, la indennità continua per *quindici* giorni dopo la partecipazione del provvedimento, salvo che nel frattempo gli cessino gli assegni di attività di servizio, coi quali, in tal caso, deve pure cessare la indennità.

§ 134. — Nei casi di trasferimento, sia definitivo sia temporaneo, fra due città nelle quali l'ufficiale abbia ugualmente diritto alle indennità di residenza, ma in differente misura, la indennità maggiore decorre, cessa e continua con norme analoghe a quelle stabilite nei paragrafi precedenti.

§ 135. — Agli ufficiali che cessano comunque dal servizio effet-

fettivo e che, per ritardata partecipazione del provvedimento o per giustificati interessi dell'amministrazione, vengano trattenuti in servizio oltre la data dalla quale devono cessare gli assegni di attività di servizio, è dovuta anche l'indennità di residenza sino al giorno in cui vengono lasciati in libertà.

§ 136. — Gli ufficiali richiamati temporaneamente dalla disponibilità o dall'aspettativa, per determinati servizi, in una delle città per le quali è stabilita l'indennità di residenza, devono ricevere anche questa indennità dal giorno in cui si presentano in servizio sino a tutto quello in cui sono rimessi in libertà.

§ 137. — L'indennità di residenza non è dovuta:

a) agli ufficiali che ricevono l'alloggio gratuito o il corrispondente compenso in contanti;

b) agli ufficiali comandati fuori della sede nella quale l'indennità sia dovuta, o che vi siano richiamati per scontare una punizione.

§ 138. — Non è consentito il cumulo della indennità di residenza con la indennità di trasferta di 1ª categoria spettante per il temporaneo soggiorno nella medesima sede (capo VII).

Art. 4.

Indennità per la prima provvista di cavalli.

§ 139. — L'indennità per la prima provvista di cavalli (n. 4) è dovuta ai sottotenenti di nuova nomina, provenienti dai sottufficiali, sempre quando siano destinati presso corpi o riparti nei quali sia obbligatorio avere cavalli di servizio.

L'indennità è dovuta all'ufficiale all'atto dell'acquisto del cavallo, purchè non siano trascorsi sei mesi dalla data del decreto di nomina.

§ 140. — L'indennità è richiesta direttamente al Ministero dal corpo cui l'ufficiale è assegnato, corredando la richiesta con una dichiarazione del Consiglio d'amministrazione che attesti il diritto dell'ufficiale.

§ 141. — L'indennità è pagata mediante mandato diretto intestato all'ufficiale.

Agli ufficiali dei carabinieri reali l'indennità è invece corrisposta dalla legione, in seguito ad autorizzazione del Ministero.

§ 142. — Se l'ufficiale di nuova nomina si provvede di cavalli mediante anticipazione totale o parziale del prezzo, ottenuta dallo Stato, oppure acquista cavalli di agevolezza direttamente dall'Amministrazione militare, l'indennità è versata a sconto del debito così incontrato verso il conto rimonta.

Se acquista cavalli vincolati d'agevolezza ceduti gli da altri ufficiali può disporre di quella parte della indennità che è necessaria al pagamento della differenza di prezzo agli ufficiali cedenti, lasciando la quota rimanente a sconto del residuo debito verso il conto rimonta, che si è venuto ad assumere accettando la cessione di cavalli.

§ 143. — L'indennità per la prima provvista di cavalli non è dovuta:

a) ai sottotenenti provenienti dagli allievi delle scuole militari, che al termine del corso siano stati nominati sergenti in attesa della nomina ad ufficiale;

b) ai sottotenenti provenienti dai sottufficiali dei carabinieri reali a cavallo;

c) ai sottotenenti destinati presso direzioni od uffici di artiglieria o del genio o presso riparti dei reggimenti d'artiglieria o del genio nei quali non sia richiesto l'uso del cavallo.

A questi ultimi però il diritto alla indennità è conservato eccezionalmente per tre anni dalla data del decreto di nomina, pel caso che, entro questo limite, siano trasferiti in riparti nei quali debbano far uso del cavallo.

Art. 5.

Indennità per la perdita di cavalli.

§ 144. — L'indennità per la perdita di cavalli (n. 5) è dovuta all'ufficiale che, per cause dirette di servizio, abbia perduto un cavallo di sua proprietà iscritto nel registro dei cavalli di servizio.

Il diritto al risarcimento deve esser fatto valere nel termine perentorio di tre mesi, computabili dalla data del fatto che causò la perdita.

§ 145. — Il diritto al risarcimento deve essere provato e le cause dirette di servizio cui è dovuta la perdita del cavallo devono esser fatte constare mediante apposita dichiarazione rilasciata dall'ufficiale di maggiore grado o più anziano presente al fatto, e, in mancanza di ufficiali presenti, in base a deposizioni di testimoni autenticate dal comandante del corpo.

Quando la perdita sia dovuta ad eventi di viaggio sulle ferrovie o sul mare, la dichiarazione deve essere rilasciata dal comandante delle truppe in viaggio o, in caso diverso, dal capo del convoglio ferroviario o dal capitano del piroscafo.

In conseguenza non è valida la sola dichiarazione fatta dallo stesso ufficiale proprietario del cavallo, tranne che la perdita sia avvenuta in tali circostanze che le cause dirette di servizio risultino evidenti ed inoppugnabili, nel qual caso basta la sola dichiarazione del proprietario e dei testimoni eventualmente presenti al fatto.

§ 146. — La dichiarazione, autenticata dal Consiglio d'amministrazione del corpo cui l'ufficiale proprietario appartiene, deve essere trasmessa al Ministero coi seguenti documenti:

a) atto deliberativo, che contenga il parere del Consiglio d'amministrazione e indichi il prezzo d'acquisto, l'età o gli anni di servizio del cavallo perduto;

b) dichiarazione del Consiglio d'amministrazione, la quale faccia constare in modo non dubbio, che il valore del cavallo non aveva subìto deprezzamento per altre cause all'infuori di quelle inerenti al servizio;

c) una succinta relazione veterinaria della malattia o della lesione col reperto di autopsia, nei casi di morte; oppure la proposta di abbattimento con la relativa attestazione veterinaria, quando il cavallo si sia dovuto abbattere in seguito a fratture incurabili.

§ 147. — Agli effetti del computo della indennità il prezzo d'acquisto è desunto:

a) pei cavalli d'agevolezza, dal conto rimonta;

b) pei cavalli acquistati dal commercio mediante anticipazione totale o parziale del denaro, dal valore attribuito dal Consiglio di amministrazione al cavallo quando gli fu presentato per la concessione della anticipazione;

c) pei cavalli acquistati dagli ufficiali con mezzi propri, dal valore che dal Consiglio d'amministrazione fu appositamente a quest'uopo attribuito al cavallo, quando gli fu presentato per la concessione della anticipazione.

§ 148. — L'indennità è pagata mediante mandato diretto intestato all'ufficiale.

Agli ufficiali dei carabinieri reali l'indennità è invece corrisposta dalla legione, in seguito ad autorizzazione del Ministero.

§ 149. — Quando l'indennità è dovuta per cavalli non morti nè abbattuti, ma soltanto resi inabili al servizio da sella per malattia incontrata in servizio, dallo importo si dovrà detrarre il valore commerciale di vendita che possono ancora avere i cavalli medesimi.

§ 150. — L'ufficiale che ha perduto il cavallo e si trova in debito verso il conto rimonta deve versare l'importo della indennità nella cassa del corpo, che lo accredita al conto rimonta fino alla concorrenza del debito.

Art. 6.

Indennità di servizio agli ufficiali degli alpini, delle batterie da montagna e della brigata lagunari.

§ 151. — L'indennità mensile di servizio stabilita dal n. 6-*a*) è dovuta agli ufficiali dei reggimenti alpini e delle batterie d'artiglie-

ria da montagna ed agli ufficiali medici e veterinari effettivi ai corpi e riparti stessi.

§ 152. — L'indennità mensile di servizio stabilita dal n. 6-*b*) è dovuta agli ufficiali della brigata lagunari del genio.

§ 153. — Le indennità mensili decorrono dal giorno susseguente alla presentazione dell'ufficiale al corpo o riparto.

Per gli ufficiali assegnati ai corpi o riparti medesimi in seguito a nuova nomina, a promozione, o a richiamo in servizio effettivo, le indennità decorrono dal giorno in cui l'ufficiale entra nel diritto allo stipendio o all'aumento di stipendio, quando sia posteriore al giorno della presentazione.

§ 154. — Le indennità cessano dal giorno susseguente a quello in cui gli ufficiali lasciano il servizio presso il corpo o riparto.

§ 155. — Le indennità non sono dovute:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria con stipendio ridotto o sospeso;

b) agli ufficiali detenuti in attesa di giudizio o agli arresti in fortezza;

c) agli ufficiali contabili effettivi ai corpi o riparti preindicati;

d) agli ufficiali effettivi ai corpi o riparti medesimi comandati per determinazione ministeriale a un servizio estraneo;

e agli ufficiali semplicemente comandati presso i corpi o riparti stessi.

Art. 7.

Indennità estiva agli ufficiali ed impiegati dei depositi allevamento cavalli.

§ 156. — L'indennità mensile estiva (n. 7) è dovuta agli ufficiali e agli impiegati effettivi o comandati presso i depositi di allevamento cavalli di Persano (compresa la sezione di Paternò), Grosseto e Foaorva, dal 16 giugno a tutto il 15 settembre.

§ 157. — L'indennità medesima non è dovuta:

a) agli ufficiali in licenza straordinaria con stipendio ridotto o sospeso;

b) agli ufficiali detenuti in attesa di giudizio o agli arresti in fortezza;

c) agli impiegati ai quali, per qualsiasi motivo, sia stato ridotto o sospeso lo stipendio;

d) agli ufficiali ed agli impiegati comandati presso i depositi suddetti pei giorni in cui percepiscono l'indennità di trasferta di 1ª categoria in conseguenza del temporaneo soggiorno.

Art. 8.

Assegno di mantenimento ad ufficiali ed impiegati senza assegno.

§ 158. — L'assegno giornaliero pel mantenimento, stabilito dal n. 8-*a*, è dovuto:

a) agli ufficiali ed agli impiegati in aspettativa senza assegno, chiamati a comparire come inquisiti avanti a Commissioni d'inchiesta, Consigli o Commissioni di disciplina o tribunali militari, pei giorni in cui devono restare a disposizione dell'autorità militare;

b) agli ufficiali senza assegno, agli arresti in fortezza od in quartiere a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per scontare punizioni disciplinari, pei giorni nei quali durano gli arresti;

c) agli ufficiali licenziati dal servizio senza assegno e trattenuti sotto le armi per scontare punizioni disciplinari, dal giorno in cui cessa lo stipendio fino a tutto quello in cui vengono lasciati in libertà.

§ 159. — L'assegno giornaliero pel mantenimento stabilito dal n. 8-*b* è dovuto:

a) agli ufficiali condannati al carcere militare od alla reclusione militare, dal giorno successivo a quello in cui la sentenza di condanna è passata in giudicato fino a tutto quello della liberazione o della traduzione in uno stabilimento penale comune;

b) agli ufficiali in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna in contumacia, dal giorno successivo a quello della presentazione o dello arresto fino a tutto quello in cui sono lasciati in libertà, oppure la sentenza pronunciata nel secondo giudizio è passata in giudicato.

§ 160. — Se nei casi indicati nei paragrafi precedenti, l'ufficiale è ricoverato per malattia in un ospedale od in un'infermeria militare, l'assegno giornaliero pel mantenimento è dovuto allo stabilimento nel quale l'ufficiale è ricoverato.

Art. 9.

Supplemento all'indennità di testimonianza.

§ 161. — Il supplemento all'indennità ordinaria di testimonianza (n. 9) è dovuto invece dell'indennità di viaggio agli ufficiali ed agli impiegati citati a comparire in giudizi civili o penali avanti ai tribunali ordinari, fuori della sede di servizio, per essere sentiti quali testimoni intorno a fatti relativi all'esercizio delle funzioni proprie della loro qualità di ufficiali o d'impiegati.

La domanda del supplemento dev'essere corredata del certificato della corrispondente indennità ordinaria di testimonianza, percepita su apposita richiesta fatta all'autorità giudiziaria a cura dell'ufficiale od impiegato medesimo prima di essere lasciato in libertà.

§ 162. — Il supplemento d'indennità è dovuto dal giorno della partenza fino a tutto quello del ritorno nella sede di servizio.

Art. 10.

Indennità al professore dell'Accademia comandato fuori della sede a far parte di Commissioni d'esame.

§ 163. — L'indennità giornaliera stabilita dal n. 10 è dovuta, invece delle indennità di viaggio, al professore dell'Accademia militare comandato fuori della sede a far parte di Commissioni d'esame.

Decorre dal giorno della partenza e continua fino a tutto quello del ritorno nella residenza ordinaria.

CAPO XIII.

Servizi e posizioni speciali degli ufficiali in congedo

§ 164. — Gli ufficiali in congedo, chiamati a prestar servizio in una città per la quale è assegnata a norma dello specchio III la indennità di residenza, hanno diritto a questa indennità soltanto nel caso che non risiedano nella città medesima e ciò risulti da dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza.

§ 165. — Gli ufficiali in congedo dei reggimenti alpini, dell'artiglieria da montagna e della brigata lagunari del genio, quando sono richiamati presso i corpi o riparti predetti a prestare il servizio proprio ed esclusivo di quelle specialità, hanno diritto alla indennità mensile di servizio stabilita rispettivamente nel n. 6-*a* e *b*) dello specchio III.

§ 166. — Gli ufficiali in congedo hanno diritto agli assegni giornalieri pel mantenimento, stabiliti dal n. 8 *a*) e *b*) dello specchio III, ogni qualvolta vengono a trovarsi nei casi pei quali gli assegni medesimi sono dovuti agli ufficiali in servizio attivo permanente, sempre quando non abbiano diritto ad assegni fissi e continuativi a carico dello Stato, in dipendenza d'una causa qualsiasi.

§ 167. — Gli ufficiali in congedo citati a comparire in giudizi civili o penali avanti ai tribunali ordinari fuori della sede di servizio o del domicilio di congedo, per essere sentiti quali testimoni intorno a fatti relativi all'esercizio delle funzioni proprie della loro qualità di ufficiali, hanno diritto al supplemento alla indennità di testimonianza stabilita dal n. 9 dello specchio III.

CAPO XIV.

Servizi e posizioni speciali degli uomini di truppa

§ 168. — Servizi all'estero. — Il soprassoldo giornaliero sta-

bilito dal n. 11 *a*) *b*) e *c*) è dovuto agli uomini di truppa inviati per servizio all'estero.

Decorre dal giorno della partenza per l'estero e continua fino a tutto quello del ritorno nella sede ordinaria, esclusi i giorni passati in navigazione.

Però agli uomini di truppa inviati presso stazioni ferroviarie internazionali di confine, poste in territorio estero, il soprassoldo non spetta pei giorni di viaggio, ma soltanto per quelli di permanenza nelle stazioni medesime.

§ 169. — Telegrafisti, telefonisti e guarda-fili. — Il soprassoldo pei militari telegrafisti telefonisti e guarda-fili telegrafici (n. 12 *a* e *b*) è dovuto ai militari di qualsiasi arma addetti ai predetti servizi, purchè abbiano seguito gli appositi corsi d'istruzione.

Questo soprassoldo non è dovuto quando il servizio è compiuto al solo scopo di esercitazione o d'istruzione.

Pei militari telegrafisti e telefonisti che prestano servizio presso forti o stazioni isolate, il soprassoldo è raddoppiato, purchè non possano effettivamente convivere al rancio in comune con qualche drappello di truppa.

§ 170. — Macchinisti, fuochisti o meccanici negli stabilimenti delle sussistenze. — Il soprassoldo pei militari macchinisti e fuochisti e per quelli comandati come meccanici per il funzionamento dei motori elettrici negli stabilimenti delle sussistenze n. 12 *d*) è dovuto anche quando il servizio sia compiuto al solo scopo d'esercitazione o d'istruzione.

Per aver diritto a questo soprassoldo occorre che i militari siano forniti della patente di abilitazione allo speciale servizio cui sono addetti.

§ 171. — Comandati in accompagnamento di reclute, detenuti, ecc. — Il soprassoldo ai militari comandati in accompagnamento di reclute o di prigionieri di guerra o in traduzione d'inquisiti o di detenuti militari (n. 16 *b*) è dovuto dal giorno della partenza fino a tutto quello in cui fanno la consegna degli individui accompagnati o tradotti.

§ 172. — Comandati isolati durante le manovre coi quadri. — Il soprassoldo pei militari comandati isolati durante le manovre coi quadri (n. 16 *c*) è dovuto sempre quando i militari predetti debbano pernottare fuori della residenza e non possano convivere al rancio insieme con riparti di truppa.

Nelle medesime circostanze, il soprassoldo è dovuto anche agli attendenti che seguono gli ufficiali alle manovre coi quadri.

§ 173. — Servizi di guida a cavallo e di corrispondenza in bicicletta. — Il soprassoldo pei servizi di guida a cavallo e di corrispondenza in bicicletta (n. 16-*d*) è dovuto, di regola, pei servizi che si svolgono fuori del presidio.

Tuttavia può essere corrisposto anche ai ciclisti che fanno servizio nell'interno del presidio, quando, per adempiere al loro incarico, non possono convivere al rancio in comune.

§ 174. — Comandati in accompagnamento di esplosivi. — Il soprassoldo pei militari comandati in accompagnamento di esplosivi (n. 16-*e*) è dovuto pei soli trasporti che si eseguiscono secondo le norme e con le prescrizioni indicate nell'allegato *D* al regolamento sul servizio territoriale, esclusi quelli fatti nell'interno dei presidî, delle cinte fortificate o dei campi di esercitazioni per l'ordinario movimento degli esplosivi.

Questo soprassoldo decorre dal giorno della partenza fino a tutto quello in cui i militari fanno la consegna del convoglio di esplosivi.

Il soprassoldo non è dovuto:

a) pel ritorno dei militari alla propria sede;

b) pei giorni passati in navigazione con diritto al trattamento di bordo.

§ 175. — Comandati in servizio di guide alpine. — Il soprassoldo ai militari comandati in servizio di guide alpine (n. 16 *f*) è dovuto agli uomini di truppa dei reggimenti alpini, staccati dai loro riparti per servire di guida ad ufficiali isolati, ad autorità di passaggio od a riparti di truppa non pratici dei luoghi, esclusi i servizi durante le esercitazioni ordinarie dei riparti alpini.

§ 176. — Servizi di confine. — Il soprassoldo pei servizi di confine (n. 16-*g*) è dovuto soltanto pei giorni in cui i militari non possono convivere al rancio insieme con riparti di truppa.

Questa condizione non è richiesta pei militari dell'arma dei carabinieri reali.

§ 177. — Scrivani presso Consigli di leva. — Il soprassoldo ai militari comandati come scrivani presso Consigli di leva (n. 18-*c*) è dovuto anche se i militari stessi non si debbano assentare dalla residenza ordinaria, e continua per tutto il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio.

§ 178. — Guarda batterie nei forti, guarda forti, guarda colombaie, guarda magazzini, ecc. — Il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 20 *a*) è dovuto ai sottufficiali nominati ad uno degli impieghi ivi indicati, con determinazione del Ministero o del comando del corpo d'armata.

Il soprassoldo è raddoppiato pei sottufficiali che prestano servizio in determinate località designate dal Ministero come disagiate, perchè lontane dall'abitato o poco accessibili o per il servizio speciale che vi si richiede.

Pei sottufficiali maestri di scherma il soprassoldo è raddoppiato dopo cinque anni di servizio nel loro impiego, compreso il tempo nel quale abbiano prestato servizio in attesa della nomina.

Il soprassoldo è invariabile per gl'istruttori di ginnastica.

§ 179. — Guarda batterie nei reggimenti, guarda sellerie, guarda parchi, guarda magazzini dei corpi, ecc. — Il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito dal n. 20 *b*) è dovuto ai sottufficiali investiti, con determinazione del comandante del corpo, di uno degli impieghi speciali ivi indicati, quando siano previsti dalle tabelle graduali e numeriche di formazione dell'esercito.

Il soprassoldo medesimo è dovuto anche ai sottufficiali incaricati di esercitare uno degli impieghi medesimi, quando non abbiano potuto esserne nominati titolari per difetto di anzianità.

I sottufficiali guarda-magazzino non possono cumulare questo soprassoldo col soprassoldo fisso stabilito dalla tabella IX, lettera *d*, annessa alla legge sugli assegni.

§ 180. — Marescialli d'alloggio destinati al comando di una sezione. — Il soprassoldo ai marescialli d'alloggio destinati al comando di una sezione invece di un ufficiale (n. 21 *a*) è dato a compenso delle maggiori spese cui vanno incontro nei viaggi per visitare le stazioni dipendenti e per verificare reati.

Nel maggior soprassoldo assegnato ai marescialli preposti al comando di una sezione in via stabile o temporanea, invece dell'ufficiale mancante nell'organico della sezione, è compreso pure il rimborso delle spese d'ufficio.

§ 181. — Servizi di artiglieria e genio. — La mercede ai comandati per lavori straordinari inerenti al servizio d'artiglieria e genio (n. 25-*a*) è corrisposta secondo le norme speciali contenute nei regolamenti per i servizi di artiglieria e del genio, ed in ogni caso non è dovuta quando il servizio sia compiuto al solo scopo di esercitazione od istruzione.

Hanno pure diritto a questa mercede gli uomini di truppa impiegati in lavori inerenti al minuto mantenimento dei locali delle caserme.

§ 182. — Lavori di fatica. — La mercede ai militari comandati per lavori di fatica nei magazzini delle sussistenze (n. 25-*b*) è dovuta agli uomini di truppa richiesti dai magazzini stessi o dagli uffici di commissariato militare per prestare determinati servizi di fatica, in via temporanea, esclusi gli uomini delle compagnie di sussistenza.

La stessa mercede è dovuta agli uomini di truppa che compiono lavori di fatica nei magazzini di casermaggio militare.

§ 183. — Sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile. — Il soprassoldo ai sottufficiali comandati fuori della sede in esperimento per la nomina ad impiego civile dipendente dall'Amministrazione della guerra (n. 27-*a*) è dovuto dal giorno del-

l'assunzione del sottufficiale in esperimento fino a quello dal quale decorre lo stipendio del nuovo impiego, oppure, nel caso che l'esperimento riesca sfavorevole, fino a tutto il giorno in cui il sottufficiale è lasciato in libertà per rientrare al corpo cui appartiene.

§ 184. — Ordinanze presso comandi od uffici. — Il soprassoldo per gli uomini di truppa comandati come ordinanze (n. 27-*b*) è concesso soltanto a quelli assegnati ai comandi ed agli uffici indicati dal Ministero in apposita tabella e nei limiti dell'organico stabilito dalla tabella medesima, ed è dovuto esclusivamente a coloro che, per l'orario d'ufficio, non possono partecipare alla mensa o al rancio in comune.

La concessione del soprassoldo è fatta di volta in volta dal comando del corpo d'armata.

§ 185. — Sottufficiali in congedo chiamati in esperimento per l'impiego civile. — La retribuzione giornaliera ai sottufficiali in congedo chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile dipendente dall'Amministrazione della guerra (n. 28) è dovuta dal giorno della presentazione al corpo fino a quello dal quale decorre lo stipendio dell'impiego, oppure, nel caso che l'esperimento riesca sfavorevole, fino a tutto il giorno del rinvio in congedo.

§ 186. — Servizi per conto di amministrazioni estranee a quella della guerra. — I soprassoldi stabiliti dal n. 29 *a*) *b*) *c*) sono a carico delle pubbliche amministrazioni nel cui interesse i militari disimpegnano i servizi ivi indicati.

Il soprassoldo ai militari comandati di scorta agli esattori e messi demaniali (n. 29-*e*), è a carico degli esattori, che se ne rivalgono sui debitori dello tasso.

§ 187. — Supplementi vitto. — Il supplemento vitto per gli uomini di truppa dei reggimenti granatieri e della brigata pontieri del genio e pei sottufficiali allievi della scuola magistrale militare di scherma e della scuola normale d'educazione fisica (n. 30), è dovuto ai corpi rispettivi per sopperire alle maggiori spese del vitto dei militari predetti, ed è corrisposto in ragione delle giornate di assegno.

§ 188. — Indennità d'ospedale. — La indennità giornaliera di ospedale (n. 31) è dovuta ai sottufficiali delle varie armi ed agli uomini di truppa dei carabinieri reali dal giorno successivo a quello della loro entrata negli ospedali o stabilimenti dipendenti sino a tutto quello in cui ne escono.

§ 189. — Carabinieri non raffermati. — Il soprassoldo giornaliero (n. 33-*a*) dovuto ai carabinieri reali non raffermati con premio è considerato come un complemento all'assegno ordinario ed è regolato come questo. Pei riammessi in servizio, nel computo degli anni pel conseguimento del soprassoldo, si tiene anche conto dei servizi sotto le armi stati prestati precedentemente nell'arma.

Il soprassoldo pei carabinieri ed appuntati temporaneamente incaricati del servizio di trombettiere (n. 33-*b*) è dovuto per tutto il tempo dell'incarico.

§ 190. — Congedati per rassegna di rimando. — La gratificazione ai militari congedati in seguito a rassegna di rimando (n. 34) va computata in base all'assegno giornaliero ordinario spettante al militare al momento della rassegna considerando i mesi tutti di trenta giorni e detraendo l'imposta di ricchezza mobile. Nessuna deduzione va fatta per debiti che il congedato abbia lasciato verso l'amministrazione militare.

La concessione è da ritenersi nulla qualora risulti che il congedato sia morto prima del giorno in cui fu emessa la relativa determinazione. Se la morte fosse avvenuta nel giorno stesso, o posteriormente, l'importo della gratificazione è pagato agli eredi del defunto.

§ 191. — Premi d'arresto. — I premi dovuti per l'arresto di militari disertori, mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o renitenti (n. 35) sono a carico del bilancio della guerra, se si tratta di renitenti alla leva di terra, di mancanti alla chiamata o di disertori dell'esercito; a carico del bilancio della marina, se si tratta di disertori di corpi della marina o di renitenti alla leva di mare.

§ 192. — I premi sono dovuti agli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali e delle altre armi ed agli agenti dei corpi armati in servizio dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

§ 193. — La qualità di disertore nell'arrestato va comprovata con dichiarazione del comandante del corpo cui appartiene quella di mancante alla chiamata, col mandato di cattura o con con altro ordine di arresto emesso dall'autorità giudiziaria militare; quella di renitente, con dichiarazione del prefetto o sottoprefetto del circondario in cui il renitente concorse alla leva, apposta a piè di una copia dell'atto di arresto.

§ 194. — Per l'arresto dei renitenti il premio è dovuto agli agenti della forza pubblica:

a) allorchè arrestano iscritti di leva legalmente dichiarati renitenti, e dopo che i loro nomi siano stati pubblicati sulle liste generali dei renitenti della leva di cui fecero parte;

b) allorchè, per ordine del presidente del Consiglio di leva, arrestano un iscritto dichiarato renitente, benchè non sia stata ancora pubblicata la lista generale dei renitenti della leva a cui appartiene;

c) quando sorprendono un iscritto in flagrante reato di renitenza, nel caso cioè che nel giorno in cui deve recarsi all'esame definitivo ed all'arruolamento fugga dal paese, ovvero tenti passare i confini del Regno, o cerchi d'imbarcarsi per l'estero, nell'intento di sottrarsi agli obblighi militari.

§ 195. — Non deve essere corrisposto premio agli agenti della forza pubblica:

a) quando arrestano un iscritto prima che sia stata pubblicata la lista generale dei renitenti nella quale è compreso, senza averne ricevuto ordine dal presidente del Consiglio di leva;

b) quando arrestano un individuo imputato di un reato qualunque per mandato dell'autorità giudiziaria, e l'arrestato venga poi riconosciuto imputato anche di renitenza o di diserzione;

c) quando, arrestato un individuo per un fatto estraneo alla leva, come sarebbe una rissa o trasgressione qualunque ad un precetto di polizia, venga poi l'individuo stesso scoperto per renitente o disertore;

d) quando un militare mancato alla chiamata per l'istruzione è arrestato in esecuzione di un altro mandato di cattura o nella flagranza di un reato che importi carcerazione preventiva;

e) quando si tratta di renitenti o mancanti all'istruzione o disertori che si costituiscono spontaneamente.

§ 196. — Quando l'arresto è eseguito da un drappello di agenti composto anche di uomini dell'arma dei carabinieri reali, l'importo dei premi è diviso in due parti uguali, per essere l'una divisa tra i carabinieri reali e l'altra fra gli altri agenti cooperanti, qualunque ne sia il rispettivo numero. Negli altri casi l'importo dei premi è ripartito in parti uguali fra tutti gli agenti cooperanti.

Però, qualunque sia il numero degli arrestati in una sola operazione, ciascuno degli agenti non può avere diritto a più di un doppio premio.

§ 197. — I premi d'arresto sono pagati di volta in volta con le norme seguenti:

a) quando l'arresto è operato da carabinieri solamente o da un drappello misto di carabinieri reali e di truppa o di altri agenti della forza pubblica, il premio è pagato, a tutti indistintamente gli uomini che lo compongono, dalla legione cui i carabinieri reali appartengono;

b) quando l'arresto è eseguito da un drappello composto di sola truppa, o di truppa ed altri agenti, il premio è pagato a tutti indistintamente dal corpo cui la truppa appartiene;

c) quando infine il drappello è composto di soli agenti estranei all'esercito, il premio è pagato dal distretto militare nella cui circoscrizione è avvenuto l'arresto; salvo che la sede del distretto

sia pure sede di una legione di carabinieri, nel qual caso è pagato dalla legione.

In ogni caso, si devono sempre domandare prima le dichiarazioni volute per stabilire la qualità di disertore, di mancante o renitente, e richiedere la quietanza degli agenti creditori; e i premi sono sempre pagati per conto della legione dei carabinieri reali.

§ 198. — Quando l'arresto avviene esclusivamente per opera di agenti estranei all'esercito, il prefetto o il sottoprefetto del circondario nel quale l'arresto è stato eseguito, trasmette al comando della legione o del distretto militare, secondo i casi, la domanda di pagamento del premio.

Se trattasi di renitente, lo stesso prefetto o sottoprefetto deve unire alla domanda il certificato di renitenza; se trattasi di disertore o di mancante alla chiamata, il comandante della legione o del distretto deve procurarsi esso il certificato di diserzione o di mancanza.

§ 199. — Per l'arresto di disertori di corpi armati estranei all'esercito ed all'armata, le legioni ed i distretti corrispondono i premi eventualmente spettanti ai militari dell'esercito soltanto dopo che ne hanno ricevuto l'importo dalle amministrazioni interessate.

§ 200. — Indennità d'alloggio. — La indennità mensile d'alloggio (n. 36) è dovuta ai militari di truppa ai quali l'Amministrazione militare non somministri l'alloggio in natura.

§ 201. — La misura della indennità varia secondo i due gruppi di sedi indicati nello specchio III, e secondo il numero dei figli del militare.

A questo effetto, possono essere considerati come figli uno od entrambi i genitori del militare, con lui conviventi, purchè:

a) non abbiano mezzi di sussistenza propri, e per avanzata età o per condizioni fisiche si trovino nella impossibilità di procacciarseli;

b) non abbiano altri figli che per legge siano obbligati, insieme col militare, alla prestazione degli alimenti;

c) il genitore non abbia coniuge che possegga mezzi di sussistenza o in istato di procacciarseli.

§ 202. — La indennità è corrisposta a mesi scaduti e interi, e decorre dal mese entro il quale cessa la concessione dell'alloggio in natura.

Però, se l'abbandono effettivo dell'alloggio avviene nell'ultima decade del mese, è corrisposto pel mese stesso soltanto il terzo della quota.

§ 203. — La indennità continua al militare che, per ragioni di servizio o per esperimento, debba rimanere fuori della sua sede ordinaria per un tempo non superiore a sei mesi, anche se nella residenza temporanea l'amministrazione possa dargli alloggio in caserma.

§ 204. — La indennità cessa dal mese successivo a quello nel quale il militare avrà cessato, per qualsiasi ragione, dal servizio, o gli sarà stato partecipato essere a sua disposizione l'alloggio in natura.

Però l'amministrazione ha facoltà di riconoscere gl'impegni che il militare può aver contratto per l'affitto dell'alloggio privato.

In ogni caso, l'amministrazione stessa può assumere direttamente la tacitazione dei terzi per quanto riguarda la rescissione del contratto in corso.

§ 205 — L'indennità non è dovuta ai militari che, per qualsiasi altra ragione, non occupino l'alloggio loro assegnato.

TITOLO II.

Capo XV.

Indennità per spese d'ufficio

—

(*Specchio IV*).

§ 206. — La indennità per spese d'ufficio sono assegnate ai comandi ed agli uffici per provvedere:

a) all'acquisto di oggetti di cancelleria e di bolli d'ufficio, ed ove occorra, di macchine da scrivere, di apparecchi tipografici e litografici ed altri consimili;

b) all'acquisto ed alla legatura dei libri, dei regolamenti e dei periodici dei quali l'ufficio deve essere fornito;

c) all'acquisto dei registri e delle stampe occorrenti pei vari servizi;

d) alla illuminazione interna degli uffici ed a quella esterna in occasione di feste nazionali e straordinarie;

e) al riscaldamento dei locali d'ufficio;

f) alla pulizia dei locali, ed all'acquisto degli oggetti relativi;

g) alle minute spese d'ufficio ed a quelle impreviste o d'indole speciale inerenti al servizio.

I comandi di brigata di fanteria e cavalleria devono provvedere colla indennità spese d'ufficio anche all'acquisto e alla manutenzione dei mobili.

§ 207. — La quota per spese di riscaldamento è corrisposta soltanto nei mesi pei quali è assegnata.

§ 208. — I comandi ed uffici sono tenuti a regolare le spese in modo che alla fine dell'esercizio finanziario non risultino disavanzi.

Le somme che sopravanzino al termine dell'esercizio andranno in aumento della indennità per l'esercizio successivo.

§ 209. — Quando più comandi od uffici risiedono nel medesimo stabile, alle spese per la pulizia, la illuminazione e il riscaldamento dei locali di uso comune e generale (corridoi, scale, androni, ecc.), ed alla illuminazione esterna nelle occasioni di feste nazionali o straordinarie, devono contribuire tutti i comandi od uffici medesimi in proporzione della quota annua d'indennità a ciascuno assegnata.

§ 210. — Per cura di un ufficiale designato dal comandante o capo d'ufficio sarà tenuta separata contabilità delle spese d'ufficio su un registro apposito.

§ 211. — L'assegnazione degli stabilimenti delle sussistenze militari alle tre categorie stabilite per la determinazione della varia misura della indennità spese d'ufficio, è fatta al principio di ogni esercizio finanziario o nell'occasione dell'impianto di nuovi stabilimenti con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Nel caso che per un esercizio non fosse stabilita alcuna nuova classificazione varrà quella dell'esercizio scaduto.

§ 212. — Le indennità spese d'ufficio per gli istituti compresi nell'annotazione n. 2 allo specchio IV sono assegnate per ogni esercizio finanziario con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti.

Nel caso che per un esercizio non fosse stabilita alcuna speciale assegnazione varrà quella dell'esercizio scaduto.

§ 213. — Il rimborso delle spese a piè di lista, stabilito per le grandi manovre dall'annotazione n. 3 allo specchio IV, è dovuto separatamente alla direzione superiore delle manovre ed a ciascuno dei comandi di corpo d'armata di manovra.

Questi ultimi comprendono nelle loro spese anche quelle dei comandi di divisione e delle direzioni, sezioni o servizi dipendenti.

TITOLO III.

Capo XVI.

Indennità per spese d'alloggio

—

(*Specchio V*).

§ 214. — L'indennità per spese d'alloggio comprende le spese d'alloggio, mobilia, illuminazione e riscaldamento.

§ 215. — L'indennità è corrisposta per intero quando non è concesso a carico dello Stato nè alloggio nè mobilia in natura.

Ne è corrisposta la metà quando è dato il solo uso gratuito dei locali per l'alloggio oppure è fatta la sola somministrazione della mobilia occorrente.

Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia.

§ 216. — Quando il diritto all'indennità spese d'alloggio si acquista per conseguenza immediata e diretta della nomina ad una carica, decorre, insieme con gli altri assegni, dal primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o promozione, salvo che in esso decreto sia diversamente disposto.

Per gli ufficiali generali compresi nel n. 3 dello specchio V l'indennità decorre dal giorno medesimo in cui, in base al comma precedente, l'acquista l'ufficiale generale meno anziano in seguito alla nomina a comandante di divisione.

§ 217. — Nei casi di trasferimento da una carica all'altra, l'indennità stabilita per la carica precedente cessa dal giorno in cui, a norma del paragrafo precedente, l'ufficiale acquista il diritto all'indennità annessa alla nuova carica.

§ 218. — Nei casi di cessazione dal servizio l'indennità spese d'alloggio cessa, insieme con lo stipendio, dal 16 del mese o dal 1° del mese successivo, secondo che la data del relativo decreto è tra il 1° e il 15, ovvero posteriore al 15 del mese, tranne che sia diversamente fissato dal decreto stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
VIGANÒ.

Il numero **202** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 19 luglio 1906; n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647 e 21 marzo 1907, n. 84;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito;

Visto il R. decreto 2 luglio 1905, con cui è approvato il regolamento pel servizio territoriale;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1899, con cui è approvata l'appendice al suddetto regolamento, per l'impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza sono stabilite dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra e dell'interno.

Art. 2.

Le indennità alle truppe impiegate nei servizi inerenti alla tutela della sanità pubblica sono determinate volta per volta con decreto dei predetti Nostri ministri da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, è approvato l'annesso regolamento firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

Art. 4.

Il presente decreto, e la tabella e il regolamento che vi sono annessi, entrano in vigore dal 1° aprile 1907 ed abrogano da questa data le disposizioni del R. decreto 7 aprile 1892 relative alle indennità di pubblica sicurezza, il n. 32 dell'appendice « Impiego delle truppe in servizio di pubblica sicurezza » al regolamento pel servizio territoriale, e tutte le altre disposizioni emanate a modificazione e a complemento delle predette.

Art. 5.

Disposizione transitoria.

I furieri maggiori e i furieri che hanno conservato dopo il 1° gennaio 1907 il grado e gli assegni rispettivi ricevono le indennità di pubblica sicurezza nella misura stabilita pel grado di sergente maggiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
VIGANÒ.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TABELLA.

Indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

A) — *Diarie personali.*

GRADI	Indennità di pubblica sicurezza di 1ª categoria	di 2ª categoria	di 3ª categoria
1. — *Ufficiali*			
Ufficiali generali	18 —	9 —	8 —
Colonnello	12 —	6 —	5 —
Tenente colonnello o maggiore	10 —	5 50	4 —
Capitano	9 —	4 50	3 50
Ufficiali subalterni	8 —	4 —	3 —
2. — *Uomini di truppa.*			
Carabinieri reali	2 —*	Indennità di pubblica sicurezza	
Allievo carabiniere	0 20		
Marescialli	0 50		
Sergente maggiore e sergente	0 25		
Caporale e soldato	0 10		
Comandati in sussidio dell'arma dei carabinieri reali:			
se non convivono al rancio	1 —	Soprassoldo giornaliero	
se convivono ad un sol pasto	0 50		
Impiegati in servizio di assistenza pubblica od in occasione di scioperi:			
sottufficiali	0 15	Mercede per ogni ora di lavoro	
caporale e soldato	0 10		
3. — *Cavalli.*			
Cavallo di ufficiale o di truppa	0 20	Supplemento alla razione foraggio	
Cavallo di truppa dell'arma dei carabinieri reali	0 30		

* Questa indennità è ridotta a L. 1.50 e a L. 1 nei casi previsti dal regolamento.

B) — TRASPORTI.

1. — *Indennità pel trasporto del personale.*

Sulle ferrovie e sul mare: ufficiali generali e superiori, in posti di 1ª classe; ufficiali inferiori, in posti di 2ª classe; uomini di truppa, in posti di 3ª classe.

Sui laghi: ufficiali, in posti di 1ª classe, uomini di truppa, in posti di 2ª classe.

Nei viaggi sul mare gli ufficiali hanno diritto alla mensa di bordo e la truppa ai viveri di bordo, in base agli orari e alle convenzioni in vigore con le Società di navigazione.

Gli ufficiali imbarcati sulle R. navi hanno diritto, nei giorni in cui non possono partecipare alla mensa di bordo, esclusi quelli di imbarco e di sbarco, ad un'indennità giornaliera di L. 12, se ufficiali generali; di L. 8, se ufficiali superiori; di L. 4, se ufficiali inferiori.

2. — *Indennità pel trasporto di bagaglio, cavalli, veicoli e materiali.*

È dovuto il rimborso delle spese effettivamente occorse pel trasporto del bagaglio e dei cavalli degli ufficiali e della truppa, per il trasporto dei carri militari e dei materiali necessari pel servizio della truppa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno GIOLITTI. *Il ministro della guerra* VIGANÒ.

REGOLAMENTO per le indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza.

CAPO I.
Disposizioni generali

§ 1. — Sotto il titolo di: Indennità alle truppe in servizio di pubblica sicurezza, si comprendono:

a) la indennità di pubblica sicurezza;

b) il soprassoldo giornaliero agli uomini di truppa comandati in sussidio dell'arma dei carabinieri reali;

c) la mercede di lavoro agli uomini di truppa impiegati in servizio di assistenza pubblica od in occasione di scioperi;

d) il supplemento alla razione foraggio pei cavalli impiegati in servizio di pubblica sicurezza;

e) le indennità pel trasporto del personale, del bagaglio, di cavalli, veicoli e materiali nei viaggi inerenti a servizi di pubblica sicurezza.

CAPO II.
Indennità di pubblica sicurezza

Art. 1.

Diritto all' indennità di pubblica sicurezza.

§ 2. — La indennità di pubblica sicurezza è dovuta alle truppe impiegate su richiesta dell'autorità politica;

a) per tutelare o ristabilire l'ordine pubblico minacciato o turbato;

b) per soccorrere popolazioni o persone colpite o minacciate da grave sciagura a causa di disastri pubblici;

c) per rimediare agli effetti degli scioperi che possono minacciare la vita materiale od economica delle popolazioni.

§ 3. — Le truppe impiegate in servizio di pubblica sicurezza nella stessa loro residenza ordinaria hanno diritto all' indennità soltanto nel caso che escano dalla caserma nella quale sono alloggiate per essere poste a disposizione dell'autorità politica, anche se non siano poi effettivamente impiegate nel servizio pel quale sono state richieste.

L' indennità non spetta alle truppe che rimangono semplicemente consegnate nella caserma dove alloggiano.

§ 4. — Quando il servizio di pubblica sicurezza prestato dalle truppe nella stessa loro residenza ordinaria non eccede la durata di dodici ore, è dovuta una sola giornata d'indennità, anche se tale durata comprende parte di due giorni; sono invece dovute due giornate d'indennità quando il servizio dura più di dodici ore e tocca due giorni consecutivi.

§ 5. — Per le truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza fuori della loro residenza ordinaria, la indennità decorre dal giorno della partenza e continua fino a tutto quello in cui ritornano nella residenza stessa, esclusi i giorni passati in navigazione.

§ 6. — Per residenza ordinaria, agli effetti di questo regolamento, s'intende la sede del corpo o del distaccamento ordinario al quale l'ufficiale o la truppa appartiene.

Distaccamenti ordinari sono quelli che soddisfano ad esigenze di natura permanente, sia d' ordine militare sia d' ordine pubblico.

Art. 2.

Disposizioni speciali per gli ufficiali.

§ 7. — Per gli ufficiali la indennità di pubblica sicurezza è di tre categorie.

Spetta la indennità di 1ª categoria pei servizi di pubblica sicurezza che richiedono pernottamento fuori della residenza ordinaria.

Spetta la indennità di 2ª categoria pei servizi di pubblica sicurezza che richiedono trasferimento fuori della residenza ordinaria, con ritorno in questa nel giorno medesimo.

Spetta la indennità di 3ª categoria pei servizi di pubblica sicurezza compiuti nella stessa residenza ordinaria.

Art. 3.

Disposizioni speciali per gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri Reali.

§ 8. — Gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri Reali ricevono la indennità di pubblica sicurezza nella misura normale (L. 2.00) fissata nella tabella, e sotto l'osservanza delle regole stabilite nei paragrafi precedenti, soltanto nel caso che siano comandati in servizio di pubblica sicurezza in brigate mobili o chiamati a concorrervi insieme con truppe di altre armi.

§ 9. — Gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri Reali ricevono la indennità di pubblica sicurezza ridotta di un quarto (L. 1.50) e per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni (esclusi i giorni di viaggio), se destinati, per richiesta dell'autorità politica:

a) a prestare servizio di pubblica sicurezza fuori della propria legione;

b) a formare nell'interno della propria legione brigate temporanee in località nelle quali non esiste caserma;

c) a rinforzare temporaneamente stazioni dalle quali, per deficenza di mezzi, non possano essere provveduti di alloggio e di vitto.

§ 10. — Gli uomini di truppa dell'arma dei carabinieri reali, ricevono la indennità di pubblica sicurezza ridotta della metà (L. 1) e per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni (esclusi i giorni di viaggio);

a) se chiamati a formare brigate provvisorie in località nelle quali esiste caserma;

b) se destinati in temporaneo aumento della forza organica di stazioni dalle quali possano esser provveduti di alloggio e di vitto.

CAPO III.
Soprassoldo agli uomini di truppa comandati in sussidio dell'arma dei carabinieri Reali

§ 11. — Il soprassoldo giornaliero stabilito per gli uomini di

truppa comandati in sussidio dell'arma dei carabinieri reali è dovuto solo quando i militari, a causa del servizio d'ordine pubblico, non possano partecipare in tutto od in parte al rancio in comune.

Questa circostanza deve risultare da apposita dichiarazione del comandante della compagnia o del distaccamento cui gli uomini appartengono.

CAPO IV.

Mercede di lavoro

—

§ 12. — La mercede di lavoro è dovuta, insieme con la indennità di pubblica sicurezza, a norma del § 2:

a) agli uomini di truppa impiegati, per richiesta dell'autorità politica, in servizio di assistenza pubblica, per soccorrere popolazioni o persone colpite o minacciate da grave sciagura a causa di disastri pubblici;

b) agli uomini di truppa impiegati, per richiesta dell'autorità politica, in qualità di lavoratori per rimediare agli effetti degli scioperi che possono minacciare la vita materiale od economica delle popolazioni.

In quest'ultimo caso, l'importo complessivo giornaliero delle indennità dovute potrà essere completato, secondo le circostanze con apposita indennità suppletiva stabilita di volta in volta, d'accordo, dai Ministeri della guerra e dell'interno.

CAPO V.

Supplemento alla razione foraggio pei cavalli impiegati in servizio di pubblica sicurezza

—

§ 13. — Il supplemento alla razione foraggio pei cavalli impiegati in servizio di pubblica sicurezza è dovuto per gli stessi giorni pei quali spetta alle truppe la indennità di pubblica sicurezza, giusta le norme contenute nel Capo II, fatta eccezione soltanto pei giorni di viaggio sulle ferrovie o sul mare.

CAPO VI.

Imputazione delle indennità e delle spese per le truppe in servizio di pubblica sicurezza

—

§ 14. — Sono a carico del bilancio del Ministero dell'interno, che ne dà rimborso al ministero della guerra:

a) le indennità stabilite dalla tabella annessa al R. decreto che approva questo regolamento, salvo nei casi previsti nei paragrafi seguenti;

b) le spese d'indole generale incontrate da riparti di truppa a causa esclusiva del servizio di pubblica sicurezza cui sono adibiti, e che non avrebbero sostenuto se la specialità e le modalità del servizio stesso non lo avessero richieste, come spese di alloggio, emolumenti a medici e veterinari civili, supplementi alla razione viveri, spese per provviste di medicinali, d'acqua, ecc.

c) l'importo del consumo di materiali dell'Amministrazione militare richiesti dall'autorità politica in occasione di pubbliche o private calamità, giusta il n. 10 dell'appendice al regolamento pel servizio territoriale.

§ 15. — Sono a carico del bilancio del Ministero della guerra:

a) le indennità dovute a truppe che, sebbene in servizio di pubblica sicurezza, abbiano compiuto movimenti per esigenze puramente militari e non nell'interesse del servizio d'ordine pubblico;

b) le indennità inerenti ai cambi di distaccamenti di pubblica sicurezza, quando avvengano, per motivi esclusivamente militari, prima dei termini fissati dal n. 360 del regolamento pel servizio territoriale.

§ 16. — Sono a carico degli enti o dei privati che traggono vantaggio dall'opera della truppa le mercedi di lavoro dovute, a norma del § 12, nei servizi di assistenza pubblica od in occasione di scioperi, compresa eventualmente, in quest'ultimo caso, la indennità suppletiva di cui al quarto comma del paragrafo medesimo.

I corpi pagano ai militari le mercedi ed occorrendo la indennità, chiedendone contemporaneamente il rimborso ai Comuni od ai privati interessati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dell'interno GIOLITTI.

Il ministro della guerra VIGANÒ.

Il numero 739 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1906, n. 273, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-1907;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso regolamento sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze, pel personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico Demanio).

Art. 2.

Il ruolo organico del personale medesimo è stabilito come segue:

Custodi capi	di 1ª classe	5 a	L. 1800	spesa totale	L.	9,000
	di 2ª classe	5 a	» 1500	id.	»	7,500
Custodi	di 1ª classe	21 a	» 1200	id.	»	25,200
	di 2ª classe	35 a	» 1050	id.	»	36,750
	di 3ª classe	37 a	» 900	id.	»	33,300
Guardiani (classe unica) .		69 a	» 700	id.	»	48,300
	Totali agenti	172		Totale spesa	L.	160,050

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

REGOLAMENTO pel personale di custodia dei canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato.

(Canali Cavour e Canali dell'antico demanio)

—

Art. 1.

Sono abrogati e sostituiti con le disposizioni del presente regolamento:

a) gli articoli 104 a 118 del regolamento per il [illegible]onale degli uffici finanziari approvato con R. decreto [illegible] agosto 1897 n. 512;

b) il decreto 16 luglio 1891 [illegible]018 emanato dal ministro del tesoro, in quanto rigua[illegible] il ruolo organico del personale di sorveglianza de[illegible] [illegible]nali demaniali d'irrigazione (canali Cavour); [illegible] articolo 21 del regolamento per l'amministrazione economica dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) approvato con R. decreto 29 marzo 1906, n. 121:

d) gli articoli 1 e 2 del R. decreto 1° marzo 1896, n. 83 concernenti il ruolo organico del personale di custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato;

e) gli articoli 27, 28, 32, 38, 39 e 40 - primi due comma - del testo unico di regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto Ministeriale 1° marzo 1896;

f) ed ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 2.

Articoli 1 e 2 R. decreto 1° marzo 1896, n. 83 - decreto ministro tesoro 16 luglio 1891, n. 8018.

Il personale incaricato della vigilanza diretta e permanente sulla proprietà e sull'esercizio dei canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato (canali Cavour e canali dell'antico Domanio) è composto di:

5 custodi capi di 1ª classe;
5 custodi capi di 2ª »
21 custodi di 1ª classe;
35 custodi di 2ª »
37 custodi di 3ª »
69 guardiani (classe unica).

Il riparto del detto personale per Uffici e Provincie deve conformarsi alle indicazioni della tabella allegato *A*, la quale potrà essere modificata con decreto Ministeriale ove le esigenze del servizio lo richiedano.

Art. 3.

Articoli 104, 107, 117, 118 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

Il personale di custodia è nominato e promosso con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, ed ha diritto alla pensione di riposo ed all'aumento del decimo dello stipendio per ogni sessennio di permanenza nella stessa classe, secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni per tutti gli impiegati dello Stato.

Art. 4.

I posti di custode capo di seconda classe sono conferiti esclusivamente per merito, ai custodi di prima classe e, ove occorra, a quelli di seconda classe.

Art. 5.

Articoli 105, 108, 109 regolamento personale finanziario 29 agosto 1897.

I posti di custode di ultima classe si conferiscono mediante concorso per esame fra i cittadini che presentino i seguenti documenti in forma regolare:

a) atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data dell'apertura del concorso, ha un'età non superiore ai trent'anni e non inferiore ai ventuno;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato o da un ufficiale sanitario militare, o da un medico provinciale, o - in difetto e per giustificate circostanze - da un medico condotto comunale;

d) certificato di non incorsa penalità;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco d[illegible] Comune di residenza;

f) attestato di licenza da una scuola tecnica governativa pareggiata.

I documenti di cho alle lettere *d* ed *e* debbono essere di dat[illegible] non anteriore di sei mesi al giorno della presentazione.

I guardiani di ineccepibile condotta e di lodevole attività, ch[illegible] abbiano almeno sei anni di servizio in tale qualità, potranno es[illegible] sere ammessi unitamente agli altri aspiranti agli esami di con[illegible] concorso per i posti di custode di ultima classe, ancorchè priv[illegible] della licenza di scuola tecnica, sempre quando non abbiano un[illegible] età superiore ai 35 anni.

Art. 6.

Articoli 105-110 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897

I posti di guardiano si conferiscono per esame di concorso a cittadini di età non superiore agli anni 28 e non inferiore agl[illegible] anni 21, che abbiano compiuto almeno la quinta classe elementar[illegible] e che siano provvisti dei requisiti generici di cui alle lettere, *c*, *d* ed *e* dell'articolo precedente.

Art. 7.

Articoli 109-110 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

La sede dei concorsi di cui agli articoli 5 e 6 è designata volt[illegible] per volta dal Ministero delle finanze e presso le Intendenze d[illegible] finanza che hanno gestione di canali o presso l'Amministrazione centrale dei canali Cavour.

Presso le Intendenze la Commissione esaminatrice deve essere presieduta dall'intendente di finanza e composta di un capo sezione amministrativo del Ministero delle finanze (Direzione generale del domanio e delle tasse), dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza, del primo ragioniere dell'Intendenza e di un ingegnere subalterno dell'Ufficio tecnico che compie pure le funzioni di segretario.

Presso l'Amministrazione dei canali Cavour la Commissione deve esser presieduta dall'amministratore generale e composta da un capo sezione amministrativo del Ministero delle finanze (Direzione generale del domanio e delle tasse), dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico di finanza di Torino, e da due funzionari addetti all'Amministrazione stessa, di grado o funzioni corrispondenti e quelli sopraindicati.

Art. 8.

Art. 109 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

L'esame di concorso per i posti di custode consta di due lavori scritti e di un esperimento orale, in cui ogni candidato deve dar prova delle sue cognizioni teoriche e pratiche sul regime in genere dei canali, sulla misurazione e distribuzione delle acque, sull'assistenza ai lavori idraulici, sulla tenuta delle memorie di campagna sul disegno lineare planimetrico e altimetrico, sui principî del rilevamento topografico e sul maneggio dello squadro agrimensorio.

Inoltre i candidati dovranno dar prova di una elementare conoscenza pratica del servizio telegrafico, in quanto riguarda l'uso della macchina Morse per la trasmissione e il ricevimento dei telegrammi e la manutenzione degli apparecchi.

Art. 9.

Art. 110 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

Nell'esame di concorso per i posti di guardiano i candidati debbono dimostrare:

di saper compilare un breve rapporto;

di aver pratica conoscenza degli usi locali in materia idraulica ed agricola;

di saper eseguire e dirigere movimenti di terra ed altri lavori di temporanea chiusura delle rotte delle sponde, di espurgo

degli alvei e di rimozione degli ingombri alle chiaviche, bocche di presa, ecc.;

di conoscere il funzionamento dei meccanismi delle paratoie ed il modo di ripararne temporaneamente i leggeri guasti.

Art. 10.

Art. 111 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

Le intendenze designate o l'amministrazione dei canali Cavour, compiute le prove di esame, trasmettono al Ministero con circonstanziato rapporto i documenti relativi, aggiungendo per coloro di cui propongono la nomina il nulla osta del prefetto della Provincia e quello del procuratore del Re del circondario in cui ciascuno dei nuovi agenti ha il proprio domicilio.

Il Ministero, accertata la regolarità del concorso, procede alla nomina dei concorrenti riconosciuti idonei, nei limiti dei posti vacanti pei quali il concorso è stato indetto. A parità di merito fra gli idonei al posto di custode sono da preferire quei concorrenti che già si trovino in servizio come guardiani o che abbiano prestato servizio militare. Nel caso di parità di merito fra gli idonei al posto di guardiano, deve darsi la preferenza a chi abbia prestato maggior servizio militare e ove anche questo requisito sia eguale, al più anziano di età.

Art. 11.

Art. 111 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

Entro il primo anno della nomina e col semplice preavviso di un mese, il Ministero ha piena ed assoluta facoltà di licenziare quei nuovi agenti che, nel disimpegno del loro servizio, dimostrassero incapacità o insufficienza fisica o mentale o lasciassero seriamente sospettare delle loro qualità morali. Nessun compenso speciale sarà dovuto in questo caso all'agente licenziato.

Art. 12.

I candidati che, pur essendo riusciti idonei nella prova d'esame non possono per ragione di graduatoria trovare collocamento nei posti vacanti per cui è stato bandito il concorso, non hanno alcun diritto a coprire le vacanze che si possono verificare ulteriormente nella stessa categoria di personale.

È però in facoltà del Ministero di derogare a questa norma entro l'anno dalla proclamazione del risultato del concorso, quando vi siano particolari ragioni di opportunità e semprechè l'ordine di classificazione dei candidati idonei secondo il merito d'esame sia rispettato.

Art. 13.

Art. 105, 108 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

Le promozioni di classe tanto per i custodi capi, quanto per i custodi, hanno luogo metà per anzianità e metà per merito nella classe immediatamente inferiore.

Art. 14.

Articoli 106-112 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.
Art. 27 regolamento 1° marzo 1896 - Canali antico demanio.

Tutti gli appartenenti al personale di ruolo per la custodia dei canali patrimoniali dello Stato hanno qualità di ufficiali di polizia giudiziaria e di agenti di pubblica sicurezza, giusta gli articoli 56 a 61 del Codice di procedura penale e l'art. 36 della legge (testo unico) 21 agosto 1901, n. 409, sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Le Intendenze e l'Amministrazione dei canali Cavour, secondo i casi, debbono comunicare in copia alle prefetture e alle procure regie le disposizioni Ministeriali che portano l'ammissione di nuovo personale e promuovere dalle RR. procure che i nuovi nominati prestino il giuramento innanzi al pretore, ai sensi dell'art. 36 del testo unico predetto.

Art. 15.

Art. 112 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

Le Intendenze e l'Amministrazione dei canali Cavour promuovono dai prefetti a favore dei nuovi nominati, siano custodi o guardiani, il rilascio della licenza gratuita di porto d'armi.

Art. 16.

Articoli 27 e [illegible] regolamento 1° marzo 1896 - Canali antico demanio.

Art. 21 regolamento 2[illegible] [illegible]zo 1906 - Canali Cavour.

Tutto indistintamente il personale [illegible]stodia dei canali è assegnato, giusta la tabella di reparto - all[illegible] alla immediata dipendenza degli uffici tecnici di finanza e del[illegible] centrale dei canali Cavour, che ne dispongono secondo le varie esige[illegible] vigilanza sullo stato di consistenze e di conservazione dei canali ed accessorî, le perlustrazioni necessarie a mantenere il contatto fra gli agenti limitrofi, la distribuzione delle acque fra i tronchi principali e secondari, la manovra delle paratoie, cateratte, chiuse ed altri ordegni regolatori, la ripartizione esatta della competenza d'acqua ai singoli utenti, la denunzia e la repressione degli abusi con le speciali forme vigenti per ogni canale, l'assistenza alla esecuzione di opere di ordinaria manutenzione, le prime riparazioni ai guasti improvvisi; ed in genere per tutti i servizi essenzialmente materiali attinenti alla gestione attiva e passiva dei canali stessi.

I verbali degli agenti di custodia fanno fede in giudizio penale fino a prova contraria.

Art. 17.

Art. 38 regolamento 1° marzo 1896 - canali antico demanio.
Art. 21 regolamento 29 marzo 1906 - canali Cavour.

Il custode capo o il custode che ne abbia le attribuzioni deve invigilare che il personale subordinato al quale è preposto soddisfaccia completamente e lodevolmente al suo dovere, rispondendone in ogni caso all'ufficio da cui dipende.

Il custode capo, o chi ne fa le veci, deve specialmente percorrere tutti i canali o tronchi di canale posti sotto la sua giurisdizione, siano affittati, siano amministrati in economia permanente o temporanea, rilevarne le condizioni materiali di conservazione; accertarsi dello stato dei lavori in corso; notare gl'inconvenienti e gli abusi che si verificano nelle utenze o nel servizio di custodia e riferirne all'ufficio tecnico; ricevere da questo e trasmettere agli altri custodi o ai guardiani gli ordini di servizio e sorvegliarne l'esecuzione, raccogliere dai custodi subalterni e presentare all'ufficio tecnico in un prospetto riassuntivo le osservazioni e le letture idrometriche; sorvegliare la esecuzione dei lavori lungo i canali e tenere le contabilità relative quando ne abbia speciale incarico; eseguire rilevamenti, copie di disegni ed altri lavori che gli siano affidati; organizzare e dirigere in tempo di piena il servizio materiale di difesa secondo gli ordini dell'ufficio tecnico responsabile.

Occorrendo, il custode capo o chi ne esercita le attribuzioni, può essere temporaneamente distolto dal normale servizio di campagna e applicato a speciali lavori d'ufficio.

Art. 18.

Articoli 39 e 40 regolamento 1° marzo 1896 - canali antico Demanio.

Art. 21 regolamento 29 marzo 1906 - canali Cavour.

I custodi ed i guardiani hanno per còmpito, in particolare, la vigilanza immediata su di un canale, un gruppo di canali, o un tronco di canale, secondo l'assegnazione da farsi dall'ufficio tecnico competente. Ai custodi viene, di regola, assegnata la vigilanza sui canali o tronchi di canale di maggiore importanza economica o tecnica. I custodi, più specialmente, nei limiti di loro giurisdizione sorvegliano l'opera dei guardiani ed esercitano in complesso attribuzioni conformi a quelle del custode capo al quale presentano rapporti periodici e, occorrendo, straordinari.

Tanto i custodi quanto i guardiani rispondono del regolare funzionamento dei congegni, paratoie, cateratte, bocche di irrigazione ecc., al cui maneggio sono preposti; dei lavori di piccola manutenzione per la sollecita riparazione dei guasti; della regolare distribuzione delle acque agli utenti secondo gli ordini di servizio ricevuti dal custode capo da cui dipendono.

In caso di abusi scoperti, stendono senz'altro il verbale di contravvenzione, o provvedono per la denuncia dei fatti abusivi da reprimere in via civile, riferendone contemporaneamente al custode capo o a chi ne fa le veci.

Art. 19.

I custodi ed i guardiani sono provvisti dai rispettivi uffici tecnici di un apposito distintivo costituito: per i custodi dalla sigla *C. D.* in metallo bianco fissata al bavero della giubba e dalla scritta: « Custode canali demaniali » in lana rossa applicata al nastro del cappello o al bordo del berretto; per i guardiani: da una fascia con la sigla anzidetta in lana rossa da applicare al primo terzo esterno della manica destra della giubba, partendo dalla spalla, o con la scritta: « Guardiano canali demaniali » in lana rossa sul nastro del cappello o sul bordo del berretto.

Gli agenti in servizio dovranno sempre portare questi distintivi in modo ben visibile.

Art. 20.

La provvista degli attrezzi necessari alla esecuzione del servizio di custodia è fatta a seconda delle occorrenze per cura e sotto la responsabilità degli uffici tecnici; tutto il personale di custodia è però tenuto individualmente a rendere stretto conto di quanto abbia ricevuto in consegna per questo titolo.

Con lo stesso criterio gli agenti che ne facciano domanda saranno provvisti di rivoltella a spese dell'Amministrazione.

Art. 21.

A tutti gli agenti di custodia è severamente proibito di chiedere o accettare mance o doni di qualsiasi sorta da chiunque abbia interesse diretto o indiretto nell'esercizio delle loro attribuzioni. Ad essi è del pari vietato di assumere qualsiasi occupazione per incarico di terzi.

Art. 22.

Art. 113, regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

È obbligo assoluto degli agenti di custodia di tenere la loro residenza nel luogo nel quale sono assegnati e di non allontanarsene per qualsiasi causa senza il consenso dell'ufficio tecnico da cui dipendono.

Art. 23.

Decreto ministro tesoro - 16 luglio 1891, n. 8018.

Ai custodi ed ai guardiani è concesso, ove sia possibile, un locale per l'alloggio, le legna per il fuoco ed una striscia di terreno da coltivare ad orto.

Gli assegni che non si possono somministrare in natura sono sostituiti da una indennità annua in danaro, ragguagliata a L. 50 per l'alloggio; L. 30 per le legna e L. 20 per l'orto se l'agente ha famiglia; e a L. 30 per l'alloggio, L. 18 per le legna e L 12 per l'orto se l'agente è celibe o vedovo senza prole, o non abbia comunque il carico della famiglia.

Agli effetti del presente articolo si considerano come costituenti la famiglia soltanto la moglie, i figli maschi minorenni, le figlie nubili, sempre che convivano stabilmente con l'agente.

Al pagamento delle indennità provvederanno semestralmente nella rispettiva competenza le Intendenze di finanza o l'amministrazione dei canali Cavour, mediante fondi a disposizione, previo accertamento anno per anno dello stato di famiglia dei singoli agenti.

Art. 24.

Articoli 114, 115, 116 regolamento personale finanziario - 29 agosto 1897.

Gli agenti di custodia hanno diritto alla indennità di L. 4 se custodi capi, di L. 3 se custodi e di L. 2 se guardiani per ogni notte passata fuori della loro residenza, quando tale pernottamento è determinato da ragioni di servizio.

Quando poi gli agenti debbono recarsi in servizio fuori della zona di loro giurisdizione hanno diritto alla indennità chilometrica di L. 0.20 per i percorsi su via ordinaria oltre i limiti della zona anzidetta, o ad una diaria di L. 3 per i custodi capi, di L. 2.25 per i custodi e di L. 1.50 per i guardiani, quando si restituiscano in residenza nella stessa giornata. In ogni caso, quando gli agenti debbono servirsi della ferrovia hanno diritto al rimborso di un biglietto di terza classe.

Le indennità stabilite per i custodi capi saranno corrisposte anche ai custodi che abbiano le funzioni del grado superiore.

Agli effetti del presente articolo sarà compilata una tabella, da approvarsi con decreto Ministeriale, nella quale saranno determinate le zone di giurisdizione per ogni canale o gruppo di canali, cui i singoli agenti dovranno essere assegnati.

Art. 25.

Tutto indistintamente il personale di custodia dei canali patrimoniali è soggetto alle disposizioni disciplinari contenute nel titolo IV (art. 272-280) del regolamento per il personale degli uffici finanziari, approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512.

La prima infrazione al divieto di cui al precedente art. 21 è compresa tra le cause che danno luogo alle punizioni comminate dall'art. 275 del regolamento predetto. La recidiva in siffatta infrazione importa senz'altro la revoca dall'impiego, e, nei casi di eccezionale gravità, la destituzione.

Disposizioni transitorie.

Art. 26.

Per l'attuazione del ruolo organico unico per tutto il personale di custodia dei canali appartenenti al patrimonio dello Stato, si provvederà in via eccezionale secondo le disposizioni che seguono.

Ai posti di custode capo di prima e seconda classe, saranno nominati gli attuali custodi di prima classe e subordinatamente quelli di seconda classe, già inscritti nei ruoli dei canali dell'antico Demanio o dei canali Cavour, scegliendo quelli che per merito assoluto siano da ritenere meritevoli della promozione, ma rispettando fra i prescelti l'ordine di anzianità nella rispettiva classe.

Art. 27.

Del restante personale, i custodi in servizio dei canali dell'antico Demanio ed i custodi e sotto custodi in servizio dei canali Cavour saranno classificati nel nuovo ruolo in relazione allo stipendio attuale e alla anzianità di classe, con la qualifica e gli assegni rispettivamente di custodi di 1ª, di 2ª e di 3ª classe, sino all'esaurimento dei posti disponibili.

I sotto custodi di 3ª classe dei canali Cavour che per ragioni numeriche non potranno trovar posto nell'ultima classe dei custodi, saranno collocati in capo alla categoria dei guardiani, col relativo stipendio, conservando però il diritto di occupare con assoluta precedenza i posti che a mano a mano si renderanno vacanti nella 3ª classe dei custodi.

Art. 28.

La categoria dei guardiani, classe unica, sarà costituita oltre che dal contingente transitorio dei sotto custodi di cui nell'articolo precedente, dal personale in servizio al 30 giugno 1906 presso i canali Cavour con la qualifica di « ausiliari » e dai guardiani in servizio presso i canali dell'antico Demanio.

Gli « ausiliari » predetti potranno essere nominati per merito custodi di ultima classe in analogia di quanto era ammesso dall'abrogato art. 105 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512. Tali nomine dovranno però essere alternate in ragione di una per ogni due da farsi in seguito ad esame di concorso, giusta i precedenti articoli.

Art. 29.

I posti che dopo ciò resteranno ancora vacanti nella categoria dei guardiani saranno in via eccezionale coperti mediante esperimento di idoneità, colle norme degli articoli 6, 7 e 9 del presente regolamento, da indirsi una volta tanto tra gli avventizi e gli straordinari che al 30 giugno 1906 erano in servizio presso i canali Cavour e presso i canali dell'antico Demanio.

Coloro che non riuscissero idonei nel detto esperimento saranno licenziati o avranno diritto ad una indennità pari a tre mesi di

salario se hanno un servizio non superiore a dieci anni, ed a sei mesi di salario se hanno un servizio di oltre dieci anni. Quelli agenti che, pure essendo riusciti idonei nel detto esperimento, non potessero essere nominati subito per mancanza di posti nel nuovo ruolo, saranno chiamati a coprire le vacanze, che venissero a verificarsi nella categoria dei guardiani, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento.

Art. 30.

I guardiani nominati in forza delle disposizioni di cui ai due precedenti articoli, potranno essere ammessi agli esami di concorso pei posti di custode di ultima classe computando nei sei anni di servizio prescritti dall'art. 5 il servizio prestato presso i canali Cavour o presso i canali dell'antico Demanio come ausiliari, guardiani, avventizi e straordinari.

Art. 31.

Quegli agenti che, essendo addetti all'amministrazione dei canali Cavour, sono attualmente provvisti del massimo delle indennità di cui all'art. 23, in forza del decreto Ministeriale 16 luglio 1891, n. 8018 (Ministero del tesoro), continueranno a fruire della stessa indennità massima senza riguardo allo stato di famiglia.

Art. 32.

I candidati aventi per merito d'esame titolo alla nomina a custode di ultima classe già prima del 30 giugno 1906, conservano il diritto al posto che sarebbe spettato loro, se la nomina fosse avvenuta avanti la data sopra indicata, nell'organico ove erasi verificata la vacanza.

Sarà quindi riserbato ad essi il corrispondente posto vacante nel nuovo ruolo organico.

Allegato **A**.

TABELLA di reparto degli agenti di custodia dei canali patrimoniali.

Uffici tecnici	Provincie	Custodi capi	Custodi	Guardiani	Totale
Ufficio tecnico centrale dell'Amministrazione dei canali Cavour . .	Torino - Alessandria - Novara - Pavia	6	74	39	119
Alessandria	Alessandria	—	1	1	2
Ancona	Ancona	—	—	—	—
Caserta	Caserta	—	3	4	7
Catania	Siracusa-Catania . .	1	2	6	9
Cuneo	Cuneo	—	3	3	6
Firenze	Firenze	—	1	2	3
Lucca	Lucca-Massa	1	2	3	6
Milano.	Milano	1	1	2	4
Modena	Modena-Reggio-Emilia	—	2	2	4
Palermo	Palermo	1	1	5	7
Parma.	Parma	—	—	—	—
Pisa	Pisa	—	1	1	2
Siena	Grosseto	—	—	—	—
Torino	Torino	—	2	1	3
	In complesso	**10**	**93**	**69**	**170**

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
MASSIMINI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

I seguenti ufficiali sono trasferiti nel corpo dello stato maggiore:

De Camillis cav. Domenico, maggiore 5 genio — Merrone cav. Enrico, id. 2 granatieri — Bagnani cav. Ugo, id. 10 bersaglieri — Abati cav. Emilio, id. 80 fanteria — Verri cav. Pietrio, capitano 4 id.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Galli della Loggia cav. Alfonso, colonnello comandante 41 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Secco Marco, capitano in aspettativa speciale, richiamato in servizio dal 16 aprile 1907.

Garavaglia Manfredo, id. id., id. id. dal 1° maggio 1907.

Rossi Guglielmo, id. id., id. id. dal 1° id.

Paparelli Silvio, id. id., id. id dal 1° id.

Mastrangelo Alessandro, id. id., id. id. dal 1° id.

Ragni Aristide, id. 21 fanteria, collocato in aspettativa speciale.

Anderloni Faustino, id. in aspettativa speciale — Arcodaci Paolino, id. id. — Cassini Vincenzo, id. id. — Boni Giacomo, id. id. — Poli Vittorio, id. id. — Pelleschi Gino, id. id. l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Frattola Camillo, id. 7 bersaglieri — Anaclerio Paolo, id. 90 fanteria — Spina Giuseppe, id. 34 id. — Da Valle Vittorio, id. 40 id. — Genesy Luigi, id. 40 id. — Silicani Gabriele, id. 70 id., collocati in aspettativa speciale.

Antoldi Arrigo, id. 11 bersaglieri — Pelagatti Aspreno, tenente 11 id., collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Giacomelli Augusto, id. 78 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Falletti Ettore, id. 3 alpini, id. id. per sospensione d'impiego.

Alessi Teodoro, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° aprile 1907.

Clementi Attilio, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 aprile 1907.

Troyse Edoardo, id. id. per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata.

Comencini Mario, id. id. per motivi di famiglia, id. id. id.

Rondalli Paolo, id. id. id. id., id. id. id.

Albergante Carlo, id. id. id. id., id. id. id.

De Simeonibus Luigi, sottotenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 aprile 1907.

Con R. decreto del 24 marzo 1907:

Laneri Paolo, capitano in aspettativa, richiamato in servizio dal 1° aprile 1907.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Guetta Elio, id. in aspettativa, richiamato in servizio dal 16 aprile 1907.

Con R. decreto del 25 aprile 1907:

Guiscardi Federico, capitano in aspettativa per sospensione dallo impiego, richiamato in servizio dal 1° maggio 1907, con anzianità 8 luglio 1904.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 19 aprile 1907:

Grazioli Angelo, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Gambi Carlo, tenente 20 artiglieria campagna, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

(Continua)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che, la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,381,182 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Miglioretti Capece Minutolo Anna di *Alberto*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Torino, col vincolo d'usufrutto a favore di Miglioretti *Alberto* di *Ignazio*, domiciliato in Torino, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Miglioretti Capece Minutolo Anna di *Carlo-Alberto*, minore, col vincolo d'usufrutto a favore di Miglioretti *Carlo Alberto* di *Camillo*, vera proprietaria ed usufruttuario rispettivamente della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,394,651 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 300, al nome di Reymond *Albertina* di Filomino, nubile, domiciliata ad Oulx (Torino), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Reymond *Giuseppa-Maria-Albertina* di Filomino, nubile, domiciliata, ad Oulx (Torino), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,244,847 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 500, al nome di Schiavi avv. *Carlo Luigi* fu Giovanni domiciliato in Udine, vincolata ai termini della legge 24 dicembre 1896, n. 554, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Schiavi *Luigi Carlo* fu Giovanni domiciliato in Udine col vincolo suddetto, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,308,912 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 15, al nome di *Ferraro* Berardino di Pietro, domiciliato in Campagna (Salerno), vincolata per la cauzione dovuta dal titolare quale portalettere rurale nell'Amministrazione delle poste, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ferrara* Berardino di Pietro, domiciliato in Campagna, ecc, come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 232,169 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,011,723 del già consolidato 5 0[0), per L. 750 - 700, al nome di Nicola *Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Trobaso (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Nicola *Filomena* di Luigi, ecc, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stata notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,182,166 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 310 al nome di Valerio *Bartolomeo* fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Monticelli Adele fu Ignazio, domiciliato a San Stefano Magra (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Valerio *Giovanni Battista Bartolomeo*; ecc. come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stato notificato opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, l'8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 898,493 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 120, al nome di Azari *Settima* fu Pompeo, minore, sotto la patria potestà della madre Pasqualina Erede fu Gio. Battista, vedova Azari, domiciliata in Pallanza (Novara), e n. 882,271, di L. 380, al nome di Azari Settimia fu Pompeo, nubile, domiciliata in Pallanza, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Azari *Maria-Set-*

timia fu Pompeo, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l' 8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 5537, per L. 60, al nome del signor Concini *Giovanni Andrea* fu Antonio; n. 730,783, per L. 20; n. 730,784, per L. 30, al nome del signor *De Concini Giovanni Andrea* fu Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Concini Giovanni* fu Antonio, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l' 8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 59,089 d' isorizione sui registri della Direzione generale, per L. 10, al nome di Cacciottola *Benedetto* fu Salvatore, domiciliato in Roma, con annotazione, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cacciottola *Tommaso* Benedetto, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, l' 8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: 1° n. 809,118 d'inscrizione per L. 60 al nome di Farruggio *Carmelo* fu Calogero domiciliato in Campobello di Licata (Girgenti), 2° numero 1,151,452 della rendita di L. 60 al nome di *Farruggia Carmelo* fu Calogero, domiciliato come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Farruggio Salvatore-Carmelo* fu Calogero ecc. vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l' 8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 935,146 d' iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1500 e n. 935,147 per L. 500 a favore di Jona *Corinna* fu Bonajuto, nubile, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Jona *Lea Corinna* fu Bonajuto, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, l' 8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il sig. Giovanni Vianello Cacchiole fu Pietro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 171 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Treviso in data 8 marzo 1907, in seguito alla presentazione per conversione di otto cartelle della rendita complessiva di L. 410, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Giovanni Vianello Cacchiole fu Pietro, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l' 8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor avv. Benevento Antonio di Odorisio ha denunziato lo smarrimento delle ricevute nn. 2653-2108-2107 ordinale, stategli rilasciate dalla sede della Banca d'Italia di Roma nel marzo 1907, in seguito alla presentazione per conversione di n. 10 cartelle della rendita complessiva di L. 375, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907 e n. 8 certificati, fra cui 2 di usufrutto, della complessiva rendita di L. 15,050 con godimento dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor avv. Benevento Antonio di Odorisio i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, l' 8 maggio 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 10 maggio, in lire 100.23.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo

fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

8 maggio 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 89 92	101 02 92	101.57 70
3 1/2 % *netto*.	102.11 48	100.36 48	100.87 87
3 % *lordo*....	70.20 —	69.00 —	69.95 07

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO.

È aperto il concorso al posto di levatrice-capo nella clinica ostetrica-ginecologica nella R. università di Roma, in conformità del regolamento 10 febbraio 1876 per la scuola di ostetricia.

La vincitrice del concorso sarà nominato per un biennio, e potrà essere confermata, per lodevole servizio, in seguito a proposta del direttore della clinica, ed avrà diritto all'annuo stipendio di L. 1000, oltre il vitto o la corrispondente diaria di L. 2.30 e l'alloggio nei locali della clinica, giusta il ruolo organico approvato con R. decreto 13 luglio 1905, n. 453.

Il concorso sarà per titoli e, nel caso che la Commissione lo creda opportuno, per esame, le cui norme saranno all'uopo stabilite dalla Commissione.

La Commissione sarà nominata secondo le disposizioni dell'art. 8 del regolamento 10 febbraio 1876.

Le domande per essere ammesse al concorso, su carta bollata da cent. 50, dovranno essere presentate alla segreteria della R. Università di Roma non più tardi del 10 giugno p. v. e corredate dei seguenti documenti:

1° fede di nascita;

2° certificato di penalità di data non anteriore a due mesi dall'apertura del concorso;

3° certificato di buona condotta;

4° certificato di cittadinanza italiana;

5° certificato di sana e robusta costituzione fisica e di vaccinazione;

6° Stato di famiglia dal quale risulti che la concorrente è nubile o vedova senza prole;

7° diploma di levatrice, conseguito in una scuola di ostetricia del Regno;

8° titoli scientifici e professionali di cui la concorrente fosse in possesso.

Tutti gli indicati certificati debbono essere su carta bollata e debitamente legalizzati dal sindaco, dal prefetto della Provincia o dal presidente del tribunale secondo le norme vigenti sul bollo.

Le aspiranti, per essere ammesse al concorso, dovranno non aver superato l'età di anni 40 e dimostrare di aver prestato servizio almeno per un biennio in un istituto di maternità.

L'eletta, oltre alle prescrizioni di legge, dovrà conformarsi a quelle del regolamento interno della clinica ostetrica-ginecologica della R. Università di Roma.

Roma, 7 maggio 1907.

Il ministro
RAVA.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 8 maggio 1907

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente GORIO.

La seduta comincia alle ore 10.

Approvazione del disegno di legge: « Convenzione col municipio di Torino per permuta di immobili ».

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge per la ricostruzione di Campomaggiore.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge relativo al matrimonio degli ufficiali dell'esercito.

SPALLANZANI crede che sarebbe opportuna una riforma più radicale, con l'abolizione cioè della dote militare, la quale rappresenta o un sacrificio grave per le famiglie o un inganno allo Stato.

In ogni modo raccomanda che la dote militare sia disponibile di pieno diritto quando l'ufficiale raggiunga l'età di quarant'anni senza avere vincoli e figli. Raccomanda altresì che si dia effetto retroattivo alla legge.

VIGANÒ, ministro della guerra, risponde che il disegno di legge ha una portata limitatissima, e che perciò non può essere la sede opportuna per discutere la complessa questione della dote militare.

PAIS-SERRA, vice presidente della Commissione, dichiara di essere contrario alla proposta di abolire la dote militare; ma in ogni modo si unisce al ministro nel pregare l'on. Spallanzani di riservare la questione. Prega il ministro di studiare il modo di dare effetto retroattivo alla legge.

VIGANÒ, ministro della guerra, terrà conto di queste raccomandazioni.

(Sono approvati gli articoli del disegno di legge).

Approvazione del desegno di legge pel matrimonio degli ufficiali della Regia marina.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge per nuove opere pubbliche e ripartizione di stanziamenti.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

CAVAGNARI rileva la notevole importanza dalla legge lamentando che grosse somme si spendano e si impegnino senza avere certezza che siano erogate secondo i fini cui erano destinate e secondo la volontà del Parlamento.

Accenna in particolar modo ai lavori del palazzo di giustizia, del monumento a Vittorio Emanuele II, e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio, traendone la conclusione che occorre una vigilanza più oculata per evitare che si disperdano senza utilità i denari dei contribuenti.

PALA si compiace della presenza dell'on. ministro, perchè può rivolgere a lui direttamente alcuni importanti quesiti.

Gli chiede anzitutto perchè non siano osservati i criteri stabiliti dalla legge per la manutenzione e costruzione delle strade. Se fossero seguiti non sarebbe da trent' anni abbandonata la strada

n. 75 della Sardegna e non si protrarrebbe sì lungamento il compimento di porti ed altre opere d'arte della stessa isola; mentre si dà la precedenza a lavori assai meno importanti ed urgenti.

LEALI chiede perchè non sia stata compresa nel disegno di legge che si discute la correzione della strada nazionale viterbese.

SICHEL, rilevando che la disponibilità delle somme alla cui erogazione provvede il presente disegno di legge, dimostra che i lavori inscritti nel bilancio seguono con deplorevole lentezza, raccomanda che i congegni burocratici vengano ordinati in modo da corrispondere alle deliberazioni del Parlamento.

Ravvisa poi pericolosa la deliberazione di spese che non vengono assegnate a speciali bilanci. Ed infine augura che i milioni disponibili, anzichè inghiottiti da monumenti colossali, possano venire erogati in opere più feconde per l'economia nazionale.

RIZZONE censura l'esecuzione dei lavori della bonifica della palude Arizza di Scicli; e trova insufficienti le somme assegnate per la sistemazione dei torrenti di Modica.

ROVASENDA raccomanda che siano sollecitamente iniziati i lavori per la rettifica della salita detta « la Cavajera » lungo la strada nazionale n. 31 in provincia di Cuneo, dimostrando tutta la loro importanza.

Ringrazia poi il ministro per aver mantenuto l'impegno dell'inclusione di quella rettifica nel disegno di legge.

POZZI, relatore, fa osservare all'on. Cavagnari che delle questioni da lui sollevate, non è più il caso di occuparsi, trattandosi di provvedere semplicemente alla prosecuzione di opere, delle quali si è ampiamente discusso in molte altre occasioni. Lo assicura che la erogazione delle somme proposte sarà circondata dagli opportuni controlli.

Non ha nulla a contraddire alle osservazioni dell'on. Pala e dell'on. Leali, delle quali il ministro terrà certamente conto.

All'on. Sichel dichiara che la Giunta del bilancio ha reiteratamente raccomandato che i singoli stanziamenti annui per le singole opere siano realmente spesi durante l'esercizio.

Osserva poi che l'aumento del personale del genio civile permetterà di spingere con alacrità gli studi e i lavori, per modo da evitare questo inconveniente dei residui, da eliminare cause di non illegittimo malcontento nelle popolazioni.

All'on. Rizzone osserva che i fondi del prosciugamento della palude Arizza di Scicli non sono ridotti, ma solo più razionalmente ripartiti. Si associa poi pienamente alla raccomandazione dell'on. Rovasenda. Invoca dalla Camera l'approvazione del disegno di legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara all'on. Rovasenda che il progetto per la rettifica da lui invocata è già pronto, e, appena sia approvata la presente legge, sarà indetto l'appalto pei lavori.

Conferma all'on. Rizzone che i fondi per l'opera da lui propugnata non sono stati diminuiti, ma diversamente ripartiti fra i capitoli. I lavori sono in corso e procedono alacremente. Se occorreranno maggiori spese si provvederà. Quanto alla sistemazione dei torrenti di Modica, è stato interpellato il Consiglio di Stato sulla questione legale.

Dichiara all'on. Leali che l'Ufficio del genio civile di Roma studia la questione da lui sollevata, per trovarne la migliore soluzione.

All'on. Pala non può che confermare la risposta datagli dall'on. Dari in sede d'interpellanza. Ripete che i ritardi avvenuti sono dipesi dalla necessità degli studi opportuni e dal fatto che le aste andarono deserte.

Del resto i fondi per le opere di Sardegna, dall'on. Pala patrocinate, non furono affatto stornati; appena appaltati i lavori vi si porrà mano, e ai pagamenti si potrà largamente provvedere coi residui disponibili.

All'on. Cavagnari, che ha risollevato qui le questioni del palazzo di giustizia, del monumento a Vittorio Emanuele e del palazzo di Montecitorio, osserva che è inutile ora fare una storia retrospettiva e postume recriminazioni, trattandosi di opere deliberate per legge, la cui costruzione, ora avanzatissima, evidentemente è indispensabile condurre a compimento.

Dichiara però che le censure mosse dall'on. Cavagnari circa il palazzo di giustizia, sono infondate, o almeno grandemente esagerate.

Le aree coperte utilizzabili rappresentano non il 17, ma il 60 per cento. Quanto alle spese di Montecitorio, le espropriazioni e le demolizioni sono pressochè compiute. Alle nuove opere si porrà mano il più sollecitamente possibile.

Infine, pel monumento a Vittorio Emanuele, osserva che manca purtroppo il progetto definitivo, completo in tutti i particolari dell'architetto Sacconi. Bisognava dunque anzitutto fare il modello definitivo; ma un primo modello non pare soddisfacente, e d'altra parte fu distrutto dall'incendio dell'Esposizione di Milano.

La Commissione dei tre architetti, all'uopo nominata, rifece perciò il modello definitivo, che fu approvato ad unanimità dalla Commissione reale. Fatto questo passo, che era il più decisivo, anche la grave questione dell'altare della patria fu risoluta a maggioranza dalla Commissione reale, nel senso di tener fermo il primo concetto del Sacconi.

Infatti, la questione si riassume in questo: se debba erigersi il monumento a Vittorio Emanuele II ovvero il monumento alla terza Italia. Ora, la questione è stata risoluta dal potere legislativo, che volle il monumento al Gran Re Liberatore. Ed egli, il ministro, intende attenersi alla legge (Benissimo)

Dichiara poi che, pure augurandosi e confidando che il monumento possa essere inaugurato nel 1911, non intende affatto che si facciano opere abborracciate; solo non ammette che si perda tempo in discussioni, o vane o tardive, ritenendo il limite indicato come sufficiente (Approvazioni).

Rispondendo infine all'onorevole Sichel, lo assicura che terrà conto delle sue raccomandazioni; avverte che i ritardi avvennero per cause indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione. Ad ogni modo si propone di spendere i residui, prima di chiedere nuovi fondi al Parlamento.

Dichiara poi che ha stabilito un programma invernale di lavori per dar guadagno ai terrazzieri nella cattiva stagione. In tal modo si eviterà appunto l'inconveniente lamentato dall'onorevole Sichel, di dover por mano affrettatamente ai lavori sotto la pressione di minacciate agitazioni.

Esorta la Camera ad approvare il disegno di legge (Benissimo)

Presentazione d'una relazione.

PAIS-SERRA presenta la relazione sul disegno di legge: Spese per le truppe distaccate in Oriente.

La seduta termina alle 12.5.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Cocuzza, Bottori, Francica-Nava, Borsarelli e Semmola.

(Sono conceduti).

Interpellanze.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Sichel che sarà argomento di studio il desiderio da lui manifestato, di autorizzare le istituzioni pubbliche di beneficenza ad investire somme anche in mutui ipotecari; insieme con le garanzie da richiedersi per simili investimenti (Bene).

SICHEL prende atto, raccomandando che gli studi promessi siano sollecitamente compiuti per modo da scemare i danni che

per l'avvenire possano derivare alle Opere pie dalla conversione della rendita.

BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, assicura l'on. Morpurgo che nei primi giorni di luglio sarà collocato il filo telefonico tra Treviso e Venezia per assicurare il funzionamento della linea telefonica Udine-Venezia.

MORPURGO prende atto della promessa, raccomandando di dotare, frattanto, quegli uffici di istrumenti meno imperfetti.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, informa l'on. Morpurgo che sono state impartite istruzioni agli uffici tecnici di finanza perchè usino la massima tolleranza nelle verificazioni relative alle distillerie di seconda categoria.

MORPURGO osserva che le eccessive vessazioni conducono alla soppressione delle distillerie di seconda classe, che sono una risorsa dei piccoli agricoltori, con danno anche dello Stato.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde ai deputati Pais e Pala che si attende la decisione della IV sezione del Consiglio di Stato relativamente all'autonomia amministrativa concessa dal prefetto di Sassari alla frazione Badde Salighes; ma che il Governo è deciso a vigilare perchè della facoltà concessa dalla legge sulla Sardegna si usi soltanto nell'interesse pubblico.

PAIS-SERRA ritiene che sia stata male interpretata la legge del 1897 sulla Sardegna con l'accordare i vantaggi tributari delle borgate autonome ad un aggregato di case appartenente ad un privato ed abitato transitoriamente da contadini già prima di quella legge; e ciò con danno notevole dei comuni di Bolotano, Silanus e Lei, dei quali quelle case fanno parte. È convinto che il Consiglio di Stato deciderà in favore dei Comuni; ma nell'ipotesi contraria insiste che lo Stato risarcisca i Comuni del danno loro arrecato.

PALA osserva che, se il ministro avesse fatto accertare tempestivamente i fatti, il prefetto di Sassari non avrebbe compiuto un atto contrario ai fini della legge del 1897 e dannoso ai Comuni, dei quali quella frazione fa parte.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde al deputato Scorciarini-Coppola che, in attesa dell'approvazione del disegno di legge per la riforma del notariato che è innanzi al Senato, richiamerà l'attenzione dei Consigli notarili affinchè segnalino gli abusi del criterio dell'anzianità cui è data la precedenza dell'art. 11 della legge vigente.

SCORCIARINI-COPPOLA, ringrazia, sperando che si ponga fine alla deplorevole industria esercitata da alcuni notai anziani all'ombra dell'art. 11.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, assicura l'on. Antolisei che il regolamento per l'applicazione della legge 19 luglio 1906, concernente le conservatorie delle ipoteche, la cui pubblicazione subì un ritardo per la malattia del ministro Massimini, sarà pubblicato in breve.

ANTOLISEI prende atto.

Seguito della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

BIANCHI LEONARDO, premesso che il problema dell'istruzione incalza, il paese anelando ad ordinamenti i quali assicurino una educazione ed un'istruzione meglio corrispondenti ai bisogni della civiltà, richiama specialmente l'attenzione della Camera sulla necessità dell'insegnamento primario e del superiore.

Rileva la insufficienza della legislazione scolastica nel Mezzogiorno, esprimendo il convincimento della necessità dell'intervento dello Stato se si vuol rendere nel Mezzogiorno stesso efficace l'insegnamento elementare. Ed allo sperpero delle entrate in piccoli sgravi l'oratore avrebbe preferito il concentramento di tutti i mezzi disponibili alla soluzione del problema dell'insegnamento.

Accennando all'istituto universitario dice che il valore dei professori non si può misurare alla stregua del numero delle lezioni che impartiscono; ma deve essere considerato sotto il punto di vista del contributo che la loro scienza reca al progresso intellettuale ed economico dell'umanità.

Occorre perciò dare ai professori universitari i mezzi necessari per attendere ai loro studi e alle loro ricerche nei laboratori, e anche quelle condizioni di fatto che rendano ad essi più facile e più dignitosa la vita.

Per arrivare a questo duplice risultato, raccomanda che si riducano al numero veramente necessario gli insegnamenti e gli incarichi. Raccomanda altresì che non si conceda ai liberi docenti di fruire dei mezzi assegnati ai professori ufficiali; dappoichè altrimenti, oltre a recar danno alla scienza, si arriverà necessariamente ad organizzare la libera docenza come funzione dello Stato.

È tempo - dice - che la libera docenza ritorni alle sue origini e alla sua dignità; se non si vuole affrontare il problema, facciamo le Università libere e aboliamo quelle dello Stato (Commenti — Approvazioni). Conclude augurando che il ministro voglia e sappia comprendere il dovere di una politica scolastica consapevole e decisa (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

QUEIROLO ringrazia, anzitutto, il ministro di aver promesso una legge per la riforma universitaria e pel miglioramento delle condizioni economiche dei professori, raccomandandogli di non dimenticare la necessità che siano radicalmente riordinati gli studi e gli insegnamenti universitari: specie quelli della medicina.

Prega il ministro di dare un regolamento stabile e dotazioni proporzionate alle scuole di veterinaria; e di dare stipendi meno derisori agli inservienti delle Università.

Richiama poi l'attenzione del ministro sulla necessità di un nuovo ordinamento della scuola primaria, esprimendo l'avviso che le deficienze lamentate nei risultati della scuola medesima dipendano in gran parte dalla scarsa fiducia che le popolazioni hanno nella scuola, e nelle sue finalità e nelle sue conseguenze.

Bisogna dunque risvegliare questa fiducia, abbandonando gli inefficaci espedienti di punire i genitori e di premiare maestri ed alunni. Perchè - dice - non si potrebbe, ad esempio, stabilire una ferma militare più lunga per gli analfabeti? (Commenti). E perchè non si potrebbe vietare l'emigrazione agli analfabeti?

Invita infine il ministro a curare, più che oggi non si faccia, le condizioni igieniche delle scuole, imponendosi all'inerzia o alla resistenza delle amministrazioni locali, con l'istituire, come si è fatto in Germania, i medici scolastici (Vive approvazioni).

ALESSIO rileva l'inferiorità intellettuale e materiale dell'Italia di fronte ad altre nazioni più istruite e più educate, e osserva che occorre mutare strada per arrivare a dare maggiore cultura al popolo italiano.

Riconosce che l'ingegno nazionale ha mantenuto le sue gloriose tradizioni nelle scienze sperimentali e matematiche; ma afferma che non altrettanto può dirsi nel campo dell'arte e della letteratura; e soprattutto lamenta l'elevatissima media dell'analfabetismo nelle classi popolari, e la deficiente istruzione generale delle classi dirigenti.

Soggiunge che questa deficiente istruzione ha spinto le classi dirigenti a trovare la difesa dei loro interessi nei conflitti con le classi lavoratrici, non già in una forte legislazione sociale, ma nel clericalismo; e che le cause di questa deficienza debbono in particolar modo cercarsi nella eccessiva pressione tributaria, e nello sbagliato concetto con cui è ordinato il Ministero dell'istruzione.

Nota altresì come lo Stato disponga di una somma di energie che è sconosciuta ai corpi locali: e perciò sostiene la necessità che lo Stato avochi a sè la scuola elementare, non per criterio finanziario o politico, ma per compimento di un dovere sociale.

Lamenta l'eccessivo numero delle Università e degli insegnamenti ordinari; uguale eccesso lamenta nelle scuole medie.

Accennando alla nomina dei professori universitari, ritiene preferibile il sistema della proposta delle facoltà a quello ora vigente dei concorsi.

Richiama egli pure l'attenzione della Camera sul disagio economico dei professori, notando come esso sia risentito principalmente da quelli, che professano la scienza pura, e che non possono dedicarsi all'esercizio professionale. Ora ciò rappresenta un grave pregiudizio per l'incremento della scienza.

Accenna alla eccessiva indulgenza, che prevale negli esami e nelle promozioni, così nelle scuole medie come nelle superiori; alla poca frequenza degli studenti nelle Università, ed alle soverchie vacanze. In generale afferma che la nostra coltura è depressa, e non è degno del nostro glorioso passato.

Concludendo afferma che lo Stato deve considerare come supremo suo compito la diffusione e l'incremento della coltura. Confida che il Governo, ed in particolare il ministro dell'istruzione, dimostreranno di esser pienamente consci di questo alto dovere (Approvazioni - Congratulazioni).

BATTELLI si fa interprete del grato animo dei professori universitari verso i rappresentanti del paese, che hanno sostenuto la causa dell'alta coltura. E si compiace che il Parlamento mostri di comprendere i bisogni della scienza, dando così al problema il significato di interesse generale.

Il Parlamento, provvedendo al miglioramento delle Università, fa opera di previdenza nell'interesse supremo della scienza. Perchè la scienza richiede non solo amore ed entusiasmo nei suoi cultori, ma vuole pure che si assicurino loro i mezzi di studio e di ricerca, la serenità della vita, la sicurezza del domani; cosicchè ogni energia sia a lei dedicata e non vada dispersa o nel continuo logorio di un'esistenza angustiata dal bisogno o nella molteplicità delle cure imposte dalle necessità quotidiane della vita.

C'è una singolare sproporzione fra la potenzialità dell'ingegno italiano ed i mezzi materiali, di cui la scienza dispone fra noi Se qualche cosa si è fatto per i nostri Istituti scientifici, nulla si è fatto per il personale insegnante, alla cui operosità sono necessari i laboratori e le biblioteche, gli uni e le altre ora affatto insufficienti.

Si è parlato dei proventi professionali degli insegnanti universitari; ma di questi proventi non fruiscono se non pochi docenti. Sarebbe perciò ingiusto lasciare, per pochi fortunati, negletto il grande problema.

Grave e doloroso si presenta il futuro; poichè non solo chi si trova nell'insegnamento superiore non gode delle condizioni necessarie allo sviluppo della propria attività scientifica, ma è grande il pericolo che forze nuove ed operose siano distolte, per il disagio economico, dal dedicarsi alla scienza.

Quindi il problema, che oggi si agita, tocca i supremi interessi della coltura nazionale; e il Parlamento, risolvendola, mostrerà la sua fede nell'avvenire glorioso d'Italia (Vive approvazioni — Congratulazioni).

CICCARONE accenna ai difetti dell'attuale ordinamento dell'Amministrazione dell'istruzione pubblica; afferma la necessità di una coraggiosa riforma inspirata a concetti veramente razionali e moderni. Vorrebbe anche maggior continuità d'indirizzo, e perciò minore mutabilità di ministri.

Ritiene pure indispensabile un aumento del personale ora affatto insufficiente, e si compiace che il ministro abbia presentato in proposito un disegno di legge. Invoca migliori e più efficaci discipline per l'educazione fisica, e la sistemazione del relativo personale.

S'intrattiene sul gravissimo problema della scuola media, e chiede di conoscere i risultati degli studi della Commissione all'uopo nominata, e le idee del ministro, avvertendo che i fautori della scuola unica, fra i quali è l'oratore, non intendono affatto combattere il classicismo, ma anzi vogliono la scuola classica rialzata e rinvigorita.

Passa quindi a trattare della scuola primaria, e afferma la necessità di avocarla allo Stato, esonerando i Comuni da un carico, che loro non compete. Combatte le obiezioni, che a questa avocazione si oppongono, tratte dalle condizioni del bilancio o dalle ragioni dell'autonomia locale.

Conclude augurando al ministro di poter risolvere tutte queste gravissime questioni, ed alla Camera di poter approvare la legge per Roma, che consacra l'altissimo concetto della *Universitas studiorum* (Benissimo).

NITTI rileva l'immensa difficoltà dei problemi relativi ai vari ordini della scuola e lamenta l'indifferenza della pubblica opinione per siffatti problemi. Ancora oggi l'istruzione pubblica è retta in Italia dalla legge Casati, vecchia ormai di mezzo secolo. Ed un indice di questa indifferenza della pubblica opinione si ha anche nella scarsa considerazione in cui politicamente è tenuto il Ministero dell'istruzione (Commenti).

Eppure gravissimo è il compito di questo Ministero, che presiede a quasi centomila insegnanti irrequieti ed insoddisfatti, ed ha sì molteplici e delicate funzioni; compito reso più arduo dai molti professori, che siedono nei due rami del Parlamento, e talora anche sui banchi del Governo (Si ride).

Intanto tutti gli ordini delle scuole italiane lasciano immensamente a desiderare; eppure, di fronte a sì sostanziali problemi, non si pensa che ad aumentare organici e creare nuove scuole speciali, perfettamente inutili, per dar stipendi agli spostati della borghesia.

Deplora soprattutto il frazionamento delle discipline e la moltiplicazione delle cattedre nelle nostre Università; afferma la necessità di porre coraggiosamente argine a siffatta dannosa tendenza.

Riconosce che convenga migliorare le condizioni dei professori; però afferma doversi abolire tutti quegli incarichi permanenti, che rappresentano semplicemente supplementi di stipendi pei professori ufficiali, e doversi vietar loro i corsi liberi retribuiti.

Ma il problema, che fra tutti è forse il più grave, è quello della scuola media. E su questo problema attende di conoscere il pensiero del ministro. Per ora i programmi non sono eseguiti, e i giovani dei nostri ginnasi o licei imparano semplicemente per passare nell'Università, poichè la licenza liceale di per sè sola non serve a nulla.

Dato questo difetto di programmi, questa congerie di studi, inutili per la grande maggioranza dei nostri giovani, si comprende come tutti i ministri sian tratti necessariamente a largheggiare nelle promozioni. Questo stato di disagio durerà fino a che non si addivenga ad una radicale riforma, che valga ad infondere nella scuola media lo spirito pratico e moderno.

Venendo alla scuola popolare, segnala gli scarsissimi risultati finora conseguiti, come ci dimostra il numero sempre eccessivo degli analfabeti. L'oratore vuole la scuola di Stato.

Insiste sulla necessità di diffondere l'istruzione nel nostro popolo, anche per cementare in esso il sentimento dell'unità nazionale.

Sulla questione dell'insegnamento religioso, nota che il nostro paese è stato sempre, in materia di religione, indifferente e tollerante, qualche volta clericale, raramente cristiano (Si ride).

Ad ogni modo i due termini, scuola laica e scuola di Stato, non sono fra loro necessariamente congiunti.

Il problema della scuola popolare è dunque questo: bisogna fare; o sia che facciano i Comuni, aiutati dallo Stato, o sia che faccia direttamente lo Stato.

Termina esortando il presidente del Consiglio a dichiarare quali siano i suoi propositi relativamente a tutti questi grandi problemi della coltura nazionale, ricordandogli che tanto maggiore è la responsabilità sua, in quanto più grande è la sua autorità nel presente momento, date le attuali condizioni politiche del Parlamento e del paese (Vivissime approvazioni — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

Votazione a scrutinio segreto.

DE NOVELLIS, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione

Operazioni bancarie sui titoli emessi dai magazzini generali dello zolfo in Sicilia:

Favorevoli 196
Contrari 19

(La Camera approva).

Convenzione col municipio di Torino aggiuntiva a quella del 14 novembre 1904, relativa a permuta di immobili:

Favorevoli 192
Contrari 23

(La Camera approva).

Maggiore stanziamento sul bilancio di agricoltura per la ricostruzione di Compomaggiore:

Favorevoli 192
Contrari 23

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1906, n. 534, relativo al matrimonio degli ufficiali del regio esercito:

Favorevoli 190
Contrari 25

(La Camera approva).

Disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali della regia marina:

Favorevoli 191
Contrari 24

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Albasini — Albertini — Alessio — Antolisei — Aprile — Arlotta — Arnaboldi — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Barzilai — Battelli — Borgamasco — Bertetti — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bolognese — Bonacossa — Bonicelli — Boselli — Bracci — Buccelli.

Calvi Gaetano — Campus-Serra — Canevari — Cao-Pinna — Cappelli — Carboni-Boj — Cardàni — Carugati — Caspiani — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Colli — Centurini — Cerulli — Chiapusso — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Comandini — Compans — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro.

Da Como — D'All — Dari — De Asarta — De Gennaro — De Marinis — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis De Seta — De Stefani Carlo — Di Sant'Onofrio — Donati.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Gaetano — Falletti — Fani — Fasce — Fazi Francesco — Fazzi Vito — Felissent — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fusco — Fusinato.

Gallotti — Gallini Carlo — Galluppi — Gattorno — Gianturco — Giolitti — Giovanelli — Gorio — Greppi — Guarracino — Guastavino — Gucci-Boschi.

Lacava — Landucci — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Locro — Lucca — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Luciani — Lucifero Alfonso.

Malvezzi — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Maresca — Mariotti — Martini — Mazziotti — Meardi — Mira — Montagna — Montauti — Monti-Guarnieri — Morando — Morpurgo — Moschini.

Negri de' Salvi — Niccolini — Nitti.

Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Papadopoli — Pascale — Pavoncelli — Pellerano — Personè — Pescetti — Pilacci — Pinchia — Pini — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Queirolo.

Raineri — Rasponi — Rava — Ravaschieri — Ricci Paolo — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone — Romanin-Jacur — Romano Giuseppe — Romussi — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Rummo.

Salandra — Sanarelli — Santini — Saporito — Scaglione — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sesia — Sichel — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spallanzani — Spirito Francesco — Squitti.

Tanari — Tecchio — Tedesco — Teso — Tinozzi — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vallone — Vendramini — Veneziale — Visocchi.

Wollemborg.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Abignente — Abozzi — Agnetti — Avellone.

Battaglieri — Bona — Borghese — Bottacchi.

Calleri — Camagna — Capece-Minutolo — Caputi — Cesaroni — Coffari — Curreno.

Dagosto — Daneo — De Amicis — Del Balzo — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — Di Saluzzo.

Fabri — Farinet Francesco — Fili-Astolfone — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Furnari.

Gallino Natale — Giaccone — Ginori-Conti — Giovagnoli — Giuliani — Giunti — Grassi-Voces.

Jatta.

Larizza.

Marsengo-Bastia — Marzotto — Medici — Merci — Mirabelli — Morelli Enrico.

Nuvoloni.

Paniè — Pellecchi.

Quistini.

Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rienzi — Rizza Evangelista — Ronchetti.

Scalini — Semmola — Suardi.

Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Aguglia.

Celesia — Cicarelli — Cuzzi.

De Michele-Ferrantelli — Di Stefano.

Fede — Florena — Fortis.

Giardina.

Majorana Angelo — Mantica — Masi — Massimini — Melli.

Petroni.

Scano — Simeoni.

Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

Crespi.

Lucifero Alfredo.

Pastore.

Rondani.

Interrogazioni e interpellanze.

DE NOVELLIS, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto interroga il ministro degli affari esteri per conoscere se creda utile e conveniente intervenire presso il Governo svizzero a favore dei nostri connazionali operai od impiegati nella ferrovia del Gottardo, che si vuole siano stati diffidati od eccitati a farsi naturalizzare cittadini svizzeri prima del riscatto di detta ferrovia da parte dello Stato, sotto comminatoria di licenziamento.

« Cameroni ».

« Il sottoscritto interroga i ministri della guerra e della marineria per sapere in base a quali disposizioni regolamentari e con quanto rispetto alla libertà di pensiero si sottopongono gli ufficiali ad una inchiesta per conoscere se o no sono ascritti alla Massoneria.

« Ferri Giacomo ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il presidente del Consiglio sul criterio politico inspiratore dell'episodio di Lucca.

« Barzilai, Battelli, Romussi, Pinchia, Ferri Giacomo, Turati, Nitti ».

« I sottoscritti interpellano l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere se non creda urgente la costruzione del breve tronco Tortona-Mortara che, mentre assicura le comunicazioni fra Genova e il Sempione, abbrevia di circa quattordici chilometri l'attuale percorso.

« Calvi, Bergamasco, Podestà, Bonacossa, Curioni ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, risponde subito ad una interrogazione degli onorevoli Barzilai, Battelli, Romussi ed altri deputati sugli onori militari resi in Lucca all'arcivescovo al suo ingresso nella città.

Nessun criterio politico è entrato in quello, che fu atto di semplice cortesia, desiderato dalla popolazione. Per lo stesso criterio di cortesia, furono dal Governo concessi i ribassi ferroviari pel Congresso socialista (Ilarità).

BATTELLI prende atto della dichiarazione, notando che l'atto del Governo, come di semplice cortesia, fu forse soverchio e men che oppurtuno.

La seduta termina alle 19.10.

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 9 maggio 1907

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.5.

MOBANDO, segretario, legge il processo verbale della tornata pomeridiana di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Donati e Brizzolesi.

(Sono conceduti).

Commemorazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Ho il dolore di annunciarvi la morte del senatore conte Giovanni Codronchi Argeli. La Camera, non ne dubito, sarà meco concorde nel deplorare vivamente la perdita del senatore Codronchi, il quale per lunghi anni appartenne a questa Assemblea, ed in tutti i pubblici uffici servì fedelmente ed onorò altamente il suo paese natio e la patria intera.

Mi permetta la Camera che a questa espressione di cordoglio, nella quale mi sento interprete dei sentimenti comuni, aggiunga la mia personale; inquantochè io ebbi col defunto Codronchi una cordiale amicizia, che i dissensi politici, anzichè attenuare, avevano resa sempre più salda (Vive approvazioni).

MALVEZZI encomia le virtù ed il saldo carattere del defunto, liberale vero, senza pregiudizi di parte, onore della Romagna; proponendo, anche a nome dei deputati Marescalchi e Pini, che siano espresse alla desolata famiglia le condoglianze della Camera (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si associa nello encomio di un uomo che, specialmente negli ultimi tempi, propugnò i più liberali principî (Approvazioni — Commenti).

(La proposta del deputato Malvezzi è approvata).

Lettura di proposte di legge.

MORANDO, segretario, dà lettura di proposte di legge dei deputati:

Pala, per una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale civile della Maddalena;

Turco, per aggiungere il tronco di strada Macchie-San Demetrio Corone alla tabella *C* della legge 25 giugno 1903;

Guarracino, Castellino, Rummo ed altri, per l'assegnazione di un'annua pensione alla vedova del prof. Ernesto Cesàro;

Larizza, per costituzione in Comune della frazione di Bova Marina;

Bottori, per concessione di una tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale di Sampierdarena.

Interrogazioni.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo al deputato Numa Campi, ritiene prudente lasciare alle autorità competenti la giusta interpretazione dell'art. 29 del regolamento sull'assistenza sanitaria; molto più che quell'interpretazione dev'essere soprattutto determinata dalle condizioni locali.

CAMPI NUMA non può dichiararsi soddisfatto, dolente che le apparenti agevolazioni concesse dalla legge ai medici condotti si risolvano in una vera delusione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, risponde all'interrogazione dell'on. Antolisei ed altri « sugli onori militari resi in Lucca al cardinale Lorenzelli » e ad altra analoga testè presentata dall'on. Barzilai.

Conferma quanto disse iersera che, cioè, il Governo non ha inteso di compiere un atto politico, ma di usare una cortesia non tanto verso la persona festeggiata, quanto verso la popolazione di Lucca (Commenti) che desiderava questa dimostrazione. Ciò non implica però alcun impegno per l'avvenire. Caso per caso, il Governo vedrà come gli convenga regolarsi. (Commenti).

VALLERIS, sottosegretario di Stato per la guerra, si associa a queste dichiarazioni, alle quali non ha nulla da aggiungere.

ANTOLISEI, riferendosi alla risposta di ieri, non consente che la bandiera nazionale possa considerarsi alla pari delle facilitazioni ferroviarie; mentr'essa dovrebbe esser soltanto là dove batte l'anima del paese. (Applausi all'estrema sinistra — Interruzioni).

E si meraviglia che il ministro della guerra non abbia saputo far di meglio che associarsi al presidente del Consiglio, mentre l'autorità militare di Lucca aveva ricusato sulle prime gli onori al cardinale Lorenzelli. Sostiene quindi che i precedenti del fatto dimostrano ch'esso non fu un semplice atto di cortesia, ma un vero atto politico; mentre nessuna legge e nessun regolamento consente di parificare i cardinali ai principi Reali.

Conclude col rilevare che non trattasi di un caso isolato, ma di un nuovo orientamento politico contro il quale tutto il paese protesta. (Approvazioni a sinistra).

BARZILAI dopo aver escluso, in base ai precedenti legislativi, che la legge sulle guarentigie consenta di equiparare ai principi della Casa reale i principi della Chiesa, giacchè questa equiparazione fu espressamente esclusa dalla legge sulle guarentigie, sostiene che nessuna ragione di convenienza consigliava di rendere onore a quel cardinale Lorenzelli che, come risulta dal Libro Bianco di due anni fa, considerava come una usurpazione la occupazione di Roma. (Commenti animati).

Nè va dimenticato che il Vaticano, seguendo questo concetto, si oppone alle visite dei capi di Stato esteri al Quirinale. (Applausi all'estrema sinistra).

Non può poi ammettere che si prodighino i diritti dello Stato, l'esercito, l'armata, come se fossero riduzioni ferroviarie, a qualunque richiesta. (Bene, bravo - Commenti).

Queste concessioni servono a tenere unita la maggioranza (Vivi rumori), ma il Governo non s'illuda di ritrarre qualche vantaggio nei rapporti con la Santa Sede. E l'oratore esorta l'on. Giolitti ad emulare il conte di Cavour nel sostenere fieramente i diritti dello Stato verso la Chiesa; come disse un giorno l'on. Fortis, si metterebbe a repentaglio la monarchia se si appoggiasse al clero. (Vivissime approvazioni - Commenti).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, si trova in questo tanto d'accordo con l'on. Barzilai, che ha ripetutamente dichiarato che quell'atto di semplice cortesia era lungi dal costituire una norma di condotta.

Egli non si occupa di sapere che opinioni abbia od abbia avuto il cardinale Lorenzelli, giacchè il Regno d'Italia non ha bisogno del riconoscimento di alcuno (Bene). La chiesa e lo Stato sono due parallele che non devono incontrarsi (Vive approvazioni).

MIRABELLO, ministro della marina, avendo gli onorevoli Antolisei e Barzilai accennato all'invio d'una nave a Paola, dichiara che quell'invio non ebbe alcun carattere politico, essendo già nel programma della squadra di toccare i porti di quelle spiaggie per soddisfare i giusti desiderî delle popolazioni (Vive approvazioni — Rumori all'Estrema Sinistra).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE pone a partito l'annullemento della elezione di Girgenti nella persona dell'avv. Gregorio Gallo, per non avere l'eletto compiuta l'età prescritta.

(È approvato).

Dichiara vacante il collegio di Girgenti.

Svolgimento di una proposta di legge.

DI SANT'ONOFRIO chiede alla Camera di prendere in considerazione la sua proposta di legge diretta a disciplinare la tassa comunale sulla pietra pomice estratta nell'isola di Lipari, assicurando ch'essa servirà a cementare l'unione di tutti gli animi in quell'isola.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio, e LACAVA, ministro delle finanze, consentono di buon grado che sia presa in considerazione la proposta.

(È presa in considerazione).

Votazione per la nomina di un vice presidente della Camera e di commissari.

MORANDO, segretario, fa la chiama.

Presero parte alla votazione:

Abbruzzese — Agnesi — Albasini — Albertini — Albicini — Antolisei — Aprile — Arlotta — Arnaboldi — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baranello — Battaglieri — Battelli — Benaglio — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bianchi Emilio — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Bonaccosa — Bonicelli — Borsarelli — Boselli — Bottori — Buccelli.

Callori — Calvi Gaetano — Camera — Campus-Serra — Cao-Pinna — Carboni-Boj — Cardàni — Carugati — Castellino — Castiglioni — Cavagnari — Centurini — Cerulli — Chiappero — Chiapusso — Chiesa — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Cicarelli — Ciccarone — Cimorelli — Cipiani-Marinelli — Cirmeni — Cocco-Ortu — Conte — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa Andrea — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Credaro — Croce — Curioni — Curreno — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — Dari — De Asarta — De Gennaro — De Luca Ippolito Onorio — De Luca Paolo Anania — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Stefani Carlo — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Rudinì Carlo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea.

Faelli — Falaschi — Falletti — Fani — Farinet Alfonso — Fasce — Felissent — Fera — Ferraris Carlo — Ferri Giacomo — Fiamberti — Fortis — Fusco.

Galli — Gallini Carlo — Giaccone — Gianturco — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Gorio — Guarracino — Guastavino.

Lacava — Landucci — Larizza — Lazzaro — Leali — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Locro — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero Alfonso.

Malvezzi — Mango — Maraini Clemente — Marazzi — Maresca — Marescalchi — Mariotti — Marzotto — Masciantonio — Mauri — Mazziotti — Meardi — Medici — Mira — Montauti — Montemartini — Morando — Morelli Enrico — Morpurgo — Moschini.

Negri de Salvi — Nitti.

Odorico — Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Papadopoli — Pascale — Pavia — Pavoncelli — Personè — Pescetti — Pilacci — Pini — Podestà — Poggi — Pompilj — Pozzo Marco.

Raineri — Rampoldi — Rasponi — Rastelli — Rava — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza Evangelista — Rizzetti — Rizzone — Rochira — Romanin-Jacur — Romussi — Ronchetti — Roselli — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota — Ruffo — Rummo.

Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scellingo — Schanzer — Sesia — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Spirito Beniamino — Spirito Francesco — Squitti — Strigari.

Tanari — Targioni — Tasca — Todesco — Teso — Tinozzi — Tizzoni — Torlonia Leopoldo — Turati — Turbiglio.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vecchini — Vendramini — Veneziale — Verzillo — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Abignente — Abozzi — Agnetti.

Bettòlo — Bona — Borghese — Bottacchi.

Camagna — Capece-Minutolo — Caputi — Cesaroni — Cocuzza — Coffari.

Dagosto — Danco — De Amicis — Del Balzo — Dell'Arenella — Di Saluzzo.

Fabri — Farinet Francesco — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Furnari.

Gallino Natale — Giuliani — Giunti — Grassi-Voces.

Jatta.

Marsengo-Bastia — Medici — Merci.

Nuvoloni.

Pellecchi.

Quistini.

Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Rienzi.

Scalini — Suardi.

Weil-Weiss.

Sono ammalati:

Aguglia.

Celesia.

De Michele-Ferrantelli — Di Stefano.

Fede — Florena.

Giardina.

Majorana Angelo — Mantica — Masi — Massimini — Melli.

Petroni.

Scano — Semmola — Simeoni.

Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

Cimati — Crespi.

Fili-Astolfone — Francica-Nava.

Lucifero Alfredo.

Pastore.

Rondani.

Torrigiani.

PRESIDENTE estrae a sorte, per lo scrutinio della votazione relativa alla nomina di:

un vice presidente della Camera, i deputati: Compans, Borsarelli, Papadopoli, Alessio, Buccelli, Camera, Zaccagnino e De Nava;

due commissari del bilancio, uno per le petizioni ed uno per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno, i deputati: Nicola Falconi, Franchetti, Bergamasco, Camerini, D'Alì, Boselli, Scaglione, De Seta e Ferrarini;

tre commissari di vigilanza sull'Amministrazione del Fondo per il culto, i deputati: Falaschi, Bizzozero, Ravaschieri, Rienzi, Pinchia, Cortese, Da Como, Teodori e Battelli.

Discussione dello stato di previsione della spesa pel Ministero dell'istruzione pubblica.

SQUITTI rileva il rapido, notevolissimo crescere degli stanziamenti nel bilancio dell'istruzione pubblica, osservando però che all'incremento della spesa non ha punto corrisposto il miglioramento dei servizi.

Riconosce che molti progressi si sono fatti in fatto d'istruzione primaria e superiore, mentre, nella scuola media, si è camminato piuttosto a ritroso che innanzi, soprattutto a causa dello sbagliato indirizzo che vi ha presieduto.

Raccomanda al ministro di migliorare ancora le condizioni dei maestri elementari, e segnala i gravi inconvenienti derivati dalle leggi per gli insegnanti medî, precipuo fra tutti lo spodestamento del ministro. In ogni modo, poichè il male è fatto, esorta il ministro a procedere risolutamente alla riforma della scuola media e dei convitti nazionali.

Accennando per ultimo alla proposta di aumentare gli stipendi dei professori universitari, dice che sarà molto difficile tradurla in atto. (Bene!).

BONICELLI invita il ministro a fare eseguire effettivamente la legge 7 luglio 1878 sulla obbligatorietà dell'educazione fisica, attenendosi ai suggerimenti della Commissione reale presieduta dal senatore Mosso, e alla deliberazione del Parlamento del 5 aprile 1906.

Nota come, per deficienza di educazione fisica si debba constatare la progressiva decadenza della nostra razza, non essendo esatto, almeno in tesi generale che la decadenza medesima dipenda da cattiva alimentazione. Tanto è vero che, agli effetti della leva militare, la degenerazione fisica si verifica nelle regioni più ricche e nelle classi più abbienti.

Perciò l'obbligatorietà dell'educazione fisica è veramente funzione e dovere di Stato; e dopo avere analizzato le cause dell'insuccesso della legge del 1878, suggerisce, in base all'esperienza di altri paesi, in qual modo si potranno vincere le resistenze e gli ostacoli che finora hanno contribuito a creare lo stato di fatto che oggi si deplora.

Confida che il ministro vorrà tener conto delle sue raccomandazioni e dei voti manifestati dal Comitato nazionale per l'educazione fisica e consacrati in apposito disegno di legge (Approvazioni — Congratulazioni).

TINOZZI rileva la grande importanza sociale ed economica di tutti i problemi che si riferiscono alla scuola, e soprattutto alla scuola primaria dove si formano i cittadini di domani, e le cui condizioni morali e materiali esercitano una diretta influenza sui destini di un paese.

Ricorda come le necessità cresciute della vita abbiano allontanato la donna dalla casa avviandola verso l'officina; e come perciò sia diminuita necessariamente l'educazione domestica, e sia maggiore nello Stato l'obbligo di supplirvi in quanto è possibile con l'educazione della scuola.

Dimostra poi come sia necessario formare nei fanciulli lo spirito forte e l'organismo sano; e ciò può ottenersi soltanto per mezzo della scuola che sappia adattarsi all'ambiente ed essere inspirata a criterio moderno.

Accenna agli attuali ordinamenti della scuola, agli inconvenienti che si riscontrano, ai rimedi per correggerli, augurando una riforma che richiami la scuola medesima alla sua vera ed alta missione (Approvazioni — Congratulazioni).

TIZZONI dichiara altresì che molte lacune e molti guai si riscontrano nell'insegnamento superiore, sia per errori di ordinamenti, sia per non sufficiente selezione di personale.

Parla della necessità che sia modificato il sistema dei concorsi tenendo conto delle osservazioni e delle proposte ripetutamente fatte dai professori; raccomanda che di tutte le Commissioni giudicatrici debba far parte un insegnante di scienza affine; e invita il ministro a trovare i mezzi occorrenti affinchè i professori siano convenientemente pagati per rendere la scienza accessibile a tutti e togliere di mezzo una ragione di abusi.

Lamenta il mal mezzo di concedere incarichi *ad personam;* invoca più umano trattamento per gli inservienti dei laboratori esposti non di rado a gravi pericoli.

Insiste sulla necessità di dare un più adeguato compenso ai professori e nota che, ad esempio di quanto si fa in Germania, accanto ad alcuni vecchi e gloriosi insegnanti, dovrebbero porsi giovani e volenterosi supplenti incaricati di attendere in loro vece alla parte più laboriosa dell'insegnamento.

Non ammette che si faccia distinzione, quanto agli stipendi, fra gli insegnanti di materie teoriche e quelli di materie pratiche Invoca una revisione degli assegni per gli stabilimenti scientifici, per la determinazione dei quali non puossi non aver riguardo, alla maggiore o minore importanza degli stabilimenti stessi.

Reclama l'aumento delle dotazioni pel materiale, ora affatto insufficienti, e accenna alla opportunità di sopprimere alcuni speciali laboratori, corrispondenti a ristrette branche di una determinata disciplina, ed indubbiamente superflue. Ritiene necessaria la creazione in Roma di un grande Istituto scientifico per lo studio delle malattie infettive.

Riconosce poi egli pure, come altri oratori, la necessità di sfrondare l'ordinamento degli studi da una infinità di insegnamenti, sorti il più delle volte per considerazioni personali affidando ai professori ordinari gli insegnamenti fondamentali, e determinando un limite massimo di numero e di spesa per gli insegnamenti complementari in ogni Università.

Si intrattiene quindi della libera docenza, nella quale riconosce un'utile funzione come completamento e stimolo dell'insegnamento ufficiale.

Infine esorta il ministro ad occuparsi benevolmente anche delle condizioni degli assistenti universitari. Termina esprimendo fiducia nell'onorevole ministro e nel suo amore per la scienza e per l'Università italiana. (Vive approvazioni — Molte congratulazioni).

FALCONI GAETANO nota che le leggi sugli insegnanti medi non hanno pienamente raggiunto il loro intento.

Ammette che in questi ultimi anni il Parlamento ha largheggiato nella concessione dei fondi per questo Ministero; ma afferma la necessità di ulteriori aumenti per l'avvenire.

Confida che negli anni prossimi sarà possibile dare maggiore incremento a speciali scuole, e contribuire con mezzi efficaci alla pietosa causa della educazione dei sordo-muti.

Trova giusto che nei Consigli scolastici si dia larga rappresentanza ai varî ordini degli insegnanti, ma reclama altresì una proporzionale rappresentanza degli enti locali.

Richiama l'attenzione del Governo e della Camera sulla questione della scuola privata, che si vuol considerare con ingiustificata diffidenza, mentre si dovrebbe considerare come il necessario complemento della scuola pubblica.

Afferma la necessità di sancire per legge il pareggiamento degli stipendi delle maestre elementari a quello dei maestri: principio reclamato da ragioni di evidente giustizia. Invoca egli pure i più energici provvedimenti per combattere l'analfabetismo, si dichiara però contrario all'avocazione della scuola primaria allo Stato, e contrario anche alla laicizzazione della scuola.

Infine sollecita il riordinamento della scuola media, sostenendo la necessità di rinvigorire gli studi classici, fondamento precipuo della cultura e della coscienza nazionale (Approvazioni — Congratulazioni).

BACCELLI GUIDO (Segni d'attenzione) osserva che la soluzione del problema degli studi superiori può ravvisarsi nella istituzione delle speciali scuole scientifico-pratiche, già propugnata dall'oratore, e nell'applicazione del fecondo principio della autonomia universitaria, reiteratamente affermato dalla Camera. Questi concetti raccomanda allo studio dell'onorevole ministro.

Poichè fu censurata l'istituzione delle gare d'onore fra i giovani delle scuole secondarie, l'oratore afferma che esse corrispondono alla tradizione classica, ed al genio ed al sentimento della nostra gente.

Rievocando la gloriosa memoria degli studi italiani del medio evo e del rinascimento, e ricordando il principio dello intimo nesso, che avvince fra loro le varie discipline, si augura che il Parlamento voglia far risorgere il grande concetto della *Universitas studiorum.*

Esprime il voto che nella solenne ricorrenza del 1911, l'Italia possa attuare in Roma, innanzi al mondo civile, questa geniale idea. La coltura umanistica è ancora il fondamento dell'educazione intellettuale. Filologia, medicina, giurisprudenza, scienze naturali, si integrano reciprocamente.

E l'oratore confida che questa unità ideale della scienza troverà la sua espressione materiale negli edifici, che dovranno essere costruiti per la sistemazione definitiva dell'Università romana.

Egli vagheggia una grande Università degli studi divisa in due branche: la umanistica e la politecnica. È convinto che questo concetto avrà il consenso unanime del Governo e del Parlamento (Vivissime approvazioni — Applausi — Moltissimi deputati vanno a congratularsi coll'oratore).

Presentazione di relazione.

RUMMO presenta la relazione sulla proposta di legge per una tombola telegrafica a favore della città di Benevento, pel suo teatro Romano.

BIANCHI EMILIO presenta la relazione sul disegno di legge per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Pescia.

BERGAMASCO presenta la relazione sul disegno di legge per la chiusura dello stralcio del Monte di pietà di Roma.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato delle seguenti votazioni:

Per un vice presidente della Camera: eletto Finocchiaro-Aprile con voti 157 (schede bianche 55, nulle 4, voti dispersi 10).

Per due membri della Giunta del bilancio: eletti: Colosimo con voti 147; Rossi Luigi con voti 141 (schede bianche 53, nulle 2, voti dispersi 12).

Per tre commissari del Fondo culto: eletti: Celesia con voti 103; Pugliese con voti 97, De Seta con voti 63 (schede bianche 62, voti dispersi 13).

Per un commissario per le petizioni: eletto Ciartoso con voti 129 (schede bianche 85, voti dispersi 8).

Per un commissario per l'istruzione elementare nel Mezzogiorno: eletto Manna con voti 112 (schede bianche 78, nulle 8, voti dispersi 12).

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se e quando sarà presentata la promessa e reclamata riforma concernente il personale domaniale, come anche per sapere quando sarà pubblicato l'atteso regolamento sulle conservatorie delle ipoteche nel quale affermasi sieno contenute disposizioni che migliorerebbero pel momento in qualche modo le condizioni del personale sussidiario demaniale.

« Zaccagnino ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, per sapere le ragioni che lo determinarono ad inviare un suo ispettore ad inquisire nell'Amministrazione comunale di Ariano di Puglia, nonostante che quell'Amministrazione sia di onore e d'esempio a tutta la provincia di Avellino.

« Morgari ».

« I sottoscritti interrogano il ministro della guerra onde conoscere se, in relazione anche a riserve fatte dai suoi predecessori, intenda di proporre disposizioni di modificazione alle attuali norme per l'avanzamento degli ufficiali d'artiglieria e genio provenienti dalla scuola militare.

« Battaglieri, Calvi Gaetano ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni del ritardo frapposto allo impianto di una grue elettrica pei marmi ed altre merci nel porto di Livorno.

« Orlando S., Cassuto ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone che la mozione del deputato Bertolini ed altri, sui criteri pel riordinamento generale degli organici sia discussa immediatamente prima del bilancio del tesoro.

(Rimane così stabilito).

CHIESA domanda che la mozione sottoscritta dall'on. Sacchi e da altri, fra cui l'oratore, relativa allo stesso argomento, sia svolta insieme colla precedente.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che questa mozione dell'on. Sacchi tende alla nomina di una Commissione d'inchiesta sulle pubbliche amministrazioni, della quale dovrebbero far parte undici membri eletti dal Senato. Ora è evidente che una delle Camere non può imporre la sua volontà all'altra, senza violare le norme costituzionali.

Dovrebbe perciò proporre che la mozione fosse rinviata a sei mesi. Se i proponenti vogliono un'inchiesta parlamentare, devono dare alla loro idea la forma di una proposta di legge.

CHIESA dichiara, per ora, di non insistere.

PRESIDENTE annuncia una proposta di legge dell'on. Di Scalea ed altri.

La seduta termina alle 19.

DIARIO ESTERO

La stampa estera continua ad occuparsi dell'accordo franco-giapponese, e sono specialmente notevoli i commenti dei giornali inglesi; ne riproduciamo alcuni.

La *Morning Post*, dopo aver rilevato la necessità nella quale si trova il Giappone di fare appello ai capitali esteri, continua: « È permesso sperare che l'accordo tra la Francia ed il Giappone condurrà a relazioni più amichevoli fra i due avversari di ieri. La correttezza con la quale il trattato di Portsmouth è stato osservato ed il modo col quale le questioni secondarie sono regolate fanno credere che sentimenti più cordiali esistano tra la Russia ed il Giappone ».

Il *Daily News*, espone l'opinione che l'accordo sia di grande importanza e dichiara che sarebbe desiderabile da tutti i punti di vista che l'accordo con la Francia fosse esteso a tutte le grandi potenze che hanno interessi nell'Oceano Pacifico e che la situazione presente sia presa come base per stabilire una pace durevole. « Sarebbe questa - conclude - la vera via verso il disarmo ».

Il *Times* scrive: « Fin dal principio abbiamo dichiarato che il nostro trattato col Giappone assicurava la pace e la vita del mondo intero. La conclusione di un accordo tra le principali potenze asiatiche per il mantenimento dello *statu quo* costituisce una prova clamorosa e lampante della giustezza di tale asserzione. Il mantenimento dello *statu quo* territoriale è il principio e la regola del nostro trattato col Giappone ed è la base dell'accordo tra il Giappone e la Russia da una parte e tra il Giappone e la Francia dall'altra, accordo che dovrà rendere lo *statu quo* stesso inattaccabile per un certo numero di anni ».

L'ambasciatore giapponese a Parigi, principe Kurino, intervistato dal redattore diplomatico del *Temps*, ha fatto sull'accordo le seguenti importanti dichiarazioni:

« La discrezione diplomatica dovrebbe vietarmi di parlare dei negoziati che non sono ancora terminati; ma, poichè un telegramma da Tokio ne ha rivelato l'esistenza, e poichè il ministro Pichon ha confermato la notizia, credo che non vi sia più alcun inconveniente a rispondere alle vostre domande Fino dal primo giorno che venni a Parigi, ebbi il desiderio di concludere tale

accordo; sono dunque felice di esservi riuscito. Le trattative non sono ancora terminate, ma al punto in cui si trovano non richiedono più che due o tre settimane per essere concluse. Noi abbiamo voluto fare opera di buon senso e di pace: gli interessi della Francia e del Giappone non hanno nulla di contraddittorio e l'accordo imminente consacrerà la loro armonia. Questa convenzione garantisce da un lato l'indipendenza e l'integrità della Cina, e dall'altro i possedimenti delle due potenze contraenti: essa consacra quindi lo *statu quo* territoriale, che risulta per il Giappone dall'ultima guerra, e per la Francia dalla sua posizione nell'Indocina. E' dunque, tanto dal punto di vista francese, quanto da quello giapponese e cinese, un trattato conservatore e pacifico: esso costituisce una prova decisiva della moderazione della nostra politica.

« La leggenda del pericolo e delle ambizioni giapponesi sarà con ciò – almeno lo spero – definitivamente dissipata. I vecchi rapporti d'amicizia che uniscono il Giappone e la Francia aumentano il valore della convenzione che i due paesi hanno deciso di concludere, promettendosi il loro vicendevole appoggio ».

Il redattore del *Temps* ha chiesto poi all'ambasciatore se il trattato conterrà anche delle clausole commerciali relative all'Estremo Oriente. L'ambasciatore ha risposto:

« No, il trattato è puramente politico: esso non si riferisce nè ai rapporti commerciali, nè alla navigazione. Sarà firmato a Parigi e il testo verrà certamente pubblicato: tanto il vostro paese quanto il mio non hanno nulla da nascondere ».

« Credete che gli accordi russo-giapponesi abbiano eliminato definitivamente le difficoltà tra i due Stati? » – ha chiesto infine il redattore del *Temps*, congedandosi.

« Assolutamente tutte » – ha risposto l'ambasciatore Kurino.

***

La *Vossische Zeitung* riceve dal suo corrispondente da Belgrado delle informazioni molto sensazionali, che, se si confermassero, susciterebbero non lievi preoccupazioni nel mondo politico. Il corrispondente dice:

« Le relazioni tra la Serbia e la Bulgaria, che da parecchio tempo erano molto tese, si sono maggiormente acuite in questo ultimo tempo. Nei circoli diplomatici si parla persino della possibilità di una guerra tra i due paesi. La causa diretta di questa tensione sta nel terrorismo esercitato sulla popolazione bulgara della Macedonia dalle bande armate della Serbia. Vi contribuirono pure l'atteggiamento della stampa serba di fronte agli ultimi avvenimenti in Bulgaria e il ricevimento amichevole che gli studenti bulgari dei partiti d'opposizione ebbero all'Università di Belgrado. A Sofia si afferma inoltre di avere le prove che l'incaricato turco Munir Pascià, accolto qui con grandi onori, sarebbe giunto a Belgrado con una missione ostile alla Bulgaria. In seguito a tutte queste circostanze, a Sofia regna profonda indignazione contro i serbi. Tutti i partiti sono concordi nel dichiarare che ad ogni ulteriore azione impresa dalla Serbia contro la Bulgaria si dovrebbe rispondere con le armi ».

***

Le notizie dal Marocco sono sempre più confuse e fra loro contraddittorie. Pare però che le misure prese dal Maghzen per dare soddisfazione alla Francia trovino più che mai l'opposizione della popolazione indigena; ed un dispaccio ai giornali inglesi da Tangeri, 8, reca: « Si dice che la tribù dei Rahma, una delle più potenti del distretto, abbia preso pacificamente possesso di Marrakesch ed abbia informato Muley Aziz che essa occuperà quella città fino a che non verranno accolte tutte le sue domande.

« La tribù dei Rahma accorda a tutti gli europei quindici giorni di tempo per abbandonare la città ed offre loro una scorta per accompagnarli fino alla costa. Reclama l'abolizione delle guardie di città e rifiuta di riconoscere Ben Ghazi, già governatore di Tangeri, come pascià di Marrakesch. Dichiara infine che se Ben Ghazi lascierà Saffi, dove si trova attualmente, per recarsi alla nuova destinazione, tutte le tribù si opporranno al suo passaggio.

« Ultime notizie informano che l'entrata dei Rahma in Marrakesch non ha provocato alcun incidente ».

Un altro dispaccio da Tangeri dice: « Notizie da Marrakesch segnalano una grande agitazione fra le tribù del sud, le quali tendono ad evitare una punizione agli assassini del dott. Mauchamp ».

Intanto la Francia tiene fermo alle sue domande, senza preoccuparsi dell'agitazione e delle rivolte che esse provocano nel Marocco. In proposito si ha da Parigi che, dopo l'esame delle risposte del Maghzen, il Governo francese ha invitato il sig. Regnault, suo ministro a Tangeri, a prendere atto delle soddisfazioni già promesse; ma ha aggiunto che nessun negoziato è possibile prima che tutte le domande, nessuna eccettuata, siano accettate.

Il Governo respinse la proposta del Maghzen di nominare una Commissione incaricata di delimitare i confini fra le tribù della Mauritania. La risposta del Governo, inviata la settimana scorsa, deve essere giunta a Fez il 6 corrente.

***

Ieri fu riaperto, a Buenos-Aires, il Parlamento argentino.

Il messaggio presidenziale rileva le relazioni cordiali colle potenze estere, e constata che la situazione dell'Argentina è tale da soddisfare i più esigenti patriotti e che l'azione degli Stati Uniti in favore delle Repubbliche sud-americane è più franca e più risoluta.

Le relazioni commerciali si sviluppano. Il debito interno non supererà 88,243,000 piastre carta e 3,700,000 piastre oro. Il debito estero consolidato è disceso a 324,333,000 piastre oro. Il deposito della Cassa di conversione è di 120 milioni di piastre oro. Il fondo per la conversione fiduciaria è di 18,762,000 piastre oro.

L'istruzione primaria progredisce. La ricchezza agricola è raddoppiata in cinque anni. Il paese è contrario alle iniziative in materia di armamento, ma manterrà l'esercito e la marina in condizione di assicurare la pace e la sicurezza.

Il messaggio termina raccomandando la costruzione di ferrovie e canali nella Patagonia per permettere lo sviluppo dell'allevamento del bestiame.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re partì, ieri alle 21, con treno speciale per Venezia, per assistere alle gare ginnastiche e visitarvi quella VII Esposizione d'arte.

S. M. era accompagnata da S. E. il ministro della Real casa generale conte Emilio Ponzio-Vaglia, dal prefetto di palazzo conte Cesare Giannotti, dal primo aiutante di campo generale S. E. Brusati e dagli aiutanti di campo conte Trombi, cav. Peano, cav. Cafiero, nonchè dal mastro delle cerimonie di Corte di servizio duca Massimo Montalto di Fragnito.

Il treno speciale conducente S. M. il Re è giunto stamane a Venezia alle ore 9.45.

Erano ad attendere il Sovrano alla stazione S. A. R. la Principessa Letizia, il sindaco, il prefetto e tutte le autorità civili e militari.

All'uscita dalla stazione, S. M. il Re è stato salutato con entusiastiche acclamazioni da grande folla.

S. M. il Re, uscito dalla stazione, ha preso posto nella gondola reale e, scortato dalle gondole del Municipio, delle società di canottaggio e private, si è recato direttamente al Palazzo Reale dove è giunto alle 10,20.

La folla, lungo tutto il percorso, ha acclamato vivamente il Sovrano.

Appena S. M. è giunto al Palazzo Reale, la popolazione, riunitasi in Piazza San Marco, gli ha fatto una dimostrazione entusiastica.

S. M. si è affacciato al balcone, per ringraziare, accolto da acclamazioni interminabili.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi ricevette ieri l'altro a Norfolk, a bordo della *Varese*, il Comitato locale della colonia italiana, che gli presentò gli omaggi degli italiani residenti nella Virginia.

S. A. R. scambiò pure una visita col vice ammiraglio giapponese Ijuin.

S. A. R. partì ieri per Washington, ove rimarrà fino a domenica ospite di S. E. l'ambasciatore d'Italia, Mayor des Planches.

Durante il suo soggiorno a Washington, l'Augusto principe sarà ricevuto dalle autorità. Egli si reca alla capitale nazionale come comandante le navi italiane agli Stati Uniti.

S. M. il Re del Siam lascerà San Remo il 14, e dopo attraversata l'Italia settentrionale e la Svizzera, nella terza settimana di giugno giungerà a Parigi, ove si fermerà due settimane, per trattare alcuni importanti affari del suo Regno. Indi si recherà a Londra a visitare il Re Edoardo, poi ritornerà sul continente.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Qualche tempo fa un giornale accennò ad una circolare diramata da un'alta autorità militare per prescrivere indagini dirette ad assodare quali ufficiali e sott'ufficiali dell'esercito fossero ascritti alla Massoneria.

« La notizia venne allora autorevolmente smentita da altri giornali; ma poichè ciò malgrado se ne torna a parlare e vi allude anche qualche giornale di Roma, è necessario ripetere per la verità che tale circolare non è mai esistita ».

In Campidoglio. — Questa sera si riunirà, in seduta pubblica e segreta, il nostro Consiglio comunale.

All'ordine del giorno sono state aggiunte, fra le altre, le seguenti due importanti proposte:

« Convenzione colla Società italiana per imprese fondiarie per la costruzione di un quartiere tra la villa Albani e il quartiere Nomentano (1ª deliberazione) ».

« Assunzione dell'esercizio diretto delle pubbliche affissioni con diritto di privativa (1ª deliberazione) ».

La premiazione all'Istituto di correzione paterna. — Commoventissima, simpatica festa quella che si svolse, ieri, all'Acquario Romano: la premiazione degli alunni dell'*Istituto di correzione paterna* della nostra città.

L'ampia rotonda dell'Acquario, ornata con bandiere e stendardi, accoglieva una eletta schiera d'invitati.

S. E. l'on. Facta, sottosegretario di Stato dell'interno, ricevuto dal prefetto di Roma, dall'assessore comunale comm. Berti per il sindaco, dal comm. A. Doria, direttore generale delle carceri, dal comm. Bonacini, dal direttore dell'Istituto, cav. Ricchi, e da altre autorità, volle presenziare la solenne cerimonia, alla quale assistevano anche numerose ed eleganti signore e signorine.

Dopo brevi parole di ringraziamento pronunziate a nome dei compagni da un alunno dell'Istituto, il direttore cav. Ricchi ricordò le antiche origini dell'Istituto stesso e i metodi dell'istruzione che si adoperavano un tempo, in confronto degli odierni metodi, pei quali il nuovo indirizzo è veramente innovatore e riformatore, e permette alla benefica istituzione di riuscire utile ai giovani e alla patria.

Al cav. Ricchi seguì il comm. Doria, il quale lesse un forbito discorso, intento anch'esso a dimostrare come il nuovo indirizzo dato agli istituti di correzione, lungi dall'avere come una volta un carattere primitivo, sia oggi informato al progresso dei tempi, che affida alla educazione del cuore e della mente l'opera di salvazione delle giovani esistenze traviate.

Un applauso coronò la fine del discorso del comm. Doria, al quale S. E. il sottosegretario di Stato per l'interno, on. Facta, come anche al direttore cav. Ricchi e a tutto il personale dell'Istituto, espresse la sua piena soddisfazione per la riuscitissima festa.

Quinta gara nazionale di tiro a segno. — Il 2 giugno sarà inaugurata in Roma, alla presenza dei Sovrani, che ne assunsero l'alto patronato, la V gara generale di tiro a segno. Tutti i maggiori problemi sono stati risoluti dalla buona volontà e dall'efficace lavoro della Commissione esecutiva. Il poligono della Farnesina sarà pronto per la fine del corrente mese.

I premi raccolti sono numerosi e vistosi. Sono già giunti quelli del Re e della Regina; ed il Comitato delle dame patronesse, sotto la presidenza onoraria della Regina Madre, procede attivamente alla raccolta di doni, ed in buona parte ha già conseguito il suo intento. La Commissione ha già commesso le artistiche medaglie d'oro, d'argento e di bronzo per la premiazione, che questa volta è stata ordinata su basi più larghe e favorevoli in confronto delle gare precedenti, mentre la tassa per le varie categorie è stata tenuta nei limiti più bassi; il programma infine, che è in distribuzione, e che ha raccolto il plauso dei tiratori provetti e delle Società, ha una fisonomia popolare, in relazione al carattere della istituzione. Una apposita guida, edita a cura della segreteria generale, darà tutte le indicazioni per i tiratori, e per la visita di Roma e dei dintorni, corredata da una splendida pianta della città, da una planimetria del poligono e da numerose illustrazioni.

Si prevede un'affluenza di più che ottomila tiratori.

Inoltre converranno in Roma le squadre di rappresentanza di tutti i corpi dell'esercito, della marina, delle guardie di finanza e di città, i reparti di volontari ciclisti automobilisti, le squadre dei bersaglieri ciclisti, i garibaldini e reduci delle patrie battaglie, le rappresentanze scolastiche.

Sono accordati ribassi del 75 0[0 sui biglietti di andata e ritorno sulle ferrovie, e sui piroscafi della navigazione generale italiana, e anche questa spesa è rimborsata ai rappresentanti del tiro collettivo.

Necrologio. — Ieri mattina, verso le 6, si è spenta, in Roma, la vita del conte Giovanni Codronchi-Argeli, vice presi-

dente del Senato del Regno. Egli era nato ad Imola, il 14 maggio 1841.

D'ingegno svegliatissimo, la sua città natale lo eleggeva a proprio rappresentante politico nel 1870; ma non avendo egli raggiunto l'età voluta dalla legge, la sua elezione fu annullata, e così, per la stessa ragione, furono annullate altre due rielezioni. Alla quarta convocazione dei Comizi, avendo l'eletto raggiunta l'età prescritta, fu finalmente proclamato deputato.

Il conte Codronchi rappresentò il collegio di Imola per le legislature 12ª, 13ª e 14ª; e per le legislature 15ª e 16ª, rappresentò il 2° collegio di Bologna.

Dall'ottobre del 1875 al marzo del 1876, fu segretario generale all'interno nel Ministero Minghetti-Cantelli.

Nel 1888 cessò di essere deputato e fu nominato prefetto a Napoli, da dove passò a Milano.

Nel 1889 fu nominato senatore. Dall'aprile 1903 al luglio 1907, ministro senza portafoglio, stette commissario civile in Sicilia.

Nel 1893 resse per due mesi, come successore dell'on. Gianturco, il Ministero della pubblica istruzione.

In tutti gli alti uffici tenuti, il senatore Codronchi portò un largo contributo di sapienza e di operosità, di rettitudine e di bontà, sicchè egli si guadagnò sempre la stima e l'affezione dei moltissimi che oggi ne rimpiangono sinceramente la perdita.

Concorso ginnastico nazionale. — Ieri a Venezia, nella sala del Consiglio provinciale, ebbe luogo la grande cerimonia inaugurale del 7° concorso ginnastico internazionale.

Vi intervennero le autorità civili e militari, le rappresentanze delle Società ginnastiche italiane ed estere con bandiere e musiche e gran numero di invitati.

Parlarono, applauditissimi, oltre il prefetto, che in nome di S. M. il Re dichiarò aperto il concorso, il sindaco, il conte Foscari, presidente del Comitato del concorso, l'on. senatore Todaro, presidente della Federazione ginnastica nazionale ed i rappresentanti delle Federazioni ginnastiche del Belgio, della Francia, della Germania, della Baviera e dell'Ungheria.

Tutti gli oratori riscossero calorosi applausi. La banda cittadine suonò la marcia reale e successivamente gli inni nazionali degli Stati intervenuti al Congresso.

Indi l'on. senatore Todaro presentò la coppa d'argento che fu ieri stesso disputata nelle gare, che si svolsero nel pomeriggio allo stadio di Sant'Elena con grande interesse.

La città è animatissima.

Congresso di commercianti ed industriali. — Il Comitato organizzatore del 6° Congresso nazionale fra commercianti ed indistriali, con sede a Palermo, avverte quanti possono avere interesse che con il giorno 10 del corrente maggio si chiude l'iscrizione al Congresso dei commercianti ed industiali che si terrà in Palermo dal 23 al 28 maggio corrente, sotto la presidenza del ministro d'agricoltura, industria e commercio.

Mostra d'arte antica Umbra a Perugia. — Il Comitato ordinatore ci comunica che nei locali della Mostra è stata messa a disposizione degli studiosi una ricchissima bibliografia artistica umbro-marchigiana di oltre quattromila cinquecento schede, ed una raccolta di opere, monografie, opuscoli e fotografie concernenti l'Arte Umbra e i Monumenti umbri.

Queste raccolte vanno di giorno in giorno arricchendosi. Il Comitato rivolge preghiera a quanti possiedono opere, monografie, fotografie e incisioni sia sull'Arte, sia sui monumenti e i panorami dell'Umbria, di volerle cortesemente cedere per il tempo in cui resterà aperta la Mostra, dopo la quale verranno restituite ai proprietari, salvo che essi intendano farne dono alla biblioteca comunale di Perugia.

Concorso per un manuale pratico d'agricoltura. — La R. Accademia dei Georgofili di Firenze ha assegnato un premio di L. 500 all'autore del migliore manuale di orticoltura pratica; nel quale siano esposte le norme per ottenere, mediante razionali metodi di coltivazione, concimazione, ecc., maggiori e migliori prodotti dai più comuni ortaggi specialmente coltivati nella regione toscana.

I manoscritti dovranno pervenire all'Accademia non più tardi del giorno 30 giugno 1908; e ciascuno di essi dovrà essere contraddistinto da un motto, ripetuto sopra una busta suggellata e contenente il nome, il cognome ed il domicilio dell'autore.

Una Commissione, nominata dall'Accademia, giudicherà inappellabilmente del concorso e ne riferirà nella pubblica adunanza solenne dell'anno accademico 1908-909.

L'Accademia si riserva il diritto di pubblicare nei suoi atti il lavoro premiato.

Eruzione dell'Etna e dello Stromboli. — L'osservatorio di Catania ed Etnèo comunica in data di ieri:

« Da iermattina il vulcano Stromboli ha ripreso le eruzioni con intensità e frequenza eccezionali ed impressionanti, che sono senza precedenti a memoria d'uomo.

L'Etna continua le emissioni di grandi colonne di denso fumo che riflette il fuoco interno. Questi bagliori sono visti dal 4 maggio dalla regione Piedemontana a sud, ad ovest e a nord ».

Stamane allo Stromboli vi è stata fra le 3 e le 4 una grande eruzione preceduta da un rombo forte e prolungato che ha fortemente scosso i vetri delle finestre, ma non ha cagionato alcun danno.

La popolazione è tranquilla.

L'Etna emette sempre molto fumo.

Alle ore 4 è stata avvertita una scossa di terremoto sussultorio a Nicolosi.

Marina militare. — Le RR. navi: *Fieramosca* è partita da San Juan de Portorico per San Thomas, ove giunse ieri l'altro - *Dogali* è partita da Pisco ed è giunta a Callao - *Sterope* è partita da Barry per Taranto - *Archimede* è giunta a Ghemlek.

Stamane è giunta a Genova la squadra di riserva composta delle RR. navi *Re Umberto*, *Sicilia*, *Sardegna* e *Iride*.

Marina mercantile. — Il giorno 6 il piroscafo *Campania*, della N. G. I., giunse a New-York ed il piroscafo *Sicilia*, della stessa Società, da Barcellona proseguì per il Brasile. Il giorno 7 il piroscafo *Procida*, della N. G. I., giunse a Cardiff e il postale *Virginia*, del Ll. I., passò per Punta Sagres, diretto a Napoli. Ieri il piroscafo *Europa*, della Veloce, partì da Napoli per New-York ed i postali *Mendoza* e *Luisiana*, del Ll. I., partirono il primo da Genova per il Brasile e Buenos Aires ed il secondo da Napoli per New-York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

MONTEVIDEO, 8. — Il vapore *Poitou*, della Compagnia dei trasporti marittimi, avrebbe naufragato sulla coste dell'Uruguay. Vi sarebbero un centinaio di vittime.

Il vapore aveva a bordo molti passeggieri, specialmente emigranti, tra i quali sembra vi fossero parecchi italiani.

Due soli passeggeri di 1ª classe erano sbarcati: la signorina Signoret a Rio Janeiro e Decker, controllore del Ministero delle finanze, a Teneriffa.

MARSIGLIA, 8. — Secondo dispacci giunti alla Compagnia dei trasporti marittimi, il *Poitou* aveva a bordo 160 passeggeri spagnuoli.

Finora non è segnalata alcuna vittima: la posizione della nave è pericolosa. Si è organizzato il salvataggio.

MONTEVIDEO, 8. — Al momento del naufragio del *Poitou*, che è avvenuto ad una trentina di metri di distanza dalla spiaggia, a bordo si è prodotto panico.

Numerosi passeggeri, saltando in acqua, sono annegati.

Parecchi vapori hanno cooperato al salvataggio, molto difficile in quel luogo pericoloso.

PARIGI, 8. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione delle interpellanze sulla politica generale del Governo.

Vaillant, socialista, rimprovera al Governo di misconoscere e di violare il diritto a sindacarsi degli operai e dei funzionari.

Steeg, socialista, chiede quali disposizioni siano state prese per garantire i funzionari contro le misure arbitrarie.

Massabuau, liberale, ritiene che la revoca di Negre sia ingiusta e raccomanda la soppressione della Confederazione generale del lavoro, ciò che permetterà ai funzionari di costituirsi in sindacato e senza inconvenienti.

Deschanel ricorda la lotta ingaggiata fra sindacalismo legale e sindacalismo rivoluzionario. Dice che il concetto rivoluzionario è falso perchè pretende di organizzare lo sciopero generale che ha per corollario l'antimilitarismo. L'oratore ritiene che la Confederazione, legale per la composizione, è illegale per l'oggetto e per i mezzi.

L' oratore gli oppone il sindacalismo democratico, ma rileva che l'interesse dei funzionari è subordinato all'interesse pubblico. La loro affiliazione alla Confederazione del lavoro è impossibile. Deschanel termina facendo appello alla maggioranza nettamente democratica per difendere la legge, la Repubblica, la patria (Vivi applausi).

Allemane dichiara che non si può governare la Repubblica contro il popolo. Ricorda le lotte che i repubblicani dovettero sostenere specialmente contro il bulangismo ed il nazionalismo.

Durante il discorso di Allemane avviene un incidente tra l'oratore e Sarraut.

Sarraut dice: Quello di cui ho orrore è la ciarlataneria e l'ipocrisia!

Allemane replica: Povero giovane! Poi indicando Sarraut dice fra i rumori: Eccoli gli sfruttatori della Repubblica!

Lo scambio di parole continua vivacissimo.

Il presidente della Camera richiama formalmente all'ordine Allemane.

Allemane continuando il suo discorso dice che il ministro Briand ha commesso un'infamia. Termina dicendo che reclama non la sua clemenza, ma giustizia.

La seduta è tolta. Il seguito della discussione è rinviato a venerdì.

MARSIGLIA, 8. — La società generale dei trasporti marittimi ha ricevuto nel pomeriggio il seguente dispaccio da Montevideo, ore 11.50 del mattino:

« Il *Poitou* si è incagliato di baborbo, ed ha una falla all'altezza delle macchine.

« Finora 200 persone sono salve ».

ATENE, 8. — La Regina d' Inghilterra ha fatto una passeggiata in città. La Regina ha poi assistito con la famiglia reale ai giuochi ginnastici ellenici nello Stadio.

La Regina Alessandra è stata acclamatissima. Si dice che si tratterrà ad Atene una diecina di giorni.

ROCHEFORT (Belgio), 8. — Un enorme pallone, spinto da forte vento di sud, è passato su Rochefort ad un'altezza minima. Un contadino è riuscito a prendere la corda che pendeva dalla navicella e a fissarla al un albero.

La navicella porta la seguente iscrizione: « Genio militare francese 247. Officine di Chalais Meudon ».

È verosimile che il pallone provenga dal Campo di Châlons e che gli aereonauti abbiano perduta la vita.

BERLINO, 8. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* pubblica:

« Le voci diffuse da alcuni giornali di provincia di dissensi tra l'Imperatore Guglielmo ed il cancelliere dell'impero e di una crisi di cancelleria mancano di qualsiasi reale fondamento.

È parimente infondata l'asserzione che il principe di Bülow sarebbe indisposto e prenderebbe prossimamente un congedo od una vacanza. Il cancelliere non si recherà probabilmente che in luglio a Norderney, sua abituale residenza estiva ».

LONDRA, 9. — Un dispaccio da Montevideo dice che, secondo le ultime notizie, nell'arenamento del vapore *Poitou* vi sono cento vittime.

MONTEVIDEO, 9. — Il salvataggio del vapore *Poitou* è reso difficilissimo a causa della tempesta che continua. I rimorchiatori partiti per soccorrere la nave non hanno potuto avvicinarsi ad essa e sono stati costretti a ritirarsi nei porti vicini. Dalla terra si scorgono passeggeri che fanno segnali disperati. Scene strazianti avvengono ad ogni momento.

Si crede che la nave sia stata gettata alla costa dalla violenza della tempesta che imperversa da parecchi giorni. Ormai il *Poitou* è considerato come perduto.

Malgrado la tempesta però i tentativi di salvataggio continuano.

Le autorità uruguaiane prestano il loro aiuto nell'opera di soccorso ed hanno inviato dei medici.

La popolazione della costa partecipa pure con simpatia al salvataggio.

LONDRA, 9. — I giornali annunziano l'arrivo ad Harwich ieri di una parte dei 209 delegati rivoluzionari russi, che giungono in Inghilterra per tenere un Congresso ed ai quali la Danimarca e la Svezia hanno rifiutato il permesso di trattenersi nel loro territorio.

LONDRA, 9. — Il corrispondente del *Daily Mail* alle isole Bermude telegrafa, in data 8 corrente, che la nave da guerra inglese *Good Hope* si è arenata sopra un fondo sabbioso.

Si spera di rimetterla a galla con l'alta marea.

BUCAREST, 9. — Il Parlamento si è riunito in sessione straordinaria.

Il presidente del Consiglio ha letto il Messaggio reale che annunzia lo scioglimento dell'assemblea legislativa.

LONDRA, 9. — *Camera dei comuni.* — Il sottosegretario di Stato per le colonie, Wiston Churchill, rispondendo ad analoga interrogazione, dice che il generale Botha informò il Governo della sua intenzione di proporre al Corpo legislativo del Transwaal un *bill* che autorizzasse lo stanziamento di cinque milioni di lire sterline per lavori d'irrigazione, per lo sviluppo delle ferrovie e per l'impianto di una Banca agricola ed altro, da prelevarsi sul prestito di 35 milioni di lire sterline garantito.

Il ministro degli affari esteri, sir Edward Grey, rispondendo ad un'interrogazione circa la situazione al Marocco, e sulle precauzioni prese per tutelare gli interessi britannici, dichiara che il ministro d'Inghilterra a Tangeri ritiene esagerate alcune notizie pubblicate recentemente in proposito.

L'oratore soggiunge essere vero che disordini minacciano l'amministrazione del Maghzen a Marrakesch, ma non è ancora possibile di avere la conferma delle notizie pervenute. La sicurezza dei sudditi inglesi al Marocco non sembra d'altronde trovarsi in pericolo.

LONDRA, 9. — La Legazione del Guatemala ha ricevuto ufficialmente una smentita categorica alle voci corse secondo le quali le relazioni diplomatiche fra il Guatemala ed il Messico sarebbero state rotte.

BRUXELLES, 9. — I giornali annunciano che il Belgio sarà rappresentato alla Conferenza dell'Aja da Bernaer, che fu già delegato alla prima Conferenza, da Van den Heuvel, già ministro della giustizia, che sostituisce Descamps, nominato ministro dell' istruzione, e Guillaume, ministro del Belgio all'Aja.

BUCAREST, 9. — Il *Giornale ufficiale* pubblica il decreto reale che fissa le elezioni generali politiche a cominciare dal 20 maggio, e la convocazione delle Camere in sessione straordinaria al 7 giugno (vecchio stile).

Il Danubio è cresciuto nella regione di Galatz 25 centimetri in una sola notte. Tre comuni dei dintorni di Galatz sono completamente inondati. Due cannoniere fanno il servizio di salvataggio e trasportano gli abitanti dei comuni inondati. Si deplora soltanto una vittima.

MARSIGLIA, 9. — La notizia del naufragio del *Poitou* ha prodotto viva emozione nel ceto marinaresco. Oggi numerose persone, parenti od amici dei marinai del *Poitou*, hanno stazionato tutta la giornata dinanzi agli uffici della *Compagnia dei trasporti marittimi*, che erano chiusi per la festa dell'Ascensione, in attesa di notizie precise sui nomi dei naufraghi. Lo stesso è avvenuto dinanzi agli uffici del dipartimento marittimo, pure chiusi: però nessun dispaccio è giunto oggi nel pomeriggio alla compagnia.

MANCHESTER, 10. — Il primo ministro, sir H. Campbell-Bannermann, intervenne iersera ad un banchetto della federazione liberale e vi pronunciò un discorso.

L'oratore si disse dispiacente che la discussione sulla riduzione degli armamenti alla Conferenza dell'Aja abbia luogo senza la partecipazione della Germania. Nondimeno non dispera di fare qualche cosa.

Il primo ministro si difese dall'accusa di aver voluto mettere la Germania in imbarazzo sollevando tale questione. Disse di apprezzare la franchezza del discorso del principe di Bülow a questo proposito.

Parlando infine della questione delle riforme sociali l'oratore disse che il Governo ha preso misure per ridurne i limiti, affinchè la Camera dei lordi possa votarle.

MOSCA, 10. — È stato inaugurato il Congresso del partito monarchico. I congressisti hanno inviato allo Czar un dispaccio di devozione.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 9 maggio 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759.97.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	poco velato.
Termometro centigrado	massimo 26.4. minimo 12.9.
Pioggia in 24 ore	—

9 maggio 1907.

In Europa: pressione massima di 772 sulla Russia centrale, minima di 747 al nord-ovest dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso di 1 a 3 mm.; temperatura aumentata.

Barometro: minimo a 762 sul canal d'Otranto, massimo a 765 al nord-ovest.

Probabilità: venti deboli o moderati tra nord e levante; cielo in gran parte sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 9 maggio 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima	
			Massima	Minima
			nelle 25 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	19 5	11 4
Genova	sereno	calmo	20 8	13 6
Spezia	sereno	calmo	21 8	12 0
Cuneo	sereno	—	19 4	10 3
Torino	sereno	—	20 1	12 8
Alessandria	sereno	—	23 2	12 5
Novara	sereno	—	25 5	15 5
Domodossola	sereno	—	24 8	7 8
Pavia	sereno	—	25 0	10 4
Milano	sereno	—	26 0	13 3
Como	sereno	—	24 6	13 1
Sondrio	sereno	—	24 8	10 2
Bergamo	sereno	—	22 5	15 1
Brescia	sereno	—	24 3	12 2
Cremona	sereno	—	25 3	14 0
Mantova	sereno	—	24 0	15 2
Verona	sereno	—	25 5	13 7
Belluno	sereno	—	25 8	11 5
Udine	1/4 coperto	—	28 6	13 5
Treviso	sereno	—	27 2	14 0
Venezia	sereno	calmo	22 8	15 6
Padova	sereno	—	24 3	12 8
Rovigo	1/2 coperto	—	23 7	12 6
Piacenza	—	—	—	—
Parma	sereno	—	24 7	13 7
Reggio Emilia	sereno	—	24 0	14 0
Modena	sereno	—	23 1	11 4
Ferrara	sereno	—	24 1	13 2
Bologna	sereno	—	22 7	15 8
Ravenna	sereno	—	21 9	12 0
Forlì	sereno	—	24 2	12 8
Pesaro	sereno	calmo	23 5	12 0
Ancona	1/4 coperto	calmo	23 2	15 2
Urbino	sereno	—	20 9	14 0
Macerata	sereno	—	24 7	16 8
Ascoli Piceno	sereno	—	25 0	15 0
Perugia	sereno	—	25 0	14 2
Camerino	1/4 coperto	—	23 0	14 0
Lucca	1/4 coperto	—	24 5	10 2
Pisa	nebbioso	—	24 8	9 9
Livorno	1/4 coperto	calmo	22 6	12 3
Firenze	sereno	—	26 2	11 1
Arezzo	sereno	—	27 0	11 8
Siena	sereno	—	25 2	12 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	sereno	—	25 0	12 9
Teramo	1/2 coperto	—	26 2	16 0
Chieti	sereno	—	21 1	15 0
Aquila	sereno	—	24 1	11 6
Agnone	sereno	—	22 4	12 3
Foggia	sereno	—	25 2	11 0
Bari	sereno	legg. mosso	22 0	14 0
Lecce	1/2 coperto	—	23 5	14 1
Caserta	sereno	—	28 1	12 0
Napoli	sereno	calmo	23 5	13 8
Benevento	sereno	—	29 9	11 0
Avellino	sereno	—	22 4	8 4
Caggiano	sereno	—	23 7	14 0
Potenza	sereno	—	22 4	12 1
Cosenza	sereno	—	27 2	12 0
Tiriolo	coperto	—	17 6	8 0
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	21 6	16 0
Trapani	sereno	calmo	19 1	14 5
Palermo	nebbioso	calmo	22 6	9 9
Porto Empedocle	1/2 coperto	legg. mosso	20 5	18 0
Caltanissetta	sereno	—	26 7	15 5
Messina	sereno	calmo	23 9	14 7
Catania	1/4 coperto	calmo	25 4	14 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	21 0	15 0
Cagliari	sereno	mosso	21 0	10 0
Sassari	1/2 coperto	—	25 9	12 1

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*